



Coordinamento Territoriale Nord Est

Area Compartimentale Veneto

Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Società con Socio Unico

Sede Legale

Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587



S.S. n° 51 "di Alemagna" Provincia di Belluno

Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021

Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE ANAS S.p.A.

Coordinamento Territoriale Nord Est - Area Compartimentale Veneto

IL PROGETTISTA:

Ing. Pietro Leonardo CARLUCCI

IL GEOLOGO:

Geol. Emanuela AMICI

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Dott. Marco FORMENTELLO

Arch. Lisa ZANNONER

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:

STUDIO TECNICO
ING. PUCCINELLI
Mandataria-capogruppo

zollet
INGEGNERIA
Mandante

SINT
Ingegneria
Mandante

visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gabriella MANGINELLI

PROTOCOLLO:

DATA: LUGLIO 2019

N. ELABORATO:

Documentazione integrativa – Procedura di VIA
Relazione sulla gestione complessiva di terre e rocce da scavo

CODICE PROGETTO

NOME FILE

T00_IN00_INT_RE03_A

REVISIONE

SCALA:

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

MSVE14 D 1709

CODICE ELAB. T00 IN00 INT RE03

A

D

C

B

A

INTEGRAZIONI – PROCEDURA DI VIA

Luglio 2019

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

<p>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</p> <p>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</p> <p>RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO</p>	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	1 di 41

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
1.1	VALLE DI CADORE	3
1.2	TAI DI CADORE	4
1.3	SAN VITO DI CADORE	5
1.4	CORTINA D'AMPEZZO	7
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	8
3	INQUADRAMENTO TERRITORIALE E TOPO-CARTOGRAFICO	11
3.1	DENOMINAZIONE E UBICAZIONE DEI SITI	11
3.1.1	<i>Valle di Cadore</i>	11
3.1.2	<i>Tai di Cadore</i>	12
3.1.3	<i>San Vito di Cadore</i>	12
3.1.4	<i>Cortina d'Ampezzo</i>	13
3.2	ELABORATI GRAFICI DESCRITTIVI	14
4	INQUADRAMENTO URBANISTICO – ANALISI DEI VINCOLI	15
5	INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO	16
6	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE SUL SITO	17
6.1	OPERAZIONI DI NORMALE PRATICA INDUSTRIALE	17
6.2	BILANCIO DEI MATERIALI DI SCAVO	18
6.3	SITI DI CONFERIMENTO	18
7	PIANO DI CAMPIONAMENTO – INDAGINE E ANALISI	26
7.1	CAMPIONAMENTO MARZO 2018	34
7.2	CAMPIONAMENTO SETTEMBRE 2018	35
7.2.1	<i>Descrizione dei campioni</i>	38
8	CONCLUSIONI	39
	ALLEGATI: AUTORIZZAZIONI DEI SITI DI CONFERIMENTO	41

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> <i>RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO</i>	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	2 di 41

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	VEE' QEE' QV' ÜÖEH' OE
	Rev.	A
	Pag.	3 di 41

1 PREMESSA

Il presente documento illustra il piano di gestione delle terre e rocce da scavo complessivo, a supporto della procedura di VIA, degli interventi infrastrutturali localizzati all'interno del territorio comunale di Cortina che, all'interno del quadro strategico delineato dal Piano Straordinario per l'Accessibilità a Cortina 2021, sono finalizzati al *"miglioramento della viabilità di accesso dell'abitato di Cortina"*.

1.1 VALLE DI CADORE



Figura 1 - Inquadramento del progetto di attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore

L'intervento si propone di realizzare una galleria e relativi raccordi di estremità per il superamento di un nodo critico lungo l'attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore, oggi di fatto regolato da senso unico alternato per effetto della sezione ristretta e della prossimità di fabbricati vincolati alla sede stradale.

Con un impegno economico relativamente contenuto è possibile ricondurre il livello di servizi a minimi accettabili rispetto alla situazione in essere, che impone sovente il senso unico alternato, in particolare al transito dei veicoli commerciali e dei mezzi pubblici di linea.

Lo sviluppo del tracciato e il suo andamento plano-altimetrico derivano dalla definizione degli obiettivi progettuali fondamentali e dai relativi punti obbligati, nel rispetto dei limiti indicativi di spesa imposti dal programma di interventi, in sintesi:

- Connessione a Est del tratto sotteso, all'interno del centro abitato di Valle e denominato via XX settembre;

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	V E E ' Q E E ' Q V ' Ü Ö E H ' Ö E
	Rev.	A
	Pag.	4 di 41

- By-pass del tratto urbano critico (via Antelao e via Tiziano) per uno sviluppo sotteso di circa 1100 m;

Raccordo con il tracciato storico della SS 51 a ovest di Valle di Cadore.

1.2 TAI DI CADORE




Figura 2 – *Inquadramento del progetto di attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore*

L'intervento si propone di realizzare una galleria e relativi raccordi di estremità per il superamento di un nodo critico lungo l'attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore, alleggerendo di conseguenza il flusso veicolare nel centro abitato e aumentando la sicurezza viabilistica della rete stradale interessata.

Lo sviluppo del tracciato e il suo andamento plano-altimetrico derivano dalla definizione degli obiettivi progettuali fondamentali e dai relativi punti obbligati, nel rispetto dei limiti indicativi di spesa imposti dal programma di interventi, in sintesi:

- Connessione a Sud-Est del centro abitato di Tai, in modo che l'intervento includa anche la connessione con la SS 51 bis;
- By-pass del tratto urbano critico in corrispondenza del centro abitato di Tai;

Raccordo con il tracciato storico della SS 51 a ovest di Tai nel rispetto, per quanto possibile, del reticolo viario pre-esistente.

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	5 di 41

1.3 SAN VITO DI CADORE




Figura 3 - Inquadramento del progetto di attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	6 di 41

Il tracciato di progetto ha uno sviluppo complessivo di 2,30 km.

Provenendo da Cortina, il nuovo asse stradale si distacca dalla S.S. 51 poco al di fuori dell'abitato, in corrispondenza dell'innesto della Via del Lago e di una zona commerciale. Lo svincolo è previsto con una rotatoria disassata rispetto all'attuale sede della S.S. 51 in modo da consentire l'innesto di tutte le viabilità ivi presenti.

Dopo la rotatoria l'asse viario si sposta con un'ampia curva verso il fondovalle del Boite percorrendo in discesa un tratto di versante poco acclive che degrada verso il torrente stesso. La strada prosegue poi con un tratto in rettilineo attraversando con un ponte il torrente Ru secco, affluente di sinistra del Boite, e fiancheggiando il Cimitero e le propaggini occidentali dell'abitato avvicinandosi progressivamente al Torrente Boite. Si affianca, quindi, alla Via Serdes e la interseca con un viadotto alla stessa strada in corrispondenza dell'incrocio per Serdes.

Nel tratto finale il tracciato continua a percorrere il versante sinistro della valle del Boite e con due ampie curve si reinnesta alla SS51 all'ingresso meridionale dell'abitato, in località La Scura, dove è prevista una rotatoria disassata dalla sede attuale.

<p>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</p> <p>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</p> <p>RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO</p>	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	7 di 41

1.4 CORTINA D'AMPEZZO



Figura 4 - Inquadramento del progetto di attraversamento dell'abitato di Cortina d'Ampezzo

Il progetto prevede la realizzazione di una bretella stradale che si stacca dalla S.S. 51 Alemagna all'altezza della località *La riva* e che si sviluppa, per complessivi 717 m di cui 290,40 m in galleria artificiale, lungo la sponda in destra idrografica del Torrente Boite fino a raggiungere, dopo aver attraversato il Torrente Bigontina, il piazzale adibito a parcheggio, posto in prossimità del cimitero comunale, in Via Parco.

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	8 di 41

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 186 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.;
- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4;
- D.Lgs. 3 dicembre 2010, n.205;
- D.M. 10 agosto 2012, n.161;
- Art.41bis L. 9 agosto 2013, n.98.

Con l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Giungo 2017, n.120 "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo...." viene definito un quadro normativo più completo che assorbe in un testo unico le numerose disposizioni, riassunte nell'elenco puntato precedente, che hanno disciplinato la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Viene ricordato inoltre che il tema delle "Terre e Rocce da Scavo" , per quanto riguarda la Regione Veneto è gestito attraverso il portale Arpav che costituisce il Sistema Digitale per la compilazione delle dichiarazioni di riutilizzo.

Con riferimento all'art.4 "Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti" del DPR 13 giugno 2017, n.120, in attuazione dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera gg), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, le "Terre e Rocce da Scavo" per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:
 - 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento (DPR 13 Giungo 2017, n.120), per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	9 di 41

Da sottolineare la suddivisione nelle tre specifiche procedure da adottarsi, con riferimento ai volumi di scavo prodotti nei singoli cantieri:

- 1) **Cantieri di piccole dimensioni**, ovvero cantieri i cui progetti di opere prevedono quantità di terra e/o rocce escavate **inferiori a 6'000 m³** calcolato sulla sezione di progetto, indipendentemente dal fatto che detti progetti ricadano o meno tra quelli **assoggettati a VIA/AIA**;
- 2) **Cantieri di grandi dimensioni** costituiti da progetti di opere che prevedono produzione di terre e rocce **eccedenti i 6'000 m³** di materiale escavato (volumi calcolati sulla sezione di progetto) e **assoggettate alle procedure di VIA/AIA**;
- 3) **Cantieri di grandi dimensioni** costituiti da progetti di opere che prevedono produzione di terre e rocce **eccedenti i 6'000 m³** di materiale escavato (volumi calcolati sulla sezione di progetto, **non assoggettate alle procedure di VIA/AIA**).

Qualora il materiale di scavo trovasse utilizzo all'interno dello stesso cantiere di provenienza, non risulta più necessario seguire quanto indicato nel regolamento, come descritto nel D.Lgs. n. 152 del 2006. Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, all'art.185: Esclusioni dall'ambito di applicazione (così sostituito dall'art.13 del D.Lgs. n.205 del 2010), dice che "Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto; [omissis] 1-c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, dove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato [omissis].

Il medesimo D.Lgs. n.152 del 2006 all'art.186 – Terre e Rocce da Scavo (così sostituito dall'art.2, comma 23, D.Lgs. n.4 del 2008 e modificato dall'art.20, comma 10-sexies, Legge n.2 del 2009), dice che: 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo n.185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: [omissis]. Si rimanda al D.Lgs. n.152 del 2006 e s.m.i. per l'elencazione dei punti.

I campo di applicazione riguarda le terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di:

- Capo II) grandi dimensioni (>6.000 m³) che riguardano opere in VIA/AIA;
- Capo III) piccole dimensioni (<6.000 m³) comprese anche opere in VIA/AIA;
- Capo IV) grandi dimensioni per opere non assoggettate a VIA/AIA.

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	10 di 41

Da un punto di vista procedurale si evidenzia che:

- Per grandi cantieri sottoposti a VIA/AIA (Capo II) deve essere presentato il **Piano di Utilizzo** (PUT – art.9) all'autorità competente sull'opera e all'Arpa, per via telematica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, in ogni caso prima della conclusione dell'eventuale procedimento di VIA o AIA;
- Per i cantieri di piccole dimensioni (Capo III) e per i grandi non soggetti a VIA/AIA (Capo IV) prevede, in analogia con quanto previsto in precedenza dall'art. 41bis, l'invio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.21), ma almeno 15 giorni prima dell'avvio di lavori, a Comune ed Arpa. Tale dichiarazione sostitutiva assolve alla funzione del PUT (previsto dall'art.9 per le grandi opere soggette a VIA/AIA).

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	11 di 41

3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E TOPO-CARTOGRAFICO

3.1 DENOMINAZIONE E UBICAZIONE DEI SITI

3.1.1 Valle di Cadore

L'intervento in oggetto si colloca all'interno del territorio comunale di Valle di Cadore, interessando gli spazi interni e prossimi al centro abitato di Valle. L'ambito interessato dalle opere si sviluppa a partire dall'area centrale del tessuto urbano, in prossimità del municipio, attraversa quindi in galleria la porzione nord dell'abitato, fino a raggiungere la tratta stradale subito a monte dell'area residenziale. L'abitato si trova all'interno del sistema del Cadore, a quota di circa 850 m.



Figura 5 – Individuazione dell'area su ortofoto

L'ambito si colloca pertanto sul lato nord della valle del Boite, in corrispondenza del sistema vallivo che percorre da est a ovest, al centro l'area delle dolomiti cadorine, in prossimità del lago di Valle di Cadore.

L'abitato qui presente si è sviluppato storicamente in corrispondenza dell'area dove la vallata si riapre, con pendenze meno ripide, lungo la direttrice che connette la valle ampezzana con il sistema che corre poi all'interno del Cadore, verso est, e in direzione Belluno, verso sud.

La tratta viaria interessata dalle opere è quindi quella che si sviluppa all'interno del centro di Valle di Cadore, caratterizzata da una sezione molto ridotta per la presenza del tessuto urbano.

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	12 di 41

3.1.2 *Tai di Cadore*

L'intervento in oggetto si colloca all'interno del territorio comunale di Pieve di Cadore, in corrispondenza della frazione di Tai di Cadore. L'ambito interessato dalle opere si sviluppa a partire dalla tratta della SS 51 a valle dell'abitato di Tai, attraversa l'area a sud dell'abitato, fino a raggiungere la tratta stradale subito a monte dell'abitato della frazione. L'abitato si trova all'interno del sistema del Cadore, a quota di circa 850 m.




Figura 6 – Individuazione dell'area su ortofoto

L'ambito si colloca pertanto in prossimità della valle del Boite, in corrispondenza del sistema vallivo che percorre da est a ovest, al centro l'area delle dolomiti cadorine.

La località di Tai si è sviluppata in corrispondenza del punto di confluenza dei sistemi di comunicazione principali dell'area, e del territorio montano più ampio, situandosi in corrispondenza del punto di connessione tra l'asse che attraversa tutto il Cadore e la direttrice verso valle, e quindi la pianura veneta.

3.1.3 *San Vito di Cadore*

L'ambito territoriale di San Vito di Cadore presenta caratteristiche prevalentemente montane in un intervallo di quote altimetriche molto ampio: da 930 m s.l.m. nei pressi del confine comunale con Borca

SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 Documentazione integrativa – Procedura di VIA RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	XXXXXXXXXX
	Rev.	A
	Pag.	14 di 41




Figura 8 - Individuazione dell'area su ortofoto

Il progetto prevede la realizzazione di una bretella stradale che si stacca dalla S.S. 51 Alemagna all'altezza della località *La riva* e che si sviluppa, per complessivi 717 m di cui 290,40 m in galleria artificiale, lungo la sponda in destra idrografica del Torrente Boite fino a raggiungere, dopo aver attraversato il Torrente Bigontina, il piazzale adibito a parcheggio, posto in prossimità del cimitero comunale, in Via Parco.

3.2 ELABORATI GRAFICI DESCRITTIVI

Per la consultazione degli elaborati grafici descrittivi si rinvia agli allegati dei vari progetti.

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	14 di 41



Figura 8 - Individuazione dell'area su ortofoto

Provenendo da Belluno, il tracciato si stacca dalla SS51 a sud dell'ingresso di Cortina all'altezza dello svincolo attuale di Via Guardie Alpine (dove verrà realizzata una rotatoria) e si sposta verso la valle del Boite percorrendone il piede della sponda sinistra, in una fascia di versante compresa tra il limite della zona urbanizzata e il corso d'acqua. Il tracciato attraversa poi il Rio Bigontina (affluente di sinistra del Boite), poco a monte della confluenza, e quindi taglia lo sperone collinare che separa i due corsi d'acqua (zona del parcheggio del Cimitero dove verrà realizzata una seconda rotatoria). Attraversa quindi il Torrente Boite e termina con una rotatoria ai piedi della sponda destra del Boite stesso, in località Crignes.

3.2 ELABORATI GRAFICI DESCRITTIVI

Per la consultazione degli elaborati grafici descrittivi si rinvia agli allegati dei vari progetti.

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> <i>RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO</i>	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	15 di 41

4 INQUADRAMENTO URBANISTICO – ANALISI DEI VINCOLI

Per la consultazione dei vincoli che insistono sulle aree di progetto si rinvia ai piani di gestione delle terre e rocce da scavo delle singole varianti.

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> <i>RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO</i>	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	16 di 41

5 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO

Per l'inquadramento geologico e idrogeologico delle varianti si rimanda agli elaborati specialistici di progetto.

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	17 di 41

6 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE SUL SITO

Nel presente paragrafo si identificano le principali operazioni messe in atto per la realizzazione delle infrastrutture che determineranno la produzione di materiali terrigeni di risulta e/o altri materiali al fine di valutare, sin da questa fase, le opzioni gestionali applicabili ai materiali di risulta.

Le operazioni generanti materiali di risulta saranno le seguenti:

- scavo all'aperto e scotico;
- perforazioni, trivellazioni, palificazioni eseguiti con l'impiego di bentonite o cemento;
- scavo in galleria naturale senza consolidamento;
- scavo in galleria naturale con consolidamento;
- scavi di sbancamento o di fondazione per il raggiungimento del piano di posa;
- operazioni di normale pratica industriale.

6.1 OPERAZIONI DI NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

I materiali provenienti dai lavori per la realizzazione dell'infrastruttura che potranno essere gestiti - in ragione delle risultanze analitiche del piano di campionamento illustrato nel paragrafo che segue - in qualità di sottoprodotto potranno essere sottoposti, presso il sito di deposito intermedio (o, in alternativa, presso il sito di riutilizzo finale), ed in conformità con quanto individuato al co. 1, lettera c) dell'art 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. ad operazioni di *normale pratica industriale*, come definite ai sensi dell'art 1, co. 1, lettera p) e dall'allegato tecnico n. 3 del DM 10 agosto 2012, n. 161. In particolare, le operazioni di normale pratica industriale che dovranno essere effettuate sono le seguenti:

- la selezione granulometrica con la riduzione nel materiale da scavo, dei frammenti di vetroresina che saranno inglobati nello smarino proveniente dalla realizzazione dei tratti di galleria che richiederanno preconsolidamenti;
- la riduzione volumetrica, mediante macinazione, delle rocce provenienti dalla realizzazione dei tratti della galleria ove sarà necessario fare ricorso all'uso dell'esplosivo.

Le operazioni suddette, come previsto dall'allegato 3 al DPR 120/2017, sono configurabili in qualità di "normali pratiche industriali".

Entrambe le operazioni saranno effettuate al fine di rendere i materiali conformi da un punto di vista geotecnico nell'ottica di reimpiegare il materiale all'interno del cantiere per la realizzazione di rilevati, per il riutilizzo presso siti esterni e, infine, per l'utilizzo in processi produttivi, in sostituzione del materiale di cava.

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	18 di 41

6.2 BILANCIO DEI MATERIALI DI SCAVO

VARIANTE	QUANTITATIVI IN ESUBERO (+) O IN DIFETTO (-)
Attraversamento abitato di Tai di Cadore	+230.000 m ³
Attraversamento abitato di Valle di Cadore	+122.000 m ³
Attraversamento abitato di San Vito di Cadore	-70.000 m ³
Miglioramento viabilità di accesso di Cortina	+30.000 m ³
TOTALE SCAVI	+312.000 m³
POSSIBILE CONFERIMENTO DEI MATERIALI DI SCAVO IN ESUBERO	
Cava di Damos in Comune di Pieve di Cadore (BL)	240.000 m ³
Discarica I.S.E. in Comune di Perarolo di Cadore (BL)	10.000 m ³
Discarica I.S.E. in Comune di S. Stefano di Cadore (BL)	30.000 m ³
Ditta Superbeton S.p.a. in Comune di Volpago del Montello (TV)	230.000 m ³
TOTALE DISPONIBILITÀ PER STOCCAGGIO	510.000 m³

6.3 SITI DI CONFERIMENTO

Nel territorio della provincia di Belluno, dopo aver sentito gli uffici provinciali competenti, si riscontra, come sintetizzato nella tabella che segue, la possibilità di conferire il materiale per sistemazioni e ripristini ambientali e riempimenti (ai sensi del D.P.R. 120/2017) presso la Cava di Damos in Comune di Pieve di Cadore.

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	19 di 41



Figura 9 – Particolare deposito definitivo (Cava Damos) su ortofoto

Gestore	Ubicazione		Telefono	Cantiere	Distanza
	Indirizzo	Comune			
Cool Gessi S.r.l.	Loc. Damos	Pieve di Cadore	0438/400762	Valle di Cadore	~ 6 km
				San Vito di Cadore	~ 22 km
				Cortina	~ 31 km

Per tale sito è stata rilasciata un'autorizzazione al conferimento con una disponibilità volumetrica per stoccaggio definitivo di materiale pari a 240.000 m³; verrà realizzato il conferimento presso cava Damos del materiale proveniente dalle varianti "occidentali" (Valle di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina).

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	20 di 41




Figura 10 – Percorso da cantiere di Valle di Cadore al conferimento (Cava Damos)



Figura 11 - Percorso da cantiere di San Vito di Cadore al conferimento (Cava Damos)

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	21 di 41




Figura 12 - Percorso da cantiere di Cortina al conferimento (Cava Damos)

La variante di Tai di Cadore, invece, prevede un esubero di materiale proveniente dagli scavi pari a 230.000 m³ con caratteristiche compatibili con la Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 – Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, ossia la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A.

È previsto il conferimento del materiale di risulta presso la Ditta Superbeton S.p.a. in Comune di Volpago del Montello (TV), per il quale è stata rilasciata un'autorizzazione al conferimento con una disponibilità volumetrica per stoccaggio definitivo di materiale pari a 230.000 m³.

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	22 di 41



Figura 13 - Particolare deposito definitivo (Superbeton S.p.a.) su ortofoto

Gestore	Ubicazione		Telefono	Cantiere	Distanza
	Indirizzo	Comune			
Ditta Superbeton S.p.a.	Via Antiga	Volpago del Montello (TV)	0423/81402	Tai di Cadore	~ 100 km

Per tale sito è stata rilasciata un'autorizzazione al conferimento con una disponibilità volumetrica per stoccaggio definitivo di materiale pari a 230.000 m³; verrà realizzato il conferimento presso la Ditta Superbeton S.p.a. del materiale proveniente dalla variante di Tai di Cadore.

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	23 di 41




Figura 14 - Percorso da cantiere di Tai di Cadore al conferimento (Ditta Superbeton S.p.a.)

La variante di Cortina, prevede un esubero di materiale proveniente dagli scavi con caratteristiche compatibili con la Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 – Siti ad uso commerciale e industriale, ossia la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna B.

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	24 di 41

È previsto il conferimento del materiale di risulta presso la Discarica I.S.E. in Comune di Perarolo di Cadore (BL), per il quale è stata rilasciata un'autorizzazione al conferimento con una disponibilità volumetrica per stoccaggio definitivo di materiale pari a 10.000 m³.



Figura 15 - Particolare deposito definitivo (Discarica I.S.E. – Perarolo di Cadore) su ortofoto

Gestore	Ubicazione		Telefono	Cantiere	Distanza
	Indirizzo	Comune			
Discarica I.S.E.	Località Ansogne	Perarolo di Cadore (BL)	0435/71154	Cortina	~ 35 km

Per tale sito è stata rilasciata un'autorizzazione al conferimento con una disponibilità volumetrica per stoccaggio definitivo di materiale pari a 10.000 m³; verrà realizzato il conferimento presso la Discarica I.S.E. del materiale in colonna B proveniente dalla variante di Cortina.

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	25 di 41




Figura 16 - Percorso da cantiere di Cortina al conferimento (Discarica I.S.E. – Perarolo di Cadore)

Per quanto riguarda il materiale da demolizione dell'edificio presso Valle di Cadore e i materiali inquinanti eventualmente riscontrati durante le lavorazioni, si prevede il conferimento del materiale di risulta presso la Discarica I.S.E. per rifiuti speciali inerti in Comune di S. Stefano di Cadore (BL), per il quale è stata rilasciata un'autorizzazione al conferimento con una disponibilità volumetrica per stoccaggio definitivo di materiale pari a 30.000 m³.

Gestore	Ubicazione		Telefono	Cantiere
	Indirizzo	Comune		
Discarica I.S.E.	Località Coltrondo Basso	S. Stefano di Cadore (BL)	0435/71154	Cortina

Per tale sito è stata rilasciata un'autorizzazione al conferimento con una disponibilità volumetrica per stoccaggio definitivo di materiale pari a 30.000 m³.

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	26 di 41

7 PIANO DI CAMPIONAMENTO – INDAGINE E ANALISI

Le procedure di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) sono riportate nell'allegato 4 del **D.P.R.13 giugno 2017 n. 120** (ripreso qui di seguito): *Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 16 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 183, del 07/08/2017.*

I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo sono privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio sono condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm.

La concentrazione del campione è determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm).

Qualora si abbia evidenza di una contaminazione antropica anche del sopravaglio, le determinazioni analitiche sono condotte sull'intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm, e la concentrazione è riferita allo stesso.

In caso di terre e rocce provenienti da **scavi di sbancamento in roccia massiva**, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui all'articolo 4 del DPR 120/2017, la caratterizzazione ambientale è eseguita previa porfirizzazione dell'intero campione.

Il set di parametri analitici da ricercare è definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera.

Le terre e rocce da scavo, per acquisire la qualifica di sottoprodotti e non rifiuti, devono rispondere ai criteri stabiliti dall'art. 184-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, con le modalità procedurali stabilite all'art. 4 del regolamento: *Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.*

Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in Tabella 1, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare potrà essere modificata ed estesa in considerazione delle attività antropiche pregresse.

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	27 di 41

Arsenico	
Cadmio	
Cobalto	
Nichel	
Piombo	
Rame	
Zinco	
Mercurio	
Idrocarburi C>12	(*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Cromo totale	
Cromo VI	
Amianto	
BTEX (*)	
IPA (*)	

Tabella 1 – Set analitico minimale

A ciascuna delle varianti, costituenti i progetti in esame, si applicano le procedure di cui dagli artt. 8 agli artt. 19 del Titolo II, Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni.



Il prelievo dei campioni, finalizzato alla caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo, sarà effettuato nel rispetto di quanto disposto in *Allegato 2 al D.P.R. 120/2017 - Procedure di Campionamento in fase di progettazione – per le opere soggette a VIA/AIA*:



“Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento è effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato [...], salva diversa previsione del piano di utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, la tipologia di attività antropiche svolte nel sito; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia”.

Limitatamente alle varianti in progetto, in conformità all' ALLEGATO 9 al D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017, oltre ai prelievi superficiali presso gli imbocchi/svincoli che verranno eseguiti nell'ambito del presente incarico, si demanda alla fase esecutiva il prelievo di ulteriori campioni (almeno uno) sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento, non essendovi attualmente la possibilità di provvedere a tale campionamento.





Come illustrato in maniera dettagliata nella Relazione Tecnica di accompagnamento della campagna di prelievo di campioni ambientali a firma del Geol. David Pomarè Montin, in relazione alla lunghezza dei tracciati di progetto, si è eseguito il campionamento ogni 500 m lineari circa di tracciato, nelle aree di imbocco e uscita delle varianti, come illustrato nella figure seguenti. La profondità d'indagine è stata determinata in base alle profondità previste degli scavi.

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	28 di 41


VALLE DI CADORE				
	P1		P2	
QUOTA	840 m s.l.m.		859 m s.l.m.	
COORDINATE	Geografiche (WGS84)		Geografiche (WGS84)	
LATITUDINE	46.416463°		46.416158°	
LONGITUDINE	12.327507°		12.319704°	
				
CAMPIONI	P1_VALLE_C1	0.00 – 1.00 m	P2_VALLE_C1	0.00 – 1.00 m
	P1_VALLE_C2	1.00 – 2.00 m	P2_VALLE_C2	1.00 – 2.00 m



TAI DI CADORE				
	P1		P2	
QUOTA	820 m s.l.m.		850 m s.l.m.	
COORDINATE	Geografiche (WGS84)		Geografiche (WGS84)	
LATITUDINE	46.420687°		46.419371°	
LONGITUDINE	12.366352°		12.353051°	
				
CAMPIONI	P1_TAI_C1	0.00 – 1.00 m	P2_TAI_C1	0.00 – 1.00 m
	P1_TAI_C2	1.00 – 2.00 m	P2_TAI_C2	1.00 – 2.00 m

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	29 di 41

SAN VITO DI CADORE				
	P1		P2	
QUOTA	964 m s.l.m.		957 m s.l.m.	
COORDINATE	Geografiche (WGS84)		Geografiche (WGS84)	
LATITUDINE	46.451041°		46.453898°	
LONGITUDINE	12.210794°		12.205042°	
				
CAMPIONI	P1_S.VITO_C1	0.00 – 1.00 m	P2_S.VITO_C1	0.00 – 1.00 m
	P1_S.VITO_C2	1.00 – 3.00 m	P2_S.VITO_C2	1.00 – 3.00 m
	P1_S.VITO_C3	3.00 – Fondo scavo	P2_S.VITO_C3	3.00 – Fondo scavo
	P3		P4	
QUOTA	979 m s.l.m.		986 m s.l.m.	
COORDINATE	Geografiche (WGS84)		Geografiche (WGS84)	
LATITUDINE	46.4519808°		46.462424°	
LONGITUDINE	12.202204°		12.202009°	
				
CAMPIONI	P3_S.VITO_C1	0.00 – 1.00 m	P4_S.VITO_C1	0.00 – 1.00 m
	P3_S.VITO_C2	1.00 – 3.00 m	P4_S.VITO_C2	1.00 – 3.00 m
	P3_S.VITO_C3	3.00 – Fondo scavo	P4_S.VITO_C3	3.00 – Fondo scavo

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	30 di 41

P5		
QUOTA	1012 m s.l.m.	
COORDINATE	Geografiche (WGS84)	
LATITUDINE	46.467727°	
LONGITUDINE	12.204174°	
		
CAMPIONI	P5_S.VITO_C1	0.00 – 1.00 m
	P5_S.VITO_C2	1.00 – 3.00 m
	P5_S.VITO_C3	3.00 – Fondo scavo

CORTINA D'AMPEZZO				
		P1	P2	
QUOTA		1176 m s.l.m.		1178 m s.l.m.
COORDINATE		Geografiche (WGS84)		Geografiche (WGS84)
LATITUDINE		46.527470°		46.533804°
LONGITUDINE		12.2140317°		12.137112°
				
CAMPIONI	P1_CORTINA_C1	0.00 – 1.00 m	P2_CORTINA_C1	0.00 – 1.00 m
	P1_CORTINA_C2	1.00 – 2.00 m	P2_CORTINA_C2	1.00 – 2.00 m

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	31 di 41

In ogni caso il proponente nel Piano di utilizzo, potrà selezionare, tra le sostanze di cui alla precedente tabella, le «sostanze indicatrici»: queste consentono di definire in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

I risultati delle analisi sui campioni sono confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.

Le analisi chimico-fisiche sono condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.

Nell'impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione sono utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali.

Qualora per consentire le operazioni di scavo sia previsto l'utilizzo di additivi che contengono sostanze inquinanti non comprese nella citata tabella, il soggetto proponente fornisce all'istituto Superiore di Sanità (ISS) e all'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la documentazione tecnica necessaria a valutare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4 del DPR 120/2017.

L'ISS si esprime entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, previo parere dell'ISPRA. Il parere dell'istituto Superiore di Sanità è allegato al piano di utilizzo.

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	32 di 41

	A	B		
	Siti ad uso Verde pubblico e privato e residenziale (mg kg ⁻¹ espressi come ss)	Siti ad uso Commerciale e Industriale (mg kg ⁻¹ espressi come ss)		
	Composti inorganici			
1	Antimonio	10	30	
2	Arsenico	20	50	
3	Berillio	2	10	
4	Cadmio	2	15	
5	Cobalto	20	250	
6	Cromo totale	150	800	
7	Cromo VI	2	15	
8	Mercurio	1	5	
9	Nichel	120	500	
10	Piombo	100	1000	
11	Rame	120	600	
12	Selenio	3	15	
13	Composti organo-stannici	1	350	
14	Tallio	1	10	
15	Vanadio	90	250	
16	Zinco	150	1500	
17	Cianuri (liberi)	1	100	
18	Fluoruri	100	2000	
	Aromatici			
19	Benzene	0.1	2	
20	Etilbenzene	0.5	50	
21	Stirene	0.5	50	
22	Toluene	0.5	50	
23	Xilene	0.5	50	
24	Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23)	1	100	
	Aromatici policiclici (1)			
25	Benzo (a) antracene	0.5	10	
26	Benzo (a) pirene	0.1	10	
27	Benzo (b) fluorantene	0.5	10	
28	Benzo (k.) fluorantene	0.5	10	
29	Benzo (g, h, i) perilene	0.1	10	
30	Crisene	5	50	
31	Dibenzo (a, e) pirene	0.1	10	
32	Dibenzo (a, l) pirene	0.1	10	
33	Dibenzo (a, i) pirene	0.1	10	
34	Dibenzo (a, h) pirene	0.1	10	
35	Dibenzo (a, h) antracene	0.1	10	
36	Indenopirene	0.1	5	
37	Pirene	5	50	
38	Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34)	10	100	
	Alifatici clorurati cancerogeni (1)			
39	Clorometano	0.1	5	
40	Diclorometano	0.1	5	
41	Triclorometano	0.1	5	
42	Cloruro di Vinile	0.01	0.1	
43	1,2-Dicloroetano	0.2	5	
44	1,1 Dicloroetilene	0.1	1	
45	Tricloroetilene	1	10	
46	Tetracloroetilene (PCE)	0.5	20	
	Alifatici clorurati non cancerogeni (1)			
47	1,1-Dicloroetano	0.5	30	
48	1,2-Dicloroetilene	0.3	15	
49	1,1,1-Tricloroetano	0.5	50	
50	1,2-Dicloropropano	0.3	5	
51	1,1,2-Tricloroetano	0.5	15	
52	1,2,3-Tricloropropano	1	10	
53	1,1,2,3-Tetracloroetano	0.5	10	
	Alifatici alogenati Cancerogeni (1)			
54	Tribromometano (bromoformio)	0.5	10	
55	1,2-Dibromoetano	0.01	0.1	
56	Dibromoclorometano	0.5	10	
57	Bromodiclorometano	0.5	10	
	Nitrobenzeni			
58	Nitrobenzene	0.5	30	
59	1,2-Dinitrobenzene	0.1	25	
60	1,3-Dinitrobenzene	0.1	25	
61	Cloronitrobenzeni	0.1	10	
	Clorobenzeni (1)			
62	Monoclorobenzene	0.5	50	
63	Diclorobenzeni non	1	50	

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	33 di 41

	cancerogeni (1,2-diclorobenzene)			
64	Diclorobenzeni cancerogeni (1,4-diclorobenzene)	0.1	10	
65	1,2,4-triclorobenzene	1	50	
66	1,2,4,5-tetraclorobenzene	1	25	
67	Pentaclorobenzene	0.1	50	
68	Esaclorobenzene	0.05	5	
69	Fenoli non clorurati (1)			
70	Metilfenolo (o-, m-, p-)	0.1	25	
71	Fenolo	1	60	
	Fenoli clorurati (1)			
72	2-clorofenolo	0.5	25	
73	2,4-diclorofenolo	0.5	50	
74	2,4,6-triclorofenolo	0.01	5	
75	Pentaclorofenolo	0.01	5	
	Ammine Aromatiche (1)			
76	Anilina	0.05	5	
77	o-Anisidina	0.1	10	
78	m, p-Anisidina	0.1	10	
79	Difenilamina	0.1	10	
80	p-Toluidina	0.1	5	
	Sommatoria Ammine Aromatiche (da 73 a 77)	0.5	25	
	Fitofarmaci			
82	Alaclor	0.01	1	
83	Aldrin	0.01	0.1	
84	Atrazina	0.01	1	
85	α-esacloroesano	0.01	0.1	
86	β-esacloroesano	0.01	0.5	
87	γ-esacloroesano (Lindano)	0.01	0.5	
88	Clordano	0.01	0.1	
89	DDD, DDT, DDE	0.01	0.1	
90	Dieldrin	0.01	0.1	
91	Endrin	0.01	2	
	Diossine e furani			
	Sommatoria PCDD, PCDF (conversione T.E.)	1x10 ⁻⁵	1x10 ⁻⁴	
92	PCB	0.06	5	
	Idrocarburi			
94	Idrocarburi Leggeri C inferiore o uguale a 12	10	250	
95	Idrocarburi pesanti C superiore a 12	50	750	
	Altre sostanze			
96	Amianto	1000 (*)	1000 (*)	
97	Esteri dell'acido ftalico (ognuno)	10	60	

Tabella 2 – Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare [Tabella 1, allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. n. 152 del 2006]

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	34 di 41


7.1 CAMPIONAMENTO MARZO 2018

Nel caso in esame, i campioni sono stati studiati presso il SEA SRLS di Tolentino (MC), un laboratorio di prova accreditato (n°1642) secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 dall'ente di certificazione ACCREDIA.

I materiali oggetto di indagine sono stati prelevati dai punti dove in precedenza sono stati svolti i sondaggi a carotaggio continuo; nello specifico:


▪ VALLE DI CADORE

- Sondaggio SV1 → livello di profondità: 19,70 – 20,00 m;
- Sondaggio SV2 → livello di profondità: 29,80 – 30,00 m;
- Sondaggio SV3 → livello di profondità: 34,00 – 34,50 m.



▪ TAI DI CADORE

- Sondaggio T02 → livello di profondità: 24,50 – 24,80 m;
- Sondaggio T04 → livello di profondità: 35,00 – 35,30 m;
- Sondaggio T05 → livello di profondità: 30,00 – 30,30 m.



<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	35 di 41

I dati ottenuti sono riportati in termini di concentrazione riferita al campione secco a 105°C, passante al vaglio dei 2 mm e comprensivo dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm), come indicato da normativa.

La campagna di indagine svolta nel mese di marzo 2018 (con relativo esito) è riportata in allegato.

7.2 CAMPIONAMENTO SETTEMBRE 2018

Oltre alla campagna precedentemente riportata, è stato effettuato un ulteriore campionamento finalizzato alla caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo.

Tali prove hanno permesso di valutare, in aggiunta ai parametri analitici già determinati, anche la concentrazione di idrocarburi nel suolo e nel sottosuolo; nella campagna di marzo 2018, infatti, l'esposizione prolungata dei campioni non ha permesso di definire il livello di contaminazione a causa della volatilità di tali sostanze.

Il prelievo di campioni, finalizzato alla caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo, è stato effettuato nel rispetto di quanto disposto in Allegato 2 al D.P.R. 120/2017 – “*Procedure di Campionamento in fase di progettazione*” per le opere soggette a VIA/AIA:

“Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento è effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato [...], salva diversa previsione del piano di utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, la tipologia di attività antropiche svolte nel sito; in ogni caso è stato effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia”.

In relazione alla lunghezza delle tratte in progetto, si sono eseguiti una serie di campionamenti nelle aree di intervento, come specificato in precedenza. Un terzo campionamento sarà eseguito lungo il fronte di avanzamento dello scavo in galleria durante l'esecuzione dei lavori con riferimento alle modalità indicate dall'Allegato 9 al D.P.R. del 13 giugno 2017.

La profondità d'indagine è stata determinata in base alle profondità previste dagli scavi.

La caratterizzazione ambientale, in conformità con quanto prescritto all'Allegato 2 al D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017, è stata seguita mediante l'utilizzo di una trivella motorizzata (in figura). Tale trivella dotata di prolunghe di estensione variabile ha permesso di raggiungere la profondità massima di campionamento di 3 m, in accordo con quanto richiesto.

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	36 di 41



Figura 17 – Trivella motorizzata dotata di prolunghe

Per una corretta esecuzione del campionamento si è fatto uso di un telo (per depositare il terreno prelevato con la trivella), di un setaccio da 20 mm (per scartare la frazione grossolana maggiore di 2 cm) e di una spatola (per omogeneizzare e quartare l'aliquota di terreno da prelevare per garantire la massima rappresentatività del campione).

Una volta raggiunte le profondità di campionamento richieste, si è estratta la trivella e depositato sul telo la frazione di terreno prelevata dalle eliche fino a raggiungere un quantitativo sufficiente di materiale per il prelievo del campione.



Figura 18 – Aliquota di terreno prelevata con la trivella

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	37 di 41

Mediante l'utilizzo del setaccio, direttamente in campo, si è scartata la frazione grossolana maggiore di 2 cm, per poi procedere all'omogeneizzazione e alla quartatura mediante una spatola in modo da ottenere l'aliquota di terreno da sottoporre alle analisi di laboratorio.



Figura 19 – Esempio setacciatura e omogeneizzazione del campione



Figura 20 – Esempio quartatura del campione

I campioni prelevati sono stati prontamente etichettati, siglati, sigillati e spediti al laboratorio di analisi TecnoLab srl di Ortona (CH).

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> <i>RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO</i>	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	38 di 41

7.2.1 Descrizione dei campioni

Per la descrizione dei campioni prelevati, si rimanda alla Relazione Tecnica di accompagnamento della campagna di prelievo di campioni ambientali a firma del Geol. David Pomarè Montin (in allegato).

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	39 di 41

8 CONCLUSIONI

Il set di parametri analitici ricercati include tutte le sostanze minime definite da normativa ed elencate nella *Tabella 1* della presente relazione.

Campione	Ubicazione	Coordinate WGS84			Profondità del campione	Descrizione deposito
		Latitudine	Longitudine	Quota		
					<i>m s.l.m.</i>	<i>m dal p.c.</i>
P1_VALLE_C1	P1	46.416463°	12.327507°	840	0.00 – 1.00 m	Sabbia limosa con ghiaia da subarrotondata a spigolosa (2 – 30 mm)
P1_VALLE_C2					1.00 – 2.00 m	
P2_VALLE_C1	P2	46.416158°	12.319704°	859	0.00 – 1.00 m	Sabbia limosa con ghiaia da subarrotondata a spigolosa (2 – 40 mm)
P2_VALLE_C2					1.00 – 2.00 m	

Dalle analisi eseguite, tutti i campioni prelevati a Valle di Cadore risultano compatibili con la Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 – Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, ossia la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A.

Campione	Ubicazione	Coordinate WGS84			Profondità del campione	Descrizione deposito
		Latitudine	Longitudine	Quota		
					<i>m s.l.m.</i>	<i>m dal p.c.</i>
P1_TAI_C1	P1	46.420687°	12.366352°	820	0.00 – 1.00 m	Sabbia limosa con ghiaia da subarrotondata a spigolosa (2 – 40 mm)
P1_TAI_C2					1.00 – 2.00 m	
P2_TAI_C1	P2	46.419371°	12.353051°	850	0.00 – 1.00 m	Sabbia limosa con ghiaia da subarrotondata a spigolosa (2 – 30 mm)
P2_TAI_C2					1.00 – 2.00 m	

Dalle analisi eseguite, tutti i campioni prelevati a Tai di Cadore risultano compatibili con la Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 – Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, ossia la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A.

Campione	Ubicazione	Coordinate WGS84			Profondità del campione	Descrizione deposito
		Latitudine	Longitudine	Quota		
					<i>m s.l.m.</i>	<i>m dal p.c.</i>
P1_CORTINA_C1	P1	46,527470°	12,2140317°	1.176	0.00 – 1.00 m	Limo argilloso con sabbia e ghiaia fine (2 – 10 mm)
P1_CORTINA_C2					1.00 – 2.00 m	
P2_CORTINA_C1	P2	46,533804°	12,137112°	1.178	0.00 – 1.00 m	Sabbia e ghiaia da Subarrotondata a spigolosa (2 – 30 mm)
P2_CORTINA_C2					1.00 – 2.00 m	

- CAMPIONE P1 → I parametri determinati presentano una concentrazione inferiore alla concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo, indicati nell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 riferiti a siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale ed a siti ad uso commerciale ed industriale.

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	40 di 41

- **CAMPIONE P2** → I parametri determinati presentano una concentrazione inferiore alla concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo, indicati nell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 riferiti a siti ad uso commerciale ed industriale. Si evidenzia che il campione P2, raccolto in un'area interessata da numerosi rimaneggiamenti posta in prossimità del piazzale antistante il cimitero, presenta, nella porzione compresa tra -1 e -2 m, il solo valore relativo agli idrocarburi pesanti C>12 che sfiora il livello A.

Campione	Ubicazione	Coordinate WGS84			Profondità del campione m dal p.c.	Descrizione deposito	
		Latitudine	Longitudine	Quota			
				m s.l.m.			
P1_S.VITO_C1	P1	46.451041°	12.210794°	964	0.00 – 1.00 m	Sabbia limosa con ghiaia da subarrotondata a spigolosa (2 – 50 mm)	
P1_S.VITO_C2					1.00 – 3.00 m	Limo sabbioso con ghiaia da subarrotondata a spigolosa (2 – 50 mm)	
P1_S.VITO_C3					3.00 m – F.S.		
P2_S.VITO_C1	P2	46.453898°	12.205042°	957	0.00 – 1.00 m	Sabbia limosa con ghiaia da subarrotondata a spigolosa (2 – 50 mm)	
P2_S.VITO_C2					1.00 – 3.00 m		
P2_S.VITO_C3					3.00 m – F.S.		
P3_S.VITO_C1	P3	46.4519808°	12.202204°	979	0.00 – 1.00 m	Ghiaia da subarrotondata a spigolosa (2 – 40 mm) in abbondante matrice sabbioso-limosa	
P3_S.VITO_C2					1.00 – 3.00 m		
P3_S.VITO_C3					3.00 m – F.S.		
P4_S.VITO_C1	P4	46.462424°	12.202009°	986	0.00 – 1.00 m	Sabbia limosa con ghiaia da subarrotondata a spigolosa (2 – 50 mm)	
P4_S.VITO_C2					1.00 – 3.00 m		
P4_S.VITO_C3					3.00 m – F.S.		
P5_S.VITO_C1	P5	46.467727°	12.204174°	1.012	0.00 – 1.00 m	Sabbia limosa con ghiaia da subarrotondata a spigolosa (2 – 50 mm)	
P5_S.VITO_C2					1.00 – 3.00 m		
P5_S.VITO_C3					3.00 m – F.S.		

Dalle analisi eseguite, tutti i campioni risultano compatibili con la Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 – Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, ossia la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A.

Le terre e rocce da scavo così come definite ai sensi del sopracitato decreto sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e, nel corso di processi di produzione industriale, in sostituzione dei materiali di cava.

<i>SS. 51 'DIALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> <i>RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO</i>	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	41 di 41

ALLEGATI: AUTORIZZAZIONI DEI SITI DI CONFERIMENTO

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> <i>RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO</i>	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	

CAVA DI DAMOS



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

RECINTO
GEOLOGICO
FORNITURA

24 GEN. 2017

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
genzia entrate
00028909 00000FF7 W08MY001
00042745 23/01/2017 11:31:19
4578-00088 D9D925452690A4B4
IDENTIFICATIVO : 01132097970616



DECRETO N. 07 DEL 18 GEN. 2017

OGGETTO: Ditta Damos s.r.l. - Cava di gesso, denominata "DAMOS" e sita in Comune di Pieve di Cadore (BL).
Autorizzazione con D.G.R. n. 1953 del 28.10.2013.
Approvazione variante non sostanziale riguardante la modifica della conformazione finale di parte della cava, previo apporto di terre e rocce da scavi.
(L.R. 44/82 – D.G.R. 652/07).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento autorizza la variante non sostanziale riguardante una modifica della conformazione finale di parte della cava, previo apporto di terre e rocce da scavi, nella cava "Damos" in Comune di Pieve di Cadore (BL).

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

VISTA la D.G.R. n. 1953 del 28.10.2013, con la quale la ditta Damos s.r.l. è stata autorizzata ad ampliare la cava di gesso, denominata "DAMOS" e sita in Comune di Pieve di Cadore (BL);

VISTA l'istanza in data 28.06.2016 acquisita al protocollo n. 257301 del 01.07.2016, con la quale la ditta ha chiesto di modificare in variante non sostanziale il progetto di ricomposizione ambientale;

- PRESO ATTO che al riguardo, dalla documentazione a corredo dell'istanza, emerge, in sintesi, che:
- la variante interessa una porzione di circa 10.000 mq, interna all'attuale depressione di cava, che risulta già parzialmente riempita con materiale sterile della cava medesima;
 - l'intervento proposto prevede un modesto innalzamento, mediamente di un paio di metri, della superficie sommitale del rilevato realizzato con il materiale di scopertura, previo apporto di circa 23.500 mc di materiale proveniente da scavi e in possesso dei requisiti di qualità ambientale previsti dal D.Lgs. 152/2006;
 - il nuovo assetto morfologico comporterà conseguentemente una riduzione della profondità dell'avvallamento finale;
 - la superficie finale oggetto di rimodellamento sarà conformata a ripiano con modesta inclinazione (5-7°) verso valle e provvista delle opere accessorie funzionali alla raccolta ed al deflusso delle acque meteoriche verso il collettore principale ubicato in prossimità dell'ingresso della cava;
 - la durata dello specifico intervento viene stimata in circa 2 anni, considerate le attuali disponibilità di materiale proveniente dalla zona;

CONSIDERATO quindi che la variante proposta prevede soltanto un modesto adeguamento morfologico della conformazione finale della cava, limitatamente ad una porzione interna all'area di cava;

CONSIDERATO, inoltre, che verrebbero utilizzate a tal fine terre e rocce provenienti da scavi, ne consegue un beneficio a scala locale per l'opportunità di poter collocare in cava i materiali derivanti da

18 GEN. 2017

07

Mod. A - originale - D.G.R.

sbancamenti per la realizzazione di opere edili e da dissesti idrogeologici, per un volume pari a quello previsto dal progetto di variante, che, altrimenti, verrebbero conferiti presso siti più distanti e, quindi, con aggravio dei costi e degli impatti ambientali;

- RILEVATO che l'area di cava è assoggettata al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lettera g), del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, per la presenza di zona boscata;
- VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
- VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44;
- VISTA la D.G.R. 20.03.2007, n. 652;
- VISTA la documentazione presentata a corredo dell'istanza;
- VISTA la relazione paesaggistica a firma di tecnico abilitato, acquisita al protocollo della Regione n. 257301 del 01.07.2016, dalla quale emerge che l'intervento proposto, pur nelle trasformazioni che intende eseguire, è adatto ai caratteri dei luoghi, non produce danni al funzionamento territoriale non abbassa la qualità paesaggistica, ritenendo quindi l'intervento compatibile con i valori paesaggistici espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona;
- VISTA la relazione tecnica illustrativa datata 29.08.2016 e redatta dall'Unità Organizzativa Geologia e dall'Unità Organizzativa Pianificazione Ambientale, dalla quale si evince che la variante risulta compatibile con i valori paesaggistici espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona e che si propone il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, con la seguente prescrizione:
- *procedere al previsto riporto di materiale per stralci successivi, provvedendo al progressivo rinverdimento delle superfici finali;*
- VISTA la nota n. 340004 in data 09.09.2016, con la quale è stata trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di VE-BL-PD-TV, la documentazione a corredo dell'istanza congiuntamente alla relazione tecnica illustrativa di cui al 7° comma – art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, ai fini dell'espressione del parere preventivo e vincolante del Soprintendente ai sensi del 5° comma del citato articolo, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- RILEVATO che risulta trascorso inutilmente sia il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento degli atti, assegnato al Soprintendente per il previsto parere ai sensi del comma 8° del citato articolo 146, sia il termine di 60 giorni dalla stessa data, stabilito dal successivo comma, affinché l'Amministrazione possa provvedere, in ogni caso, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- VISTA la dichiarazione di non necessità alla procedura di V.Inc.A. acquisita al prot. n. 257301 del 01.07.2016;
- CONSIDERATO che la variante in esame non prevede alcun incremento né delle superfici della cava e di cava (area di scavo) né del volume del materiale utile e che pertanto trattasi di variante non sostanziale di cui al punto 7) dell'Allegato A della D.G.R. n. 652/2007;
- RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione della variante non sostanziale relativa alla modifica del rimodellamento finale della parte interna alla depressione della cava parzialmente riempita con materiale sterile della cava;
- CONSIDERATO che, per quanto sopra, si può procedere anche al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che costituisce atto autonomo e presupposto per l'autorizzazione ai fini minerari, dando atto che la variante risulta compatibile con il vincolo paesaggistico esistente;
- VISTO l'art. 28, comma 2, della L. R. 10 gennaio 1997, n. 1;
- VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06.12.2016 riguardante specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'art. 13 della L.R. 4/2016;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale, n. 95 del 20.1.1998;
- VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi dei punti 6) e 7) dell'Allegato alla DGR n. 652/2007, alla ditta Damos s.r.l., con sede in Belluno (BL), Via Cavarzano, n. 2, per i motivi di cui in premessa, le opere costituenti variante non sostanziale al progetto di coltivazione autorizzato con D.G.R. n. 1953 del 28.10.2013, per la cava di gesso, denominata "DAMOS" e sita in Comune di Pieve di Cadore (BL), come rappresentate nella documentazione di seguito dettagliata:

Documentazione acquisita al protocollo n. 257301 in data 01.07.2016

- 1 Tav. A – Relazione Tecnico illustrativa
- 2 Tav. A1 – Inquadramento geografico
- 3 Tav. A2 – Planimetria Stato di fatto
- 4 Tav. A3 – Planimetria variante non sostanziale
- 5 Tav. A4 - Sezioni ragguagliate
- 6 Tav. A5 – Planimetria Stato Finale ricomposto
- 7 Tav. B - Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza
- 8 Tav. C - Relazione Paesaggistica

Documentazione acquisita al prot. n. 351334 in data 19.09.2016

- 9 Piano Gestione Rifiuti di Estrazione

2. di autorizzare alla medesima ditta, sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e per i motivi in premessa indicati, le opere di cui al punto 1., dando atto che il progetto di coltivazione, così come modificato con la variante non sostanziale di cui al precedente punto 1. e con le prescrizioni stabilite a successivo punto 5., mantiene la compatibilità con il vincolo paesaggistico D.lgs. 42/2004 esistente sull'area di cava;

3. di disporre che l'autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, in sintonia con le statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. 44/82, è efficace per anni 5 (cinque) e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all'autorizzazione mineraria rilasciata con D.G.R. n. 1953 del 28.10.2013;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza per i beni ambientali, ai sensi del 11° comma del citato art. 146, nonché al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Segretariato Regionale per il Veneto;


5. di fare obbligo alla ditta di procedere al previsto riporto di materiale per stralci successivi, provvedendo al progressivo rinverdimento delle superfici finali;

6. di stabilire che il presente decreto, fintanto efficace, modifica ed integra la D.G.R. n. 1953 del 28.10.2013 di autorizzazione alla coltivazione della cava;

7. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00), che la ditta è tenuta a versare, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, alla Tesoreria regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto – Servizio di Tesoreria;

8. di disporre l'invio del presente decreto al Sindaco del Comune di Pieve di Cadore e alla Provincia di Belluno, nonché la pubblicazione dello stesso nel B.U.R. del Veneto;

9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.


PUIATTI

fb

L'incaricato per l'istruttoria
p.m. Franco Benvegnù



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



DECRETO N. 68 DEL - 6 MAR. 2018

OGGETTO: Ditta Cool Gessi s.r.l. - Cava di gesso, denominata "DAMOS" e sita in Comune di Pieve di Cadore (BL).
Autorizzazione con D.G.R. n. 1953 del 28.10.2013.
Approvazione variante non sostanziale riguardante la modifica della conformazione finale di parte della cava, previo apporto di terre e rocce da scavi.
(L.R. 44/82 - D.G.R. 652/07).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento autorizza la variante non sostanziale riguardante una modifica della conformazione finale di parte della cava "Damos" in Comune di Pieve di Cadore (BL), previo apporto di terre e rocce da scavi provenienti dai cantieri sulla SS 51 per migliorare la viabilità di accesso a Cortina per i campionati mondiali di sci del 2021.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

- VISTA la D.G.R. n. 1953 del 28.10.2013, con la quale è stato autorizzato l'ampliamento della cava di gesso, denominata "DAMOS" e sita in Comune di Pieve di Cadore (BL);
- VISTO il decreto n. 7 del 18.01.2017 con il quale è stata autorizzata, in variante non sostanziale del progetto di ricomposizione ambientale, una modesta modifica della conformazione finale con ulteriore riporto di materiale, su di una porzione di circa 10.000 mq interna all'attuale depressione di cava e già interessata dal riporto di materiale sterile;
- VISTA l'istanza in data 31.08.2017 acquisita al protocollo n. 366283 del 31.08.2017, con la quale la ditta Cool Gessi s.r.l. ha chiesto una nuova modifica in variante non sostanziale del progetto di ricomposizione ambientale;
- PRESO ATTO che al riguardo, dalla documentazione a corredo dell'istanza, emerge, in sintesi, che:
- la variante interessa una porzione di circa 20.700 mq, interna all'attuale depressione di cava, che risulta già parzialmente riempita con materiale sterile della cava medesima e già in parte interessata dai lavori di riporto previsti con il decreto n. 7/2017;
 - l'intervento proposto prevede il progressivo incremento degli spessori del riporto a partire dall'attuale quota del limite a valle, fino ad un massimo di 40 metri in corrispondenza del fronte già ricomposto a monte, in modo da creare nell'ambito di cava interessato una conformazione finale a pendio a forma di dosso, con inclinazione mediamente inferiore a 25° lungo la direzione di massima pendenza, che andrà a raccordarsi ad una quota intermedia della scarpata già ricomposta lungo il limite a monte, mentre in corrispondenza della scarpata lungo il fianco NE, viene prevista la formazione di un modesto impluvio;
 - il nuovo assetto morfologico comporterà conseguentemente una significativa riduzione della profondità dell'avvallamento finale;
 - la superficie finale oggetto di rimodellamento sarà conformata a ripiano con modesta inclinazione (5-7°) verso valle e provvista delle opere accessorie funzionali alla raccolta ed al deflusso delle acque meteoriche verso il collettore principale ubicato in prossimità dell'ingresso della cava. In particolare, sulla superficie di neoformazione saranno realizzati

dei modesti ripiani, larghi un paio di metri e provvisti di cunette rivestite con conci lapidei, al fine di migliorare la stabilità e intercettare le acque di ruscellamento per convogliarle nella rete principale di deflusso. Tali ripiani saranno collegati tra loro da una pista forestale di servizio;

- la superficie di neoformazione verrà progressivamente sottoposta a rinverdimento, previa semina a spaglio di essenze erbacee e, in gran parte, soggetta ad impianto di specie forestali, secondo le modalità e con l'utilizzo delle tipologie previste dal progetto autorizzato con D.G.R. n. 1953/2013;

CONSIDERATO che l'intervento si inserisce all'interno delle opere riguardanti il Piano straordinario degli investimenti da parte di ANAS per migliorare la viabilità di accesso a Cortina 2021 con la realizzazione, in particolare, di 4 varianti per l'attraversamento di altrettanti centri abitati;

CONSIDERATO che la variante proposta consente di poter collocare in cava parte dei materiali derivanti da sbancamenti previsti nell'ambito degli interventi di ANAS, che, altrimenti, verrebbero conferiti presso siti lontani dai luoghi dei lavori e, quindi, con aggravio dei costi e degli impatti ambientali;

PRESO ATTO che il quantitativo di terre e rocce da scavo che la ditta prevede di utilizzare è stato stimato in un ulteriore volume di 218.000 mc circa, da apportare in cava in un periodo di 2 anni dall'inizio dei lavori nei cantieri stradali;

RILEVATO che l'area di cava risulta esterna ai siti della rete Natura 2000;

VISTA la dichiarazione a firma di tecnico abilitato, acquisita al prot. n. 366283 in data 31.08.2017, con la quale si attesta che non risulta necessaria la valutazione di incidenza;

RILEVATO che l'intervento non comporta alcuna maggior escavazione rispetto al progetto autorizzato, ma soltanto una modifica del programma di ricomposizione ambientale all'interno dell'area di cava autorizzata;

CONSIDERATO, che secondo le nuove disposizioni in materia di V.Inc.A., di cui alla D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017, l'intervento rientra nelle fattispecie di cui al punto 2. - "modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza" del paragrafo 2.2 dell'All. A alla citata deliberazione;

RILEVATO che l'area di cava è assoggettata al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lettera g), del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, per la presenza di zona boscata;

VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44;

VISTA la D.G.R. 20.03.2007, n. 652;

VISTA la documentazione presentata a corredo dell'istanza;

VISTA la relazione paesaggistica a firma di tecnico abilitato, acquisita al protocollo della Regione n. 366283 del 31.08.2017, dalla quale emerge che l'intervento proposto, pur nelle trasformazioni che intende eseguire, è adatto ai caratteri dei luoghi, non produce danni al funzionamento territoriale non abbassa la qualità paesaggistica, ritenendo quindi l'intervento compatibile con i valori paesaggistici espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona;

VISTA la relazione tecnica illustrativa datata 16.10.2017 e redatta dall'Unità Organizzativa Geologia e dall'Unità Organizzativa Pianificazione ambientale paesaggistica e RER, dalla quale si evince che la variante prevede di ospitare un maggior quantitativo di terre e rocce da scavo necessario al fine di soddisfare le esigenze del cantiere ANAS relativo ai lavori della SS 51, nell'ambito dei lavori per il "Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021" e, inoltre, che non sono previste nuove escavazioni né ampliamenti. Pertanto detta variante viene ritenuta compatibile con i valori paesaggistici espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona, proponendo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, con le seguenti prescrizioni:

- *procedere al previsto riporto di materiale, per quanto possibile, per strati successivi, adeguatamente compattati, e provvedendo al graduale e tempestivo rinverdimento delle superfici finali di neoformazione.*
- *porre particolare cura alla predisposizione ed al mantenimento in efficienza delle opere relative alla regimazione idraulica, ancorché temporanee, al fine di evitare o mitigare i fenomeni erosivi e/o dissesti sulle superfici acclivi, nonché per ridurre le portate idriche nei collettori principali in caso di eventi piovosi significativi;*

VISTA la nota n. 441531 in data 24.10.2017, con la quale è stata trasmessa alla Soprintendenza per i

Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di VE-BL-PD-TV, la documentazione a corredo dell'istanza congiuntamente alla relazione tecnica illustrativa di cui al 7° comma – art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, ai fini dell'espressione del parere preventivo e vincolante del Soprintendente ai sensi del 5° comma del citato articolo, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

- RILEVATO che risulta trascorso inutilmente sia il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento degli atti, assegnato al Soprintendente per il previsto parere ai sensi del comma 8° del citato articolo 146, sia il termine di 60 giorni dalla stessa data, stabilito dal successivo comma, affinché l'Amministrazione possa provvedere, in ogni caso, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- CONSIDERATO che la variante in esame non prevede alcun incremento né delle superfici della cava e di cava (area di scavo) né del volume del materiale utile e che pertanto trattasi di variante non sostanziale di cui al punto 7) dell'Allegato A della D.G.R. n. 652/2007;
- RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione della variante non sostanziale relativa alla modifica del rimodellamento finale limitatamente ad una porzione interna alla depressione della cava;
- RITENUTO, altresì, di annullare il decreto n. 27 del 30.01.2018 in quanto erroneamente intestato alla ditta Damos s.r.l., che, a seguito del decreto n.130 del 24.03.2017, non risulta più titolare dell'autorizzazione a coltivare la cava "DAMOS";
- CONSIDERATO che, per quanto sopra, si può procedere anche al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che costituisce atto autonomo e presupposto per l'autorizzazione ai fini minerari, dando atto che la variante risulta compatibile con il vincolo paesaggistico esistente;
- CONSIDERATO che in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), come modificato con D.Lgs. 153/2014, si dà atto che, a seguito di richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 alla banca dati nazionale antimafia, in data 06.11.2017 è stata rilasciata comunicazione di non sussistenza di cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011, relativamente alla ditta Cool Gessi s.r.l. ed ai soggetti interessati;
- VISTO l'art. 28, comma 2, della L. R. 10 gennaio 1997, n. 1;
- VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06.12.2016 riguardante specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'art. 13 della L.R. 4/2016;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale, n. 95 del 20.1.1998;
- VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi dei punti 6) e 7) dell'Allegato alla DGR n. 652/2007, alla ditta Cool Gessi s.r.l., con sede in San Vendemiano (TV), via Friuli n.7, per i motivi di cui in premessa, le opere costituenti variante non sostanziale al progetto di coltivazione autorizzato con D.G.R. n. 1953 del 28.10.2013, per la cava di gesso, denominata "DAMOS" e sita in Comune di Pieve di Cadore (BL), come rappresentate nella documentazione di seguito dettagliata:

Documentazione acquisita al protocollo n. 366283 in data 31.08.2017

- 1 Tav. A – Relazione Tecnico illustrativa
- 2 Tav. A1 – Inquadramento geografico
- 3 Tav. A2 – Planimetria Stato di Fatto
- 4 Tav. A3 – Planimetria Stato finale
- 5 Tav. A4.1 - Sezioni ragguagliate 2÷5
- 6 Tav. A4.2 – Sezioni ragguagliate 10÷13
- 7 Tav. A5 – Planimetria Sistemazione Ambientale
- 8 Tav. B - Relazione Paesaggistica
- 9 Tav. C - Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza
- 10 Tav. D - Piano di gestione dei rifiuti di estrazione

Documentazione acquisita al prot. n. 386068 in data 15.09.2017

- 11 Tav. A6 – Planimetria comparativa (Area di scavo – Area deposito terre e rocce di scavo – Discarica rsu bonificata)

2. di autorizzare alla medesima ditta, sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e per i motivi in premessa indicati, le opere di cui al punto 1., dando atto che il progetto di coltivazione, così come modificato con la variante non sostanziale di cui al precedente punto 1. e con le prescrizioni stabilite ai

successivi punti 6. e 7., mantiene la compatibilità con il vincolo paesaggistico D.lgs. 42/2004 esistente sull'area di cava;

3. di disporre che l'autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, in sintonia con le statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. 44/82, è efficace per anni 5 (cinque) e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all'autorizzazione mineraria rilasciata con D.G.R. n. 1953 del 28.10.2013;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza per i beni ambientali, ai sensi del 11° comma del citato art. 146;

5. di annullare, per i motivi di cui in premessa, il decreto n. 27 del 30.01.2018;

6. di fare obbligo alla ditta di procedere al previsto riporto di materiale, per quanto possibile, per strati successivi, adeguatamente compattati, provvedendo al graduale e tempestivo rinverdimento delle superfici finali di neoformazione;

7. di fare obbligo alla ditta di porre particolare cura alla predisposizione ed al mantenimento in efficienza, delle opere di regimazione idraulica, ancorché temporanee, al fine di evitare o mitigare i fenomeni erosivi e/o dissesti sulle superfici acclivi, nonché per ridurre le portate idriche nei collettori principali in caso di eventi piovosi significativi;

8. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:

- il terreno vegetale ed il materiale sterile derivanti dalla scopertura del giacimento, da utilizzarsi nella ricomposizione morfologica del sito, dovranno presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito, ai sensi della D.G.R. n. 1987/2014;

- la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica prevista dalla variante di cui al decreto n. 7/2017 e da quella di cui al punto 1. del presente decreto, terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità alla D.G.R. n. 1987/2014;

- la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall'esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell'ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell'allegato A alla DGR 761/2010;

- il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate all'Unità Organizzativa Geologia ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;

9. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00), che la ditta è tenuta a versare, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, alla Tesoreria regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto – Servizio di Tesoreria;

10. di disporre l'invio del presente decreto al Sindaco del Comune di Pieve di Cadore e alla Provincia di Belluno, nonché la pubblicazione dello stesso nel B.U.R. del Veneto;

11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Marco PUIATTI

fb
L'incaricato per l'istruttoria
p.m. Franco Benvegnù

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa Geologia
Ing. Michele Antonello

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> <i>RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO</i>	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	

DITTA SUPERBETON S.P.A.



PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Ecologia e Ambiente

Prot. N° 2013/0137166

Treviso, 30/12/2013

Pratica. N° 2013/2533

Resp. Procedimento: Michela Milan (0422 656777)

Resp. Istruttoria: Francesco De Angelis (0422656959)

Michela laconcig (0422 656951)

inviato tramite P.E.C.
superbeton@legalmail.gruppogrigol
in.it



SPETT. SUPERBETON SPA
VIA IV NOVEMBRE 18
31058 SUSEGANA (TV)

e p.c.

inviato tramite P.E.C.
protocollo@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.
via Matteotti, 27
35100 PADOVA (PD)

inviato tramite P.E.C.
daptv@pec.arpav.it

Spett.le A.R.P.A.V.
OSSERVATORIO REGIONALE SUI RIFIUTI
Via Santa Barbara, 5/a
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.
volpago@pec.comunevolpago.it

Al Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO
Piazza Ercole Bottani 4
31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)

inviato tramite P.E.C.
protocollo.generale@pec.regione.v
eneto.it

Alla REGIONE VENETO
Direzione Regionale Tutela Ambiente
Palazzo Linetti-Calle Priuli Cannaregio, 99
30121 VENEZIA (VE)


OGGETTO: Ditta Superbeton S.p.a., Comune di Volpago del Montello. Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi. Rinnovo autorizzazione all'esercizio. D.Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000.

Si trasmette, in allegato, il decreto relativo all'oggetto.

Si ricorda che, secondo le disposizioni definite nell'introduzione all'allegato D al D.Lgs. n. 152/2006, lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al CER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile ad un CER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale.

Si rammenta inoltre che i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo e che la ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, come previsto dall'art. 28 comma 23, della L.R. 3/2000.

Si informa, altresì, che avverso il citato decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione.



PROVINCIA DI TREVISO


SETTORE Ecologia e Ambiente

Il Sig. Sindaco in indirizzo è invitato ad esporre all'albo copia del presente provvedimento.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
dott.ssa Elisabetta Perona

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



PROVINCIA DI TREVISO



Atto TOAYRW

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 669/2013 Data 23/12/2013

N. Protocollo 136610/2013

Oggetto: Ditta SuperBeton S.p.A., Comune di Volpago del

Montello. Impianto di recupero di rifiuti non

pericolosi. Rinnovo autorizzazione all'esercizio.

D.Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000 -

IL DIRIGENTE

VISTO il D.D.P. n. 381 del 31/05/2006 con cui la ditta

Ditta SuperBeton S.p.A. (C.F./P.IVA 01848280267), con sede

legale in comune di Susegana, loc. Ponte della Priula, via

IV Novembre, n.18, è stata autorizzata fino al 31/12/2013,

ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, alla

gestione dell'impianto di recupero rifiuti speciali non


pericolosi sito in comune di Volpago del Montello, località

Belvedere, catastralmente individuato al Foglio n. 30, parte

dei mappali 50, 52, 53, 314 (ex mappale 65), 97, 102, 103,

108, 109, 135, 136, collocato all'interno di un'area

interessata alla coltivazione di una cava di ghiaia



PROVINCIA DI TREVISO

denominata "Cava Bombarda", di titolarità della Ditta

Bombarda Autotrasporti S.n.c.;

VISTA la richiesta della ditta del 18/06/2013, assunta al

prot. n. 70499 del 21/06/2013, per il rinnovo

dell'autorizzazione all'esercizio di cui sopra, senza

apportare modifiche;

DATO ATTO che risulta attualmente in corso un procedimento

di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi

dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, finalizzato a

realizzare una modifica sostanziale dell'impianto in

argomento, che prevede un incremento dei quantitativi di

materiale inerte trattabile presso l'impianto con la

realizzazione di interventi migliorativi di gestione

ambientale;

VISTA la D.G.R.V. n. 2265 del 28/07/2009, con la quale la

Regione Veneto ha autorizzato la Ditta Bombarda

Autotrasporti S.n.c. alla variante della coltivazione della

cava nella quale insiste l'impianto in parola, con

conclusione dei lavori di coltivazione e sistemazione

ambientale entro il 31/12/2020;

RITENUTO, per quanto sopra, che l'impianto di trattamento

di rifiuti debba cessare l'attività entro il 30/06/2020, al

fine di consentire la completa dismissione entro il

31/12/2020, in conformità al sopracitato provvedimento

regionale di sistemazione ambientale, salvo variazioni



PROVINCIA DI TREVISO

delle modalità di ricomposizione della cava o proroghe di coltivazione della stessa;

VISTA la documentazione presentata dalla ditta con nota del 19/12/2013, assunta al prot. n. 135507 del 19/12/2013, a seguito delle integrazioni richieste da questa Amministrazione con nota del 09/12/2013;

VISTO che, con nota assunta al prot. n. 98969 del 07/09/2012, la ditta ha presentato la documentazione tecnica in relazione all'adeguamento dell'impianto al Piano di tutela delle acque/2009;


CONSIDERATO che il progetto di adeguamento al Piano di tutela delle acque riguarda tutti gli impianti presenti sull'area di cava e che quindi lo stesso verrà approvato con apposito successivo provvedimento riguardante la gestione complessiva delle acque sull'intera area di cava;

VISTA la D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011, come modificata dalla D.G.R.V. n. 1543 del 31/07/2012, dalla D.G.R.V. n. 346 del 19/03/2013 e dalla D.G.R.V. n. 1489 del 12/08/2013 in materia di garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la ditta ha in essere le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza RC Inquinamento n. 274614552 della società Assicurazioni Generali S.p.a.;

b) fideiussione assicurativa n. 264614649 della società Assicurazioni Generali S.p.a., con validità fino al




PROVINCIA DI TREVISO

30/06/2014	e	importo	pari	a	Euro	360.000
(trecentosessantamila/00);						
ATTESO che gli importi delle garanzie finanziarie sono						
attualmente previsti nella seguente misura:						
a) la polizza RC inquinamento deve avere un massimale						
assicurato pari a Euro 3.000.000,00;						
b) la fideiussione deve essere determinata nella misura di						
200 Euro/t per i rifiuti non pericolosi, con la riduzione a						
30 Euro/t per i rifiuti inerti di cui ai CER ricompresi al						
punto 7 dell'Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5/02/1998;						
DATO ATTO che la ditta è autorizzata a ricevere sia rifiuti						
per i quali si deve applicare l'importo unitario ridotto di						
30 €/t che rifiuti per i quali si deve applicare l'importo						
unitario di 200 €/t, fermo restando l'obbligo della stipula						
della polizza RC Inquinamento di cui sopra;						
ATTESO che la ditta ha fornito indicazioni in merito ai						
quantitativi massimi di rifiuti depositabili in impianto e						
alle modalità di separazione delle tipologie di rifiuti						
soggette a differente importo della fideiussione;						
PRESO ATTO che la D.G.R.V. n. 1489 del 12/08/2013 impone di						
adeguare le garanzie finanziarie in essere entro il						
31/01/2014 o in coincidenza con la prima modifica del						
provvedimento autorizzativo;						
ATTESO che nel corso della conferenza dei servizi convocata						
per il rinnovo dell'autorizzazione in data 02/12/2013 sono						



PROVINCIA DI TREVISO



stati illustrati alla ditta i contenuti del presente provvedimento di rinnovo, in adeguamento alla subentrata normativa ambientale e in recepimento della distinta gestione delle tipologie di rifiuti ricevibili presso l'impianto soggette a diversi importi unitari per il calcolo della fideiussione;

VISTI il D.Lgs. n. 152/2006 e la L.R. n. 3/2000;

VISTO il D.M. 5/02/1998;


VISTI la L.R. 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque 2009 come modificato dalla DGRV 842 del 15/05/2012, la Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La ditta SuperBeton S.p.a., con sede legale in Via IV Novembre in comune di Susegana, loc. Ponte della Priula (TV), (C.F./P.IVA 01848280267), è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Volpago del Montello (TV), in località



PROVINCIA DI TREVISO

Belvedere su un'area catastalmente identificata al foglio n. 30, parte dei mappali 50, 52, 53, 314 (ex mappale 65), 97, 102, 103, 108, 109, 135, 136. La presente autorizzazione ha validità fino al 31/06/2020. In ogni caso l'eventuale cessazione dell'attività di coltivazione della cava stabilita da provvedimenti della Regione Veneto determina la decadenza della presente autorizzazione e l'obbligo per la ditta di dar corso all'attuazione del Piano di sistemazione ambientale previsto dai provvedimenti regionali.

L'efficacia dell'autorizzazione alla ricezione e al trattamento di rifiuti viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non vi sia valido titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'impianto.

ART. 2 - Il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006:

a) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti;

b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse derivanti dall'attività di recupero rifiuti.

ART. 3 - L'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle



PROVINCIA DI TREVISO

seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Scheda Terre e Rocce da Scavo;
- d) SEZIONE D: Emissioni in atmosfera: valori limite e prescrizioni.

ART. 4 - La ditta deve trasmettere alla Provincia, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, le seguenti garanzie finanziarie:

- a) polizza R.C. Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) di durata pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto deve essere previsto che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.;

- b) fideiussione assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 84.000 (ottantaquattromila/00). La



PROVINCIA DI TREVISO


fideiussione e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 346/2013. L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta. La fideiussione deve essere redatta in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 346/2013, disponibile sul sito internet della Provincia, nel rispetto di tutte le indicazioni riportate nella sezione "Avvertenze".

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 5 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprese le modifiche che comportino variazioni qualitative delle emissioni, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.n. 152/2006.

ART. 6 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 7 - La variazione del legale rappresentante della



PROVINCIA DI TREVISO



ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza
dovrà essere tempestivamente comunicata a questa
Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso
dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet
della Provincia.

ART. 8 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi
nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o
concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 9 - La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi
dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di
rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione
provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

ART. 10 - Il presente provvedimento va trasmesso alla
Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al
Comune di Volpago del Montello, all'Osservatorio Regionale
sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della
Provincia ed a quello del Comune.

Dott.ssa Elisabetta Perona
Elisabetta Perona



Allegato Tecnico

SUPERBETONVOLPAGO_ALLEGATO TECNICO_RINNOVO.odt

Oggetto: Ditta SuperBeton S.p.A., Comune di Volpago del Montello. Rinnovo autorizzazione all'esercizio per impianto di recupero di rifiuti non pericolosi. D.Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000 -

Atto: TOAYRW

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.....	1
Identificazione Ditta.....	1
Ubicazione Impianto.....	1
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti.....	2
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	2
Rifiuti Conferibili.....	2
Quantitativi gestibili.....	4
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW).....	4
SEZIONE C - SCHEDA TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	9
PARTE I - REQUISITI TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	9
PARTE II - DICHIARAZIONE PROVENIENZA TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	10
SEZIONE D. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	12


SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	SuperBeton S.p.A.
Codice Fiscale e P.IVA	CF/P.IVA 01848280267
n. REA	173324/TV
Sede Legale	Comune di Susegana, loc. Ponte della Priula via IV Novembre n. 18
Sistema di controllo della qualità:	NO

Ubicazione Impianto

Comune	Volpago del Montello
Indirizzo	Località Belvedere, "Cava Bombarda"
Dati Catastali	Foglio 30. parte dei Mappali 50, 52, 53, 314 (ex mappale 65), 97, 102, 103, 108, 109, 135, 136



Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Zona Agricola E, sottozona E2, Ambito di Riqualificazione Idraulico-Ambientale. Ambito dei Bacini Idraulici
---	---

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto prescritto dalle linee guida ARPAV contenute nell'appendice 3 dell'Allegato A alla DGRV n. 264 del 05/03/2013.

N. Linee	Tipo impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO SECCHI	RECUPERO INERTI	R5 R13
			RECUPERO INERTI - Produzione di Terre riciclate	R5 R13

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI**Rifiuti Conferibili**


Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti non pericolosi di cui alla seguente tabella; per ogni singolo CER sono indicate le operazioni di recupero consentite.

CER	Descrizione	R13 FUNZIONALE o R5 SELEZIONE E RECUPERO R5	
		R5 Terre	R5 Inerti
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHE' DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI		
0101	Rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali		
010102	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi		X
0104	Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi		
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407		X
010412	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411		X
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407		X
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI		
1009	Rifiuti dalla fusione di metalli ferrosi		
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905		X
100908	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907		X
1011	Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro		
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro		X
1012	Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione		



PROVINCIA DI TREVISO

GER	Descrizione	RS FUNZIONALE o RS SELEZIONE E RECUPERO RS	
		RS Terre	RS Inerti
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		X
1013	Rifiuti della fabbricazione di cemento		X
101304	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 (limitatamente ai rifiuti derivanti dalla vagliatura del latte di calce)		X
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310		X
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)		
1701	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche		
170101	Cemento		X
170102	Mattoni		X
170103	Mattonelle e ceramiche		X
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106		X
1702	legno, vetro e plastica		
170202	Vetro		X
1703	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame		
170302	Miscela bituminosa diversa da quelle di cui alla voce 170301		X
1705	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio		
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	X	
170506	Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505	X	
1708	materiali da costruzione a base di gesso		
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801		X
1709	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione		
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voci 170901, 170902, 170903		X
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE		
1912	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti		
191205	Vetro		X
20	Rifiuti Urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata		
2001	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)		
200102	Vetro		X



PROVINCIA DI TREVISO




CER	Descrizione	R5 FUNZIONALE o R5 SELEZIONE E RECUPERO R5	
		R5 Terre	R5 Inerti
2003	Altri rifiuti urbani		
200301	Rifiuti urbani non differenziati (limitatamente alle sole frazioni di rifiuti inerti)		X

Quantitativi gestibili

1. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:
 - a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti: 3.000 t di cui:
 - 2.800 tonn di rifiuti riconducibili ai seguenti codici CER: 010102, 010408, 010413, 100906, 100908, 101208, 101304, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170802, 170904, 200301;
 - 300 tonn di rifiuti riconducibili ai seguenti codici CER: 010412, 101103, 170202, 170506, 191205, 200102 (200 euro/t);
 - b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e trattabili presso l'impianto: 110.000 t.

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

2. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero:
 - a) operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale all'attività di recupero presso l'impianto;
 - b) operazione di recupero (R5) mediante fasi successive di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata;
 - c) operazione di recupero di terre e rocce da scavo e fanghi di dragaggio (R5) mediante operazioni di vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di terre riciclate;
3. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dal comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, da quanto stabilito dalla disciplina comunitaria e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998 e alle caratteristiche di cui alla presente autorizzazione, come previsto dall'art.9-bis, lettere a) e b) del decreto legge n. 172/2008, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 210/2008;
4. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 3, i materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto se risultano conformi alle seguenti specifiche:
 - analisi di conformità previste dall'Allegato 3 al D.M. 5/2/1998;
 - limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, limitatamente ai materiali derivanti dal recupero di rifiuti di terre e rocce da scavo ascrivibili al CER 170504;
 - UNI EN 933-11, UNI 13242, Marcatura CE;
 - parametri previsti dalla Circolare 15 luglio 2005, n. 5205 con l'esclusione dei materiali derivanti dal recupero dei rifiuti di cui al CER 17 03 02,



secondo quanto indicato dalla ditta nella documentazione trasmessa in data 19/12/2013, assunta al prot. n. 135507.

I materiali ottenuti dal recupero che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti;

5. la ricevibilità presso l'impianto dei rifiuti ascrivibili ai seguenti codici CER: 010102, 010408, 010412, 010413, 100906, 100908, 101103, 101304, 170202, 170506, 191205, 200102 e 200301, individuati dalla ditta nella documentazione trasmessa in data 19/12/2013, assunta al prot. n. 135507, è subordinata al rilascio di specifico nulla osta da parte dell'Amministrazione Provinciale, previa presentazione della documentazione attestante le caratteristiche ambientali e tecniche per le quali i prodotti dell'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto;
6. i rifiuti ascrivibili al CER 01 04 08 devono derivare dal solo trattamento fisico (non chimico) di minerali non metalliferi e non devono essere contaminati da agenti chimici;
7. i rifiuti a base di vetro non devono essere contaminati da sostanze chimiche o biodegradabili;
8. è vietato il conferimento di rifiuti liquidi, polverulenti o finemente suddivisi;
9. per i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo ascrivibili al CER 170504 deve essere eseguito il test di cessione ai sensi dell'Allegato 3 al DM 5/2/98 sul rifiuto tal quale in ingresso;
10. i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo ascrivibili al CER 170504 devono, inoltre, essere conferiti in impianto accompagnati da scheda descrittiva di cui alla SEZIONE C del presente allegato, ovvero, in assenza, accompagnati da analisi comprovanti la rispondenza alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
11. la Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:
 - a) la classificazione di non pericolosità, ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006, dei rifiuti identificati mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, deve essere supportata da analisi che dimostrino la non pericolosità, o, in alternativa, da scheda tecnica che certifichi l'assenza di sostanze pericolose; sia l'analisi che la scheda tecnica devono essere predisposte sulla base delle seguenti informazioni:
 - provenienza: ciclo produttivo,
 - materie prime impiegate,
 - eventuali esiti di autocontrollo,
 - informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;
 - b) il campionamento, le analisi e la predisposizione delle schede tecniche sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
 - c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;
 - d) le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - e) le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



12. I certificati di analisi e le verifiche tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta; le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.
13. Le verifiche analitiche attestanti la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere effettuate per ogni lotto di produzione, inteso come insieme omogeneo di materiale per caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche, ottenuto dalla lavorazione di partite note di rifiuti. Ogni lotto per poter essere commercializzato deve essere dotato di analisi chimiche e geotecniche che attestino il rispetto della normativa ambientale richiamata nel presente provvedimento e dall'attestazione del rispetto delle norme tecniche vigenti per il settore di destino. La caratterizzazione analitica è da intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce. La dimensione del lotto va definita dalla ditta nelle procedure gestionali, deve essere nota e in ogni caso non può essere superiore alla dimensione massima di 3000 m³. Per ogni lotto devono essere noti e riscontrabili nelle procedure gestionali i rifiuti di partenza, individuati con:
- a) codice CER,
 - b) quantitativi
 - c) analisi/schede tecniche in ingresso.
14. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:
- a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza a seconda della tipologia di rifiuto;
 - b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
15. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
- a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
 - i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento;
 - i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
 - il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;
 - b) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo l'All. D, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006, mediante apposita cartellonistica riportante il codice CER corrispondente;
 - c) devono essere rispettate le norme sul rumore, tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali e garantita una costante pulizia dell'area;



- d) il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto al Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti" e della vigente normativa in materia di servizi pubblici.

SEZIONE C - SCHEDA TERRE E ROCCE DA SCAVO

PARTE I - REQUISITI TERRE E ROCCE DA SCAVO

Le terre e rocce derivanti da attività di scavo con ubicazione e caratteristiche rispondenti ai seguenti requisiti:

1. ubicazione dello scavo:
 - a) in aree verdi o residenziali;
 - b) al di fuori di una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e successive modifiche;
 - c) non in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera;
 - d) al di fuori di aree interessate da interventi di bonifica, anche conclusi;
2. caratteristiche dell'area di scavo:
 - a) assenza di serbatoi o cisterne interrato, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni
 - b) assenza di attività che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale n. 185 del 16 Maggio 1989;
 - c) assenza impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
 - d) assenza di impianti assoggettati alla disciplina della Parte II - Titolo III-bis del D.Lgs 152/2006, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;
 - e) impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, ad esclusione degli inerti;


possono essere conferite in impianto accompagnate da sola dichiarazione, conforme al modello di cui alla parte II del presente allegato, compilata e sottoscritta dal produttore.



PARTE II - DICHIARAZIONE PROVENIENZA TERRE E ROCCE DA SCAVO

SEZIONE RIFIUTO	
Codice Europeo del RIFIUTO - CER	
Descrizione del rifiuto	
Stato fisico	1. Stato fisico 2. Solido 3. Solido polverulento 4. Liquido 5. Fangoso palabile
Luogo di produzione del rifiuto	
Indirizzo N.	
Località Cap Prov.	
Destinazione urbanistica	
Descrizione attività di produzione del rifiuto	

SEZIONE PRODUTTORE	
Nome o Ragione sociale del produttore	
Indirizzo	
Località Cap Prov.	
Telefono Fax E-mail	
Codice fiscale Partita IVA	
Nome o Ragione sociale dell'intermediario / Commercio senza detenzione (se presente)	
Indirizzo	
Località Cap Prov.	
Telefono Fax E-mail	
Codice fiscale Partita IVA	
N. Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali	



PROVINCIA DI TREVISO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, residente in _____ via _____, in qualità di legale rappresentante della ditta _____ (come identificata nella sezione produttore)

in riferimento al conferimento dei rifiuti da eseguirsi presso l'impianto ubicato in _____, via _____ della ditta _____, con sede legale a _____, via _____, autorizzato con DDP n. _____ del _____, rilasciato dalla Provincia di Treviso.

DICHIARA ED ATTESTA

(ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

che il rifiuto descritto nella sezione rifiuto della presente scheda deriva da attività di scavo con ubicazione e caratteristiche rispondenti ai seguenti requisiti:

1. ubicazione dello scavo:

- a) in aree verdi o residenziali;
- b) al di fuori di una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e successive modifiche;
- c) non in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera;
- d) al di fuori di aree interessate da interventi di bonifica, anche conclusi;

2. caratteristiche dell'area di scavo:

- a) assenza di serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni
- b) assenza di attività che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale n. 185 del 16 Maggio 1989;
- c) assenza impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- d) assenza di impianti assoggettati alla disciplina della Parte II - Titolo III-bis del D.Lgs 152/2006, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;
- e) impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, ad esclusione degli inerti.

Luogo e data

Timbro e firma del produttore



SEZIONE D. EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta è tenuta a contenere le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei prodotti polverulenti adottando idonee misure per il loro abbattimento e osservando le seguenti prescrizioni:

1. l'area nella quale insiste all'attività di stoccaggio inerti, frantumazione inerti, stoccaggio materiale frantumato e movimentazione del frantumato deve essere dotata di barriera arborea con essenze sempreverdi o a foglie persistenti, o reti antipolvere, ovvero di barriere naturali di altezza adeguata, orientate in modo da contrastare l'effetto dei venti prevalenti e limitare le emissioni diffuse di polveri;
2. la pavimentazione delle strade e dei piazzali, percorsi da mezzi di trasporto e d'opera, deve essere tale da ridurre le emissioni di polveri, quindi devono essere sempre in buono stato di pulizia e manutenzione;
3. al fine di limitare il sollevamento e la diffusione delle polveri nelle fasi di movimentazione del materiale, durante la circolazione dei mezzi e nella fase di stoccaggio, deve essere installato un apposito impianto fisso o mobile di irrorazione per bagnare i piazzali e le strade di accesso all'area di lavoro fonte di emissioni polverulente;
4. le operazioni di frantumazione devono essere dotate di un sistema di nebulizzazione ad acqua nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali;
5. le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento delle polveri devono essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati.

IL DIRIGENTE

Dott. Elisabetta Perona

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **25 MAR. 2010** | Protocollo N° **167927** | Class.: **B.000.01.1** Prat. Fasc. | Allegati N° **1**

Oggetto: **SUPERBETON S.p.A. - Progetto di apertura di nuova cava di sabbia e ghiaia denominata "Antiga 1".**
Comune di localizzazione: **Volpago del Montello (TV).**
Procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi dell'art. 26 e 45 del D.Lgs n. 152/2006.
Comunicazione.

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le

Società Superbeton S.p.A.
Via IV Novembre, 18
31010 Loc. Ponte della Priula, Susegana (TV)

Si trasmette per il seguito di competenza, l'allegata copia della deliberazione della Giunta Regionale n. 772 del 15 marzo 2010 relativa al progetto in oggetto citato e si invita codesta società a ritirare, presso gli uffici dell'Unità Complessa V.I.A. - Calle Priuli 99 - Cannaregio - 30121 Venezia, gli elaborati vistati del progetto e del S.I.A previi accordi telefonici (041 2792450 -2023).

Distinti saluti.

REGISTRAZ.	N° IVA / PROG.
- 1 APR. 2010	
DIREZIONE GEN. X	CONTABILITA'

IL DIRIGENTE REGIONALE
Avv. Paola Noemi Furlanis

Segreteria Regionale alle Infrastrutture e Mobilità

Direzione Valutazione Progetti e Investimenti

Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) - Tel. 041/2794449-47-52 - Fax 041/2794451

C:\Documents and Settings\carmela-distefano\Desktop\notifica DGR per proponente.doc e-mail: valutazione@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo Galan
V. Presidente	Franco Manzano
Assessori	Renato Chisso
	Giancarlo Conta
	Marialuisa Coppola
	Oscar De Bona
	Elena Donazzan
	Massimo Giorgetti
	Renzo Marangon
	Sandro Sandri
	Vendemiano Sartor
	Flavio Silvestrin
	Stefano Valdegamberi
Segretario	Antonio Menetto

Deliberazione della Giunta

n. **772** del **15 MAR. 2010**

OGGETTO: SUPERBETON S.p.A. - Progetto di apertura di nuova cava di sabbia e ghiaia denominata "Antiga 1".
 Comune di localizzazione: Volpago del Montello (TV).
 Procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi dell'art. 26 e 45 del D.Lgs n. 152/2006.

L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:

In data 11/09/2007 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società SUPERBETON S.p.A. domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 499240/45.07.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, la Società SUPERBETON S.p.A. ha presentato rettificata della suddetta domanda in data 04/02/2008, con prot. n. 61806/45.07 chiedendo l'attivazione della procedura di VIA ai sensi degli artt. 26 e 30 del D.Lgs. n. 152/2006.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 03/02/2008 sul quotidiano "Il Corriere del Veneto" ed in data 04/02/2008 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Provincia di Treviso, il Comune di Volpago del Montello (TV), la Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive, l'ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso, il Consorzio di Bonifica "Pedemontano Brentella di Pederobba". Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 06/02/2008, presso il l'auditorium comunale di Volpago del Montello (TV).

Entro i termini sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

Mittente	Data	Numero protocollo
Comune di Volpago del Montello	31.03.08	168629/45/07
	08.04.08	183100/45/07
	03.07.08	346377/45/07
L'Immobiliare S.r.l.	19.03.08	150928/45/07
Studio Legale Del Giudice & Perisinotto, per conto de "L'Immobiliare S.r.l."	26.03.08	162104/45/07

Fuori termine sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

Mittente	Data	Numero protocollo
Comitato di Salvaguardia Ambientale Comunale di Volpago del Montello c/o Sig. Tirindelli Enrico	10.06.08	302710/45/07

Il Presidente della Commissione Regionale V.I.A. nella riunione del 02/07/2008 ha disposto, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 152/2006, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame. In data 27/09/2008, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento.

La Commissione Regionale V.I.A. ha richiesto al proponente, con nota del 13/01/2010 prot. n. 15933/45.07 E. 410.01.1, documentazione integrativa acquisita in data 17/02/2010, prot. n. 91258/45.07 E. 410.01.1 ed in data 01/03/2010 con prot. n. 112246/45/07 E. 410.01.1, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 152/2006.

In relazione a quanto riferito dalla Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive, in ordine alle statuizioni di cui all'art. 13 della L.R. 44/82 relative alla percentuale della zona agricola comunale da adibire ad attività di cava si rileva che la domanda in esame è preceduta da una istanza presentata dalla ditta Superbeton S.p.A. in data 27.07.2007 per l'apertura di una nuova cava denominata "Antiga 1". Trattandosi peraltro di domanda che interessa un ambito interamente ricompreso nella successiva istanza presentata dalla medesima ditta in data 11.09.2007 la Ditta stessa con nota pervenuta alla Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive n. 75070/57.02 del 09.02.2010, ha comunicato che qualora quest'ultima istanza abbia esito favorevole il correlato progetto assorbirebbe e supererebbe la domanda precedente, la quale, conseguentemente, deve intendersi automaticamente rinunciata. In ogni caso la superficie ancora disponibile in Comune di Volpago del Montello, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/82, determinata in mq 356.105, consente l'ipotetica approvazione sia della domanda in data 27.07.2007 per l'apertura della cava "Antiga 1", che quella in esame, riguardante l'ampliamento e approfondimento delle cave "Belvedere" e "Belvedere 1".

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 152/06, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 281 del 03/03/2010 la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso a maggioranza dei presenti, con astensione del delegato dal Dirigente Responsabile della Tutela Ambiente della Provincia di Treviso, parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto specificato in oggetto con le statuizioni e prescrizioni di cui al citato parere, **allegato A** del presente provvedimento.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 24 della L.R. n. 10/99, dal Sindaco del Comune di Volpago del Montello (TV), dal Dirigente della Direzione Regionale Geologia ed Attività Estrattive, dal rappresentante della Direzione Regionale Urbanistica, mentre risultano assenti il Presidente della Provincia di Treviso, il Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente - Servizio Rifiuti, il Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, il Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana, il Dirigente dell'Unità Periferica Servizio Forestale di Treviso, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, a maggioranza dei presenti, con astensione del delegato dal Dirigente Responsabile della Tutela Ambiente della Provincia di Treviso, parere favorevole, all'approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, nel rispetto delle statuizioni e prescrizioni precedentemente indicate nel parere di compatibilità ambientale, n. 281 del 03/03/2010, **allegato A**, del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTA la Legge Regionale 26.03.1999, n. 10 e succ. mod. e integr.;
- VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
- VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
- VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
- VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42; il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;
- VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, la L.R. 52/1978 e la L. 07.03.2001, n. 78;
- VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;
- VISTO il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117;
- VISTO il D.Lgs. 16.01.2008 n. 4;

DELIBERA

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 281, espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 03/03/2010 (**allegato A** del presente provvedimento di cui forma parte integrante) ai fini del giudizio di compatibilità ambientale e ai fini dell'approvazione/autorizzazione del progetto di apertura di nuova cava di sabbia e ghiaia denominata "Antiga 1", sito nel Comune di Volpago del Montello (TV), presentato dalla Società Superbeton S.p.A.;
2. di esprimere, ai sensi della L.R. n. 10/99, giudizio favorevole di compatibilità ambientale secondo le prescrizioni di cui al parere n. 281 del 03/03/2010, allegato al presente provvedimento (**allegato A**);
3. di autorizzare congiuntamente, secondo quanto previsto dall'ex-art. 24 della L.R. n. 10/99, la Società Superbeton S.p.A. (P. IVA 01848280267) con sede legale in Via IV Novembre, 18 - 31010 Loc. Ponte della Priula, Susegana (TV), a coltivare la cava di ghiaia denominata "Antiga 1", sita nel Comune di Volpago del Montello (TV), in conformità alla documentazione costituita dalla istanza più n. 30 elaborati, e da quella integrativa acquisita in data 17/02/2010, con prot. n. 91258/45.07 E. 410.01.1 ed in data 01/03/2010, con prot. n. 112246/45/07 E. 410.01.1, costituita da n. 35 elaborati, acquisita agli atti, modificata ed integrata dalle prescrizioni di cui all'allegato parere (**allegato A**);
4. di stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652/2007 - è la "sabbia e ghiaia" e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata DGR 652/07 che si intende correlativamente richiamata e trascritta;
5. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgono ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;
6. di demandare alla Direzione regionale competente la consegna alla ditta del provvedimento di autorizzazione e dei correlati elaborati di progetto. Copia della medesima autorizzazione dovrà essere inviata al Comune, alla Provincia rispettivamente competenti in materia di vigilanza e polizia mineraria.
7. di comunicare il presente provvedimento alla Società Superbeton S.p.A. (P. IVA 01848280267) con sede legale in Via IV Novembre, 18 - 31010 Loc. Ponte della Priula, Susegana (TV), al Comune di


Volpago del Montello (TV), alla Provincia Treviso, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, alla Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive, alla Direzione Regionale Tutela Ambiente, al Consorzio di Bonifica "Pedemontano Brentella di Pederobba;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 1, comma 1 lett. c) della legge regionale n. 14/1989;
9. avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art.1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".


Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan



15 MAR. 2010



REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 281 del 03/03/2010

Oggetto: SUPERBETON S.p.A. - Progetto di apertura di nuova cava di sabbia e ghiaia denominata "Antiga 1".
Comune di localizzazione: Volpago del Montello (TV).
Procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi dell'art. 26 e 45 del D.Lgs n. 152/2006.

PREMESSA

In data 11/09/2007 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società SUPERBETON S.p.A. domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 499240/45.07.


A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, la Società SUPERBETON S.p.A. ha presentato rettifica della suddetta domanda in data 04/02/2008, con prot. n. 61806/45.07 chiedendo l'attivazione della procedura di VIA ai sensi degli artt. 26 e 30 del D.Lgs. n. 152/2006.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 03/02/2008 sul quotidiano "Il Corriere del Veneto" ed in data 04/02/2008 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Provincia di Treviso, il Comune di Volpago del Montello (TV), la Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive, l'ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso, il Consorzio di Bonifica "Pedemontano Brentella di Pederobba". Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 06/02/2008, presso il l'auditorium comunale di Volpago del Montello (TV).

Entro i termini sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

<i>Mittente</i>	<i>Data</i>	<i>Numero protocollo</i>
Comune di Volpago del Montello	31.03.08	168629/45/07
	08.04.08	183100/45/07
	03.07.08	346377/45/07
L'Immobiliare S.r.l.	19.03.08	150928/45/07
Studio Legale Del Giudice & Perisinotto, per conto de "L'Immobiliare S.r.l."	26.03.08	162104/45/07



Fuori termine sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

Mittente	Data	Numero protocollo
Comitato di Salvaguardia Ambientale Comunale di Volpago del Montello c/o Sig. Tirindelli Enrico	10.06.08	302710/45/07

Il Presidente della Commissione Regionale V.I.A. nella riunione del 02/07/2008 ha disposto, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 152/2006, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.
In data 27/09/2008, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento.
La Commissione Regionale V.I.A. ha richiesto al proponente, con nota del 13/01/2010 prot. n. 15933/45.07 E. 410.01.1, documentazione integrativa acquisita in data 17/02/2010, prot. n. 91258/45.07 E. 410.01.1 ed in data 01/03/2010 con prot. n. 112246/45/07 E. 410.01.1, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 152/2006.
In relazione a quanto riferito dalla Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive, in ordine alle statuizioni di cui all'art. 13 della L.R. 44/82 relative alla percentuale della zona agricola comunale da adibire ad attività di cava si rileva che la domanda in esame è preceduta da una istanza presentata dalla ditta Superbeton S.p.A. in data 27.07.2007 per l'apertura di una nuova cava denominata "Antiga 1". Trattandosi peraltro di domanda che interessa un ambito interamente ricompreso nella successiva istanza presentata dalla medesima ditta in data 11.09.2007 la Ditta stessa con nota pervenuta alla Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive n. 75070/57.02 del 09.02.2010, ha comunicato che qualora quest'ultima istanza abbia esito favorevole il correlato progetto assorbirebbe e supererebbe la domanda precedente, la quale, conseguentemente, deve intendersi automaticamente rinunciata. In ogni caso la superficie ancora disponibile in Comune di Volpago del Montello, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/82, determinata in mq 356.105, consente l'ipotetica approvazione sia della domanda in data 27.07.2007 per l'apertura della cava "Antiga 1", che quella in esame, riguardante l'ampliamento e approfondimento delle cave "Belvedere" e "Belvedere 1".
Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 152/06, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede l'apertura di una nuova cava di ghiaia e sabbia sita in Comune di Volpago del Montello e denominata "Antiga 1" (Provincia di Treviso), nella quale non è previsto l'insediamento di impianti per la lavorazione degli inerti.
Con il progetto viene fatta richiesta di aprire una nuova cava che ha una superficie disponibile catastale di mq. 231.616 di cui netta di ciglio scavo a quota campagna di mq. 205.440 con una profondità di ml. 24.10 dal piano di campagna su tutta la superficie di cava.
Il perimetro dell'area disponibile a piano campagna sarà di 2.364 ml. mentre quello dell'area di scavo sempre a piano campagna misurerà 2.128 ml.
Le scarpate avranno un'inclinazione di 40° durante le operazioni di scavo per poi essere ricomposte con un'inclinazione di 25°.
La superficie del fondo cava a quota -24.10 ml. da quota campagna, ha due valori diversi, prima del ripristino ambientale con scarpate a 40° sarà di mq. 144.330 con un perimetro di ml.2.014, mentre dopo il ripristino ambientale con scarpate a 25° sarà di mq. 106.220 con un perimetro di ml. 1.735.-
Anche la superficie delle scarpate ha due valori, prima del ripristino con inclinazione 40° la proiezione orizzontale delle scarpate avrà una superficie di mq. 61.110 mentre la loro superficie inclinata sarà di mq. 79.370; dopo il ripristino ambientale, con inclinazione a 25°, la proiezione



orizzontale delle scarpate avrà una superficie di mq. 99.220 e loro superficie inclinata sarà di mq. 109.469.

Il volume escavabile lordo sarà di mc. 4.214.728, di cui estraibile al netto del terreno di scopertura (circa 50 cm.) mc. 4.112.008.

Il volume medio annuo estratto sarà di poco superiore ai 350.000 mc., corrispondente a circa 1.400 mc. giornalieri.

La successiva tabella riassume tutti i dati salienti sopra descritti:

Valori salienti del progetto di nuova cava

Superficie complessiva catastale	mq.	231.616
Perimetro della superficie complessiva	ml.	2.364
Superficie di ciglio cava a quota campagna	mq.	205.440
Perimetro del ciglio cava	ml.	2.128
Profondità di progetto $(205.440/2.128 \times 4 = 24.13 \text{ Ml.})$	ml.	24.10
Superficie di fondo cava a -24.10 con scarpate 40°	mq.	144.330
Perimetro di fondo cava a -24.10 con scarpate 40°	ml.	2.014
Superficie scarpate 40° in proiezione orizzontale	mq.	61.110
Superficie scarpate 40° in proiezione inclinata	mq.	79.370
Superficie di fondo cava a -24.10 con scarpate 25°	mq.	106.620
Perimetro di fondo cava a -24.10 con scarpate 25°	ml.	1.735
Superficie scarpate 25° in proiezione orizzontale	mq.	99.220
Superficie scarpate 25° in proiezione inclinata	mq.	109.469
Volume complessivo lordo di scavo rispetto al piano campagna	mc.	4.214.728
Volume terreno di scotico	mc.	102.720
Volume netto di progetto	mc.	4.112.008

La durata complessiva dell'escavazione sarà di 12 anni (144 mesi) così come anche la durata del ripristino essendo strettamente legata ad essa.

2. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione del SIA e sulla base dell'attuale orientamento legislativo, da parte del proponente sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

1. Quadro di Riferimento Programmatico
2. Quadro di Riferimento Progettuale
3. Quadro di Riferimento Ambientale

2.1 Quadro di Riferimento Programmatico

Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

3.2.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO

Il piano (P.T.R.C.) è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 7090 del 23



dicembre 1986 e definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 250 del 13 dicembre 1991 e n. 382 del 28.05 1992.

Tavola 1: "DIFESA DEL SUOLO E DEGLI INSEDIAMENTI"

L'area dell'intervento proposto ricade nella zona "Fasce di ricarica degli acquiferi (art. 12 N. di A.)". Nelle norme viene specificato quanto già previsto nel P.R.R.A.

Non sono riportate particolari indicazioni in relazione all'opera in progetto.

Tavola 2: "AMBITI NATURALISTICO-AMBIENTALI E PAESAGGISTICI DI LIVELLO REGIONALE"

L'area dell'intervento proposto non rientra in nessuna classificazione.

Tavola 3: "INTEGRITA' DEL TERRITORIO AGRICOLO"

L'area dell'intervento proposto ricade nella zona "Ambiti ad eterogenea integrità (art. 23 N. di A.)".

Il PTRC fornisce le linee guida agli strumenti subordinati in riferimento alle zone agricole "Per gli ambiti ad eterogenea integrità del territorio agricolo", gli strumenti subordinati debbono essere particolarmente attenti ai sistemi ambientali, mirati rispetto ai fenomeni in atto, al fine di "governarli", preservando per il futuro risorse ed organizzazione territoriale delle zone agricole, predisponendo altresì una suddivisione della zona E (ai sensi del D.M. 2.04.1968, n. 1444), con particolare riguardo alla sottozona E3 (ai sensi della L.R. 5.3.1985, n. 24), così come indicato nelle successive direttive a livello comunale da coordinarsi a livello provinciale". Nel punto d. "al recupero dal degrado ambientale" viene precisato: "Gli strumenti urbanistici comunali debbono operare scelte a favore della valorizzazione delle risorse naturali (corsi d'acqua, suolo, foreste, ecc.) presenti nel proprio territorio e, ove necessario, incentivare il recupero del territorio da usi del suolo che creano impatti negativi, come ad esempio le cave". Non sono riportate particolari indicazioni in relazione all'opera in progetto.

- Tavola 4: "SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE STORICO E ARCHEOLOGICO"

L'area dell'intervento proposto non rientra in nessuna classificazione.

- Tavola 5: "AMBITI PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI NATURALI ED ARCHEOLOGICI ED AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA"

L'area dell'intervento proposto non rientra in nessuna classificazione.

- Tavola 6: "SCHEMA DELLA VIABILITA' PRIMARIA - ITINERARI REGIONALI ED INTERREGIONALI"

L'area dell'intervento proposto non rientra in nessuna classificazione.

- Tavola 7: "SISTEMA INSEDIATIVO"

L'area dell'intervento proposto non rientra in nessuna classificazione. Si trova in prossimità della "area pedemontana: sistema caratterizzato da relazioni di tipo metropolitano a struttura diffusa" e della "area Metropolitana al 1981".

Non vengono riportate particolari indicazioni.

- Tavola 8: "ARTICOLAZIONE DEL PIANO"

L'area dell'intervento proposto non rientra in nessuna classificazione.

- Tavola 9: "AMBITI PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI NATURALI ED ARCHEOLOGICI ED AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA" (elenco dettagliato delle aree sotto tutela)

L'area dell'intervento proposto non rientra in nessuna classificazione.

- Tavola 10: "VALENZE STORICO, CULTURALI E PAESAGGISTICHE ED AMBIENTALI"

L'area dell'intervento proposto non rientra in nessuna classificazione.

A fronte di quanto sopra illustrato si desume che il P.T.R.C. relativamente all'area di intervento non prevede divieti alla coltivazione di cava.

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE

Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) è stato adottato una prima volta il 10.03.1995 ed una



seconda con il documento preliminare in data maggio 2005, con presentazione in luglio 2005 del documento preliminare, nel febbraio 2006 del progetto preliminare e maggio 2007 del documento di piano ma ancora nulla è stato approvato.

L'intervento di cava proposto, dall'esame della cartografia, si trova nelle seguenti situazioni:

- tav. 1.1 (Geomorfologia): ricade nella tavola;
- tav. 1.2 (Risorse naturalistiche): non ricade nella tavola;
- tav. 1.3 (Difesa del suolo): ricade limitatamente entro l'area di protezione della falda e nell'area di possibile prelievo da falda (più precisamente in prossimità del suo limite superiore);
- tav. 1.4 (Ambiti agroproduttivi): ricade nella tavola
- tav. 1.5 (Paesaggio agrario): ricade nella tavola
- tav. 1.6 (Valori storico ambientali e paesaggistici): non ricade nella tavola.

Gli articoli delle Norme di Attuazione che si riferiscono esplicitamente alle Tavv. 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5, non vietano l'apertura e l'ampliamento di cave.-

Il P.T.P. relativamente all'area di intervento proposto, non prevede divieti alla coltivazione di cava.

PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE

Il P.R.R.A. è stato approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento del 1/09/1989, n. 962 e successivamente modificato ed integrato.

L'area oggetto di intervento viene collocata nella "Fascia di ricarica degli acquiferi" che è l'area a più elevata vulnerabilità ambientale e comunque in tale fascia non vi è alcun divieto di aprire e coltivare cave.-

Le norme d'attuazione definiscono " ...la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature ...". In esse non vengono riportate indicazioni sulle cave, nell'art. 20 "Aree di salvaguardia delle risorse idriche" viene indicato un limite di rispetto minimo di 200 ml attorno ai punti di captazione dell'acqua ad uso potabile, industriale, agricolo, con esclusione dei pozzi ad uso domestico di cui art. 93 del R.D. 11/12/1933, n.1775 (pozzi privati). L'intervento ricade ad oltre .2.000 m dal pozzo più vicino ad uso acquedotto.

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)

Il P.T.A. attualmente è approvato e va a sostituire Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4453 del 29/12/2004, Piano che successivamente è stato aggiornato e integrato in base alle osservazioni pervenute a seguito dell'avvio della consultazione pubblica, alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 152/2006 e alle modifiche stabilite in sede di 7° Commissione consiliare regionale nel corso del 2008; si è quindi arrivati ad una nuova versione del Piano.

Analizzando gli elaborati di piano più significativi in relazione all'opera in progetto ed alla sua collocazione ne deriva che l'area in esame rientra nelle seguenti categorie:

- TAV 01 "Carta dei corpi idrici e dei bacini idrografici"
L'area in esame ricade nel bacino idrografico del Fiume Sile ed il corpo idrico più prossimo evidenziato nella tavola è la Brentella di Pederobba-Brentella di Padernello che viene inserito tra corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d'acqua significativi (D.Lgs 152/99 - All.to 1 - Cap. 1 punti a) e b)).
- TAV 19 "Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della pianura veneta"
Grado di vulnerabilità A (alto) con range di valori Sintacs (Soggiacenza, Infiltrazione efficace, Non saturo, Tipologia della copertura, Acquifero, Conducibilità idraulica, Superficie topografica) compresi tra 50 e 70 (range 0-100).
- TAV 20 " Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"



Il sito in esame ricade tra le aree ad alta vulnerabilità. Le norme di attuazione riportano indicazioni circa l'utilizzo di fertilizzanti nelle pratiche agricole, non vi sono prescrizioni riguardanti opere quali quella in progetto.

- TAV 36 "Zone omogenee di protezione dall'inquinamento"
L'area ricade nella fascia della ricarica degli acquiferi.

- Norme Tecniche di Attuazione:

- Art. 39: "Prime azioni per la tutela quantitativa della risorsa idrica"

L'articolo cita delle specifiche prescrizioni per le attività di ricerca o di derivazione di acque per i comuni rientranti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi (all. D). Il Comune di Volpago del Montello rientra nell'elenco specificato, tuttavia il progetto in questione non rientra fra le categorie di opere considerate.

PIANO REGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE

La Giunta Regionale, in attuazione della legge 44/82 art. 7, ha adottato con D.G.R. 23.10.2003 n. 3121 il Piano Regionale per le Attività Estrattive (P.R.A.C.).

In attesa dell'approvazione del P.R.A.C., valgono i criteri transitori per l'assunzione delle determinazioni sulle domande di autorizzazione o di concessione stabiliti dall'art. 44 della L.R. 44 del 1982.

Anche se il Piano non è ancora approvato, fornisce comunque utili indicazioni e informazioni per il progetto in esame.

Il Comune di Volpago, interessato dal progetto, ricade completamente all'interno del perimetro delimitante Insieme Estrattivo n. 3 della Provincia di Treviso.

All'interno degli Insiemi Estrattivi sono delimitate delle zone denominate Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) definito come area, all'interno della quale è prevista l'attività di cava di materiali individuati all'interno di un Insieme Estrattivo e che può comprendere cave in essere, abbandonate o dismesse.

L'area oggetto di intervento ricade all'interno dell'ATE/TV n. 4 ad eccezione di una minima superficie.

PIANO GENERALE DI BONIFICA E DI TUTELA DEL TERRITORIO RURALE

L'area ricade nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica "Pedemontano Brentella di Pederobba".

Nella Tav. n. 8 allegata al Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale (1992), l'area di studio lambisce un'area esondabile con tempi di ritorno di 2 anni relativa allo scolo di Volpago del Montello.

PIANO REGIONALE DELL'ATMOSFERA

Il Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera – redatto in conformità agli articoli 22, 23 della L.R. 33/1985 ed all'art. 53 della L.R. n. 3 del 21.01.2000 – è stato adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 452 del 15.02.2000.

Il Piano non individua azioni di mitigazione per le cave, sotto il profilo atmosferico, perché riguarda aspetti di tipo generale.

PIANO DI BACINO

La L. 18.05.1989, n. 183, prevede, in via ordinaria, la redazione e l'approvazione dei piani di bacino per la difesa idrogeologica e la tutela quali-quantitativa delle acque.

Successivamente, allo scopo di mitigare il rischio idraulico ed idrogeologico, la L.11.12.2000, n. 365, ha previsto il "Piano di Assetto Idraulico" (P.A.I.).

L'area di intervento proposta, ricadendo nella parte meridionale del Comune di Volpago del Montello, non appartiene al bacino di rilievo nazionale del fiume Piave – come si evince dal D.P.R. 21.12.1999 della sua delimitazione, ma al Bacino del Sile e della pianura tra Piave e Livenza.



Per il Bacino idrografico del Sile, il Comitato Istituzionale, con delibera n. 1 del 30.11.2002, ha adottato il Piano stralcio per "l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza".

Questo piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza.

Le norme di attuazione del suddetto piano di stralcio non prevedono divieti specifici ed assoluti all'apertura e all'ampliamento delle coltivazioni di cava.

In ogni caso l'area d'intervento non ricade in area classificata a rischio idraulico.

PIANO AGRICOLTURA E AMBIENTE

Con Il Piano di Sviluppo Rurale per gli anni 2000- 2006 la Regione Veneto ha recepito il regolamento CE 1257/99 riguardante misure di sviluppo rurale.

Le misure di questo piano sono tese a promuovere l'agricoltura biologica e a basso impatto ambientale, gli interventi di forestazione, ma anche lo sviluppo armonioso delle aree rurali con il resto del territorio, favorendo investimenti strutturali e servizi per la popolazione.

Per l'area in argomento viene riconosciuta l'esigenza degli interventi di riconversione irrigua, finalizzati alla riduzione del consumo idrico irriguo.

Non sussistono né limitazioni né divieti all'apertura e all'ampliamento di cave.

PIANO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ALBERATURE IN ZONA RURALE

Il Piano per la Ricostituzione delle Alberature in zona Rurale ha carattere specifico ed è previsto al 3° comma, lettera f, dell'art. 3, della L.R. 1/1991.

Peraltro questo piano trova evoluzione nella parte delle siepi e delle fasce tampone della misura 6 del Piano dello Sviluppo Rurale del Veneto.

PIANO FAUNISTICO VENATORIO

La pianificazione faunistica venatoria è articolata a livello regionale e provinciale.

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale, che ha lo scopo di coordinare i piani provinciali, è stato approvato con L.R. 17/1996, con validità quinquennale; è stato prorogato al 31.03.2003.-

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L.R. 09.12. n. 50, è stato approvato dalla Provincia di Treviso.

Lo stesso ha lo scopo di proteggere la fauna selvatica e disciplinare il prelievo venatorio.

In base a questo piano l'area dell'intervento ricade nella zona di ripopolamento e cattura, nella quale vige, come unico, il divieto di caccia.

PIANO DI AREA DEL MONTELLO

Il Piano di Area del Montello è stato adottato con D.G.R. 22..2.2000, n. 526 e pubblicato sul B.U.R. n. 25 del 17.03.2000.

Nella TAV. 1 - "Carta delle fragilità", l'area di intervento ricadente in Comune di Volpago del Montello è indicata, per la maggior parte, ad "Attività di cava in atto" ed in parte come terreno a destinazione agricola.


L'art.6 delle Norme tecniche di attuazione disciplina le forme di origine antropica e, nelle prescrizioni, vieta l'apertura di nuove cave, la riapertura di quelle abbandonate e dimesse e l'ampliamento delle cave in atto nell'ambito collinare.

L'area di intervento nel Comune di Volpago del Montello ricade nella estrema parte meridionale del Piano d'Area del Montello, in pianura, fuori dall'ambito collinare interessato dal suddetto divieto.

La TAV. 2 - "Sistema insediativo - Schema di sviluppo sostenibile e durabile" evidenzia il passaggio della programmata Superstrada Pedemontana, attraverso il Comune di Volpago del Montello. Il tracciato di tale super strada corre a nord dell'area di intervento e quindi non crea alcun tipo di vincolo.

ALLEGATO A

ALLEGATO 772 del 15 MAR. 2010



Le altre tavole 3 e 4 non interessano l'area del presente studio.

IL PIANO REGOLATORE GENERALE ED INQUADRAMENTO URBANISTICO
Il P.R.G. del Comune di Volpago del Montello è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2124 del 11/07/2003.

Il progetto in esame ricade in una zona individuata dal P.R.G. come area agricola E2 "zona di primaria importanza per la funzione agricola produttiva".
Le aree confinanti ricadono sempre in zone agricole di tipo E2.

RELAZIONE DEL PROGETTO CON LA NORMATIVA IN VIGORE VINCOLO PAESAGGISTICO

I beni culturali e del paesaggio sono regolamentati dal D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 06.07.2002, n.137".-

Questo decreto legislativo che riordina la complessa materia, non pone vincoli preclusivi all'attività estrattiva ma, come le precedenti normative, prevede il rilascio di apposita autorizzazione nel caso in cui l'opera progettata, ritenuta compatibile, ricada in tutto o in parte all'interno di aree sottoposte a vincolo.

Il sito dell'intervento proposto non ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

VINCOLO IDROGEOLOGICO

Il vincolo idrogeologico è disciplinato dal R.D. 30.12.1923, n. 3267 e dalla L.R. 13.09.1978, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni. La normativa vigente non prevede divieti assoluti all'esecuzione di lavori di cava in aree sottoposte a questo specifico vincolo ma solo il rilascio di apposita autorizzazione.

Nel caso in esame il sito dell'intervento proposto non ricade nelle aree gravate da vincolo idrogeologico.

VINCOLO STORICO ED ARCHEOLOGICO

Il sito dell'intervento proposto non ricade nelle aree a vincolo storico ed archeologico ed in particolare nelle seguenti aree:

- siti ed immobili sottoposti a vincoli assoluti previsti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Legge n. 1089/1939);
- Centri storici (art. 24 delle N.t.a. e Tavola 10 del PTRC);
- Aree sottoposte a vincolo archeologico;
- Ambiti per l'istituzione di parchi naturali archeologici e di riserve archeologiche di interesse regionale (cfr. PTRC Tavole 4, 5 e 9, art. 27 N.t.A.).

VINCOLO AMBIENTALE

Il sito dell'intervento proposto non ricade in aree a vincolo ambientale ed in particolare nelle seguenti aree:


- ambiti naturalistici (cfr. PTRC Tavole 2 e 10, art. 19 N.t.A.);
- zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976 n.448;
- zone umide (cfr. PTRC Tavola 10, art. 21 N.t.A.);
- riserve integrali dello Stato (L. 431/85, cfr. PTRC Tavola 10);
- rete ecologica, europea denominata "Natura 2000".

VINCOLI E PRESCRIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 7/9/1982

Nella relazione presentata dal proponente, vengono approfonditi i seguenti punti principali relativi allo strumento legislativo fondamentale per la progettazione di cave; L.R. n. 44 del 7 settembre 1982, "Norme per la disciplina dell'attività di cava":

- Art. 13 (Aree di potenziale escavazione e tutela dell'agricoltura)

15 MAR. 2010



"Costituiscono aree di potenziale escavazione le parti del territorio comunale definite zone E ...".

I terreni previsti per il progetto di nuova cava ricadono in zone di tipo E2.

"La parte di territorio comunale interessata dall'attività di cava non può essere in alcun caso superiore alle seguenti percentuali della superficie totale della zona E del comune:

- 4 % nel caso di cave di ghiaia e sabbia in compresenza con cave di argilla;"

Il territorio Comunale di Volpago del Montello ha una superficie di circa 44,717 Km², mentre la superficie della zona E considerata ai fini del calcolo della superficie da destinare all'attività di cava per i materiali di sabbia - ghiaia e argilla, come statuito dall'art. 13 della L.R. 44/82, ed integrato, nel caso di specie, con la norma speciale di cui all'art. 6 - 13° comma delle N.T.A. del Piano di Area del Montello, risulta circa 40,311 Km². Conseguentemente la superficie di scavo utilizzabile è di 1,612 Km², pari al 4% come stabilito dal citato art. 13. Tale percentuale è stata assegnata al citato Comune per la compresenza di sabbia-ghiaia e argilla, come risulta dalla relazione di verifica del Servizio Geologia allegata al P.R.A.C., adottato dalla Giunta Regionale. Le cave di ghiaia attuali presenti nel territorio comunale presentano una superficie totale di circa 1,256 Km² e quindi vi è una superficie disponibile di 0,356 Km² che viene ad essere utilizzata parte con l'intervento proposto e parte da altri interventi di altre ditte. Si rileva peraltro che la domanda in esame è preceduta sia da una istanza presentata, secondo l'iter ordinario della L.R. 44/82, dalla ditta stessa in data 27.07.2007 per l'apertura di una nuova cava denominata "Antiga 1", su di un ambito interamente ricompreso nell'istanza in esame, che della domanda relativa all'ampliamento e approfondimento delle cave "Belvedere" e "Belvedere 1". Al riguardo si evidenzia che la ditta Superbeton S.p.A. con nota in data 01.02.2010 ha comunicato che qualora la propria istanza soggetta a procedura V.I.A. abbia esito favorevole il correlato progetto assorbirebbe e supererebbe la domanda precedente, la quale, conseguentemente, dovrà intendersi automaticamente rinunciata. Conseguentemente la superficie ancora disponibile in Comune di Volpago del Montello, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/82 consente l'approvazione sia della domanda riguardante l'ampliamento del polo "Belvedere" che di quella in argomento. L'approvazione di quest'ultima infatti comporta l'automatica rinuncia della precedente istanza in data 27.07.2007.

• "Art. 14 (Ricomposizione ambientale)"

Allegato al progetto vi è una relazione di ricomposizione ambientale e paesaggistica che prende in considerazione la " sistemazione idrogeologica" diretta a garantire la stabilità dei terreni e il "risanamento paesaggistico" per permettere un buon inserimento dell'area nel contesto agricolo tipico della zona. In particolare è recepito quanto prescritto dalla D.G.R. 1053/2001.

• Art. 44 (Criteri transitori per l'assunzione delle terminazioni sulle domande di autorizzazione o concessione)

"a) ... possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per l'ampliamento di cave in atto o per l'apertura di nuove cave solo nel territorio dei Comuni elencati, distintamente per materiale, nell'allegato 1) ...".

Per le cave di sabbia e ghiaia il comune di Volpago del Montello rientra nell'elenco.


"d) ... Deve inoltre essere osservata una fascia di rispetto minima di m 200 dalle zone definite A, B, C, D e F ...".

L'area dista più di 200 m dalle zone di tipo A, B, C, D, e F come indicate dai P.R.G. di Volpago del Montello e Trevignano.

"g) .. la profondità massima di cava non può essere superiore ad un quarto della dimensione caratteristica delle scavo, definita come il rapporto tra la superficie dello scavo ed il suo perimetro."

La superficie finale delle scavo di progetto è: 205.440 m²

Il perimetro finale delle scavo di progetto è: 2.128 ml




Il quarto del rapporto area/perimetro è: 24,13 m
Il progetto propone di eseguire la quota di scavo fino a 24.10 ml. dal piano di campagna.
"Non è consentito di portare a giorno, sia pure temporaneamente, le falde freatiche con i lavori di cava o di avvicinarsi a una distanza inferiore a ml. 2 rispetto al livello di massima escursione valutata come media delle massime riscontrate in un congruo periodo di tempo."
Con la profondità richiesta di 24.10 ml dal piano campagna, si è superiori di almeno 19 ml rispetto alla massima quota di esculsione di falda di 43.30 ml da piano campagna.
"h) ... l'inclinazione delle scarpate di cava rispetto a un piano orizzontale non può essere superiore a 25°."
Tale prescrizione è stata adottata dal progetto, poiché dopo aver effettuato lo scavo con scarpate a 40° il ripristino delle stesse prevede di riportare, con l'apporto di terreno e limi, la loro inclinazione a 25°.

NORME SULL'IGIENE E SICUREZZA MINERARIA

- D.P.R. 27.04.1955 n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";
- D.P.R. 09/04/1959 n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave";
- D.P.R. 19.03.1956 n. 302 "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 547";
- D.P.R. 19.03.1956 n. 303 "Norme generali per l'igiene sul lavoro"
- D.M. 16.02.1982, D.P.R. 577/82, l. 818/1984, D.M. 27.03.1985, D.M. 30.10.1986 "Prevenzione e vigilanza antincendio";
- L.R. 21.03.1985 n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali" e successive integrazioni e modificazioni;
- D.P.R. 17.05.1986 n. 175 "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali";
- D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore";
- D.Lgs. 15.08.1991 n. 277 "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro";
- D.Lgs. 04.12.1992 n. 475 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di riavvicinamento della legislazione degli stati membri relativa ai dispositivi di protezione individuale, D.P.I.";
- D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 "Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";
- L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.R. 24.07.1996 n. 459 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 193/68/CEE, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine";
- D.Lgs. 14.08.1996 n. 493 "Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro";
- D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE e 92/104/CEE riguardanti il miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori nelle industrie estrattive";
- D.Lgs. 02.01.1997 n. 10 "Attuazione delle direttive 93/86/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE, relative ai dispositivi di protezione individuale D.P.I.";
- D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
- Ord. P.C.M. 12.06.1998 n. 2788 "Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale";
- L.R. 21.01.2000 n. 3 "Gestione dei rifiuti".

15 MAR. 2010



Le citate norme sono state prese in considerazione nello sviluppo e nell'elaborazione del presente progetto il proponente di chiara che saranno, a maggior ragione, puntualmente applicate in fase operativa.

3.3.7 ALTRI VINCOLI

L'area dell'intervento proposto non è soggetta a fenomeni di erosione costiera, fluviale o a fenomeni di dilavamento superficiali.

L'area dell'intervento proposto non è soggetta a rischio di valanghe. L'area dell'intervento proposto non è soggetta a rischio d'incendi boschivi.

L'area dell'intervento proposto non ricade in zone con grotte ed aree carsiche - articolo 4, L.R. 54/1980.

AREE NATURALI TUTELATE

Costituiscono aree naturali protette quelle nazionali, normativamente istituite ai sensi della L. 394/1991, i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della L. 394/1991 ovvero della L.R. 40/1984.-

I parchi istituiti nel Veneto sono: Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Parco interregionale del Delta del Po, Parco Regionale dei Colli Euganei, Parco regionale della Lessinia, Parco delle Dolomiti D'Ampezzo, Parco regionale del fiume Sile.

I parchi suddetti costituiscono le aree naturali protette della Regione Veneto.

L'area dell'intervento proposto non ricade in area naturale protetta.

Inoltre sulla base dell'elenco di cui alla D.G.R. 31.12.2001 n. 4018 e della allegata carta a scala 1:250.000 (Elab. A3 - Atlante cartografico) risulta che l'intervento proposto non ricade né in Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) né in Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.).

NORMA URBANISTICA REGIONALE

La L.R. 23.04.2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio" riordina la materia urbanistica e detta le norme per il governo del territorio nel Veneto definendo le competenze di ciascun ente territoriale, le regole per l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di competitività e di riqualificazione territoriale al fine di migliorare la qualità della vita.

La nuova legge, peraltro, non ha abrogato l'articolo 76 della precedente L.R. 27.06.1985, n. 61 che recita: "non sono soggetti a Concessione né ad autorizzazione edilizia gli interventi di manutenzione ordinaria ai sensi della lettera a) dell'art. 21 della L.R. 05.08.1978, i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, ai miglioramenti fondiari di tipo agronomico e alla coltivazione di cava e torbiera, nonché le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne ai centri edificati, nonché gli interventi comportanti l'occupazione precaria e temporanea del suolo".

STUDIO DELLE INDICAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI PER UN RAGGIO DI 4 KM DALL'AREA D'INTERVENTO

PREMESSA

E' stata eseguita un'analisi territoriale della zona compresa in un raggio di circa 4 km dal perimetro dell'area d'intervento.

Scopo di tale analisi è quello di identificare i possibili punti sensibili attualmente presenti o previsti in futuro dagli strumenti programmatori locali.

Per rendere più agevole tale analisi, sono state redatte due tipologie di carta tematica: la Carta della destinazione d'uso e la Carta dei vincoli. I grafici ottenuti rappresentano esattamente quanto riportato negli elaborati allegati ai singoli P.R.G. vigenti.

LA CARTA DELLA DESTINAZIONE D'USO



Il territorio in esame è stato suddiviso in base alla categorizzazione effettuata dai singoli P.R.G. Tale rappresentazione, talvolta, è stata semplificata dalla riunione sotto un'unica simbologia grafica, delle zone caratterizzate da elementi comuni.

Il risultato del lavoro permette una visione globale del territorio dalla quale trarre le seguenti considerazioni:

- in prossimità dell'area d'intervento si evidenzia una vasta estensione di zone agricole.

Le zone residenziali più vicine sono quelle coincidenti con i centri abitati maggiori quali Signoressa (a circa 1 Km a Ovest), Postioma (a circa 3,5 Km a Sud), Camalò (a circa 3,5 Km a Nord/Est), Belvedere (a circa 1 Km ad est) e Volpago del Montello (a circa 2 km a nord).

Non vengono riportate altre indicazioni per le aree prossime all'area d'intervento.

In conclusione, dall'analisi eseguita, il sito in esame è isolato rispetto agli insediamenti umani attuali o futuri e alle aree di natura storica.

LA CARTA DEI VINCOLI

Sempre dai P.R.G. sono stati ricavati i maggiori vincoli territoriali ricadenti nella zona indagata.

La carta ottenuta ha permesso una visione d'insieme di tutti i vincoli ricadenti nel territorio esaminato e dalla sua analisi è emerso che :

- nel sito di studio non ricade alcun vincolo;
- i vincoli di natura ambientale o archeologica ricadono in aree ben lontane dall'area d'intervento;
- il Piano d'area del Montello è situato a circa 3 Km a Nord
- per il Canale della Vittoria non sono previsti vincoli oltre quello che stabilisce una fascia di rispetto di 10 m. In ogni caso l'area di progetto dista a circa 1 km.
- l'area vincolata più prossima è quella relativa ad una area di tutela di pregio ambientale situata a circa 2 Km, ad Ovest, oltre la linea ferroviaria Treviso Montebelluna.
- non sono presenti nel territorio analizzato corsi d'acqua vincolati (L. 431/1985), il più prossimo è il torrente Giavera non rientrante nella zona analizzata, essendo posto ad oltre 4 Km di distanza;
- non sono presenti in prossimità del sito in esame edifici di importanza storico monumentale.

Le osservazioni più importanti che si deducono da questa analisi sono che il sito dell'intervento proposto non ricade in alcun vincolo territoriale, e che i vincoli ambientali più prossimi sono ad una distanza tale da non entrare in conflitto con l'opera anche in previsione di una loro estensione futura.

RISULTATI SULL'AMMISSIBILITA' NORMATIVA

L'esame condotto nei paragrafi precedenti, sotto il profilo delle norme e dei vincoli che regolano la specifica materia dell'attività di cava, per l'intervento proposto a Volpago del Montello, ha riguardato gli aspetti e conseguito i risultati che vengono di seguito riassunti:

- la domanda è stata sottoposta alla procedura di V.I.A., disciplinata dalla L.R. 10/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, appartenendo alla tipologia progettuale di cava prevista alla lettera k dell'Allegato 1 della stessa Legge Regionale;
- l'intervento proposto per la coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia riguarda materiale di gruppo A nel territorio del Comune di Volpago del Montello, appartenente all'Allegato 1 della L.R. 44/1982;
- la domanda ed il relativo progetto di coltivazione sono redatti nel rispetto della L.R. 44/1982 ed in particolare degli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 44. lettere a, d, f, g, h, i;
- l'attività è soggetta alle norme di igiene e sicurezza e non è preclusa dal D.P.R. 236/1988, come successivamente modificato ed integrato, in relazione al rispetto della distanza di salvaguardia della qualità delle acque destinate al consumo umano;
- l'area estrattiva dell'intervento proposto non è interessata dal vincolo idrogeologico;
- l'area di intervento - sulla base delle tavole 4 e 10 del P.T.R.C. e della Carta Archeologica del Veneto - non è segnalata per la presenza del vincolo paesaggistico, per rinvenimenti



archeologici di "interesse particolarmente importante" e per elementi del sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico;

- l'area dell'intervento proposto non ricade "in area di parco o di riserva istituiti od anche semplicemente individuati, come si evince dalla TAV 5 del P.T.R.C.;
- i lavori di coltivazione di cava non sono soggetti a Permesso di Costruire in applicazione del terzo comma dell'art. 76 della L.R. 61/1986;
- l'intervento proposto non riguarda escavazione da corsi d'acqua, estrazioni per la costruzione di vasche destinate all'allevamento ittico e non rientra nei movimenti di terra per miglioramento fondiario come disciplinati dal L.R. n. 17/1991 perché appartiene ai lavori di coltivazione di cava;
- in mancanza dell'approvazione del P.R.A.C. valgono le norme transitorie stabilite all'art. 44 della L.R. 44/1982 sopra evidenziate;
- il P.A.I. del fiume Sile non prevede divieti specifici ed assoluti all'apertura ed all'ampliamento delle coltivazioni di cava e comunque l'area interessata dall'intervento è esterna alla perimetrazione;
- nel Piano Agricoltura e Ambiente, nel Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale, nel Piano per la ricostruzione delle alberature, in zona rurale, come disciplinato nella misura 6 del Piano di Sviluppo rurale del Veneto e nel Piano Faunistico Venatorio, non sussistono, per l'area oggetto di intervento, né limitazioni, né divieti all'apertura e all'ampliamento di cave;
- l'area dell'intervento proposto è esterna all'ambito collinare interessato dal Piano di Area del Montello;
- l'area dell'intervento proposto ricade in "zona omogenea E sottozona E2 agricola" del P.R.G. del Comune di Volpago del Montello, con distanza notevolmente maggiore a 200 ml. da zone classificate diverse da quella agricola E ed è esterna ai vincoli ed agli elementi di tutela del paesaggio individuati dallo stesso Piano;
- l'area del proposto intervento non ricade in area naturale protetta od in sito di interesse comunitario (SIC) e zona di protezione speciale (ZPS).

In conclusione l'intervento proposto di nuova cava di ghiaia e sabbia nel Comune di Volpago del Montello risulta normativamente ammissibile, dando atto della comunicazione della ditta in data 01.02.2010 in merito alla rinuncia della precedente istanza di cava nel citato Comune.

2.2 Quadro di Riferimento Progettuale

UBICAZIONE

L'area interessata dal progetto è situata nel Comune di Volpago del Montello a circa due chilometri a sud dall'abitato di Volpago del Montello.


Il sito si colloca in posizione baricentrica rispetto alle città di Castelfranco Veneto, Montebelluna e Treviso.

Il sito è facilmente raggiungibile dalla Strada Statale Feltrina: provenendo da Treviso, si accede all'area immettendosi a destra, provenendo da Montebelluna, immettendosi a sinistra, nella laterale posta in corrispondenza della zona industriale di Colmello S. Elena. Tale strada è ad uso esclusivo del traffico delle cave esistenti nei pressi e dopo 900 metri arriva in prossimità della cava della ditta Habitat, qui si svolta a sinistra e si percorre l'unico tratto di strada pubblica che è via Antiga per circa 400 metri; dopo aver superato il ponte sul canale artificiale "Di Ponente" si svolta a destra per entrare nella cava "Lotto A2 della ditta Bombarda Autotrasporti, all'interno della quale si segue il percorso previsto per poi entrare, dopo aver attraversato una strada carrareccia, direttamente dentro la cava "Antiga 1".

CARATTERISTICHE DELL'AREA

La giacitura del terreno è da considerare pianeggiante.

Il sottosuolo è di natura essenzialmente ghiaiosa come è stato ampiamente confermato dalle



coltivazione in atto limitrofe: le colture agricole possono svilupparsi grazie all'esistenza di un efficiente impianto pluvirriguo del Consorzio Brentella di Pederobba grazie al quale viene assicurata l'irrigazione essenziale per terreni di natura prevalentemente ghiaiosi. I terreni che circondano e fanno parte del progetto di nuova coltivazione di cava sono destinati a colture tradizionali a rotazione (mais, erba medica, prato stabile) e sono classificati come verde agricolo zona E/2 nel P.R.G. vigente dall'agosto 2003, per il territorio del Comune di Volpago del Montello.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

I principali elementi che caratterizzano il progetto, sono quelli stabiliti all'art. 15 della L.R. 44/1982.

Il progetto prevede l'apertura di una nuova cava di ghiaia e sabbia sita in Comune di Volpago del Montello e denominata "Antiga 1" (Provincia di Treviso), nella quale non è previsto l'insediamento di impianti per la lavorazione degli inerti.

Con il progetto viene fatta richiesta di aprire una nuova cava che ha una superficie disponibile catastale di mq. 231.616 di cui netta di ciglio scavo a quota campagna di mq. 205.440 con una profondità di ml. 24.10 dal piano di campagna su tutta la superficie di cava.

Il perimetro dell'area disponibile a piano campagna sarà di 2.364 m, mentre quello dell'area di scavo sempre a piano campagna misurerà 2.128 ml.

Le scarpate avranno un'inclinazione di 40° durante le operazioni di scavo per poi essere ricomposte con un'inclinazione di 25°.

La superficie del fondo cava a quota -24.10 ml. da quota campagna, ha due valori diversi, prima del ripristino ambientale con scarpate a 40° sarà di mq. 144.330 con un perimetro di ml. 2.014, mentre dopo il ripristino ambientale con scarpate a 25° sarà di mq. 106.220 con un perimetro di ml. 1.735.-

Anche la superficie delle scarpate ha due valori, prima del ripristino con inclinazione 40° la proiezione orizzontale delle scarpate avrà una superficie di mq. 61.110, mentre la loro superficie inclinata sarà di mq. 79.370; dopo il ripristino ambientale, con inclinazione a 25°, la proiezione orizzontale delle scarpate avrà una superficie di mq. 99.220 e la superficie inclinata sarà di mq. 109.469.


Il volume escavabile lordo sarà di mc. 4.214.728, di cui estraibile al netto del terreno di scopertura (circa 50 cm.) mc. 4.112.008.

Il volume medio annuo estratto sarà di poco superiore ai 350.000 mc., corrispondente a circa 1.400 mc. giornalieri.

La successiva tabella riassume tutti i dati salienti sopra descritti:

Valori salienti del progetto di nuova cava

Superficie complessiva catastale	mq.	231.616
Perimetro della superficie complessiva	ml.	2.364
Superficie di ciglio cava a quota campagna	mq.	205.440
Perimetro del ciglio cava	ml.	2.128
Profondità di progetto (205.440/2.128x4 = 24.13 Ml.	ml.	24.10
Superficie di fondo cava a -24.10 con scarpate 40°	mq.	144.330
Perimetro di fondo cava a -24.10 con scarpate 40°	ml.	2.014
Superficie scarpate 40° in proiezione orizzontale	mq.	61.110
Superficie scarpate 40° in proiezione inclinata	mq.	79.370
Superficie di fondo cava a -24.10 con scarpate 25°	mq.	106.620
Perimetro di fondo cava a -24.10 con scarpate 25°	ml.	1.735
Superficie scarpate 25° in proiezione orizzontale	mq.	99.220
Superficie scarpate 25° in proiezione inclinata	mq.	109.469
Volume complessivo lordo di scavo rispetto al piano campagna	mc.	4.214.728
Volume terreno di scotico	mc.	102.720



Volume netto di progetto	mc.	4.112.008
--------------------------	-----	-----------

La superficie di ciglio è stata divisa in otto lotti con le caratteristiche di seguito evidenziate nella tabella:

	Superficie Quota 0.00	Superficie Quota - 24.10	Volume lordo	Volume al netto dello scotico	Tempo di scavo in mesi	Tempo di ripristino in mesi
LOTTO 1	35223	24713	722236	704600	24	24
LOTTO 2	29560	20561	603940	589147	21	22
LOTTO 3	25372	20941	558296	545587	19	14
LOTTO 4	21935	16435	462432	451442	16	15
LOTTO 5	23456	15316	467123	455372	16	17
LOTTO 6	23224	15049	461098	449463	16	19
LOTTO 7	17848	15772	405353	396591	14	10
LOTTO 8	28822	15543	534250	519816	18	23
TOTALE	205440	144330	4214728	4111201	144	144

Come si evince dalla precedente tabella la durata complessiva dell'escavazione sarà di 12 anni (144 mesi) così come anche la durata del ripristino, essendo strettamente legata ad essa.

Naturalmente queste previsioni di durata della escavazione sia dei lotti che della cava sono anche legate all'andamento del mercato con una maggiore o minore richiesta.

La consistenza del giacimento in coltivazione verrebbe ad assumere, per le caratteristiche sopra riportate un valore notevolmente superiore a quello che in pratica sarà possibile ottenere nel rispetto delle disposizioni dettate dalle lettere g) ed h) dell'art. 44 della Legge Regionale 44/82 ove alla lettera g), oltre a quantificare la distanza tra il piano fondo cava e la falda freatica nella misura di "..... due metri rispetto al livello di massima escursione valutata come media delle massime riscontrate in un congruo periodo di tempo"; il progetto prevede una profondità massima della cava alla quota di 50.90 m s.l.m. e quindi la distanza dalla massima esclusione della falda è di metri 16.70 - viene a dettare il limite che "..... la profondità massima di cava non può essere superiore ad un quarto della dimensione caratteristica dello scavo, definita come in rapporto tra la superficie dello scavo ed il suo perimetro" ed il progetto viene ad assumere la profondità dal piano campagna di 24.10 m.

Alla lettera h) viene indicata l'inclinazione della scarpata di cava per le zone pianeggianti che, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale, non può essere superiore a venticinque gradi.

DETERMINAZIONE PROFONDITA' MASSIMA RAGGIUNGIBILE DELLA CAVA

Descrizione

La superficie catastale cava entro ciglio è pari a 205.440 / perimetro ciglio cava 2.128 x 4 = mt. 24.13.

La realizzazione di una cava non rappresenta un'opera ingegneristica particolarmente complessa. Non è prevista la realizzazione di strutture particolari o inusuali, ma solo l'attenta osservanza di importanti regole a salvaguardia della stabilità e del rispetto ambientale.


Considerando quanto espresso, si è ritenuto di suddividere il progetto nelle seguenti fasi principali significative: fase di esercizio e fase di post-esercizio.

FASE DI ESERCIZIO

A sua volta la fase di esercizio è suddivisa in altre sotto fasi che si descrivono di seguito:

Preliminare

La predisposizione del terreno al progetto riguarderà tutte le aree oggetto di nuova cava, circa



231.616 mq, ma questo avverrà per gradi lungo tutta la durata dell'escavazione, ovvero 12 anni, poiché la cava è divisa in otto lotti.

Verrà asportata la vegetazione ed il terreno agrario superficiale quantificabile in circa 50 cm.

Quest'ultimo verrà accantonato per poi essere utilizzato in seguito per la ricomposizione finale sia del fondo cava che delle scarpate che verranno ricomposte a 25°.

Si prevede la realizzazione della recinzione perimetrale, la barriera arborea perimetrale e l'asporto delle culture agricole (seminativo) e delle essenze arboree presenti.

La recinzione verrà realizzata con rete metallica a maglie selettive per permettere il passaggio della fauna locale ad altezza non inferiore a 2 m, sorretta da pali in cemento posti a distanza non superiore di 3 ml l'uno dall'altro e sarà posta a tre metri dal confine per poter permettere l'impianto della barriera arborea.

Lungo la recinzione verranno posti cartelli ammonitori di pericolo ad una distanza mai superiore ai 40 ml.

La barriera arborea sarà costituita da un doppio filare di siepe a foglia caduca di tipo arboreo arbustivo autoctono, il primo filare verso l'esterno sarà potato ad un'altezza di ml. 2.00 mentre il secondo filare più interno sarà lasciato a libera crescita. Nel secondo filare, verranno messi a dimora anche elementi arborei con un sesto variabile dai cinque agli otto metri.

Sempre lungo la recinzione perimetrale verranno costituiti dei capisaldi di quota e di posizione atti come riferimento sia per il Direttore Responsabile durante le operazioni di escavazione sia per i vari Enti di controllo durante le loro operazioni di verifica.

Come ultima operazione preliminare si provvederà alla modifica dell'impianto di irrigazione sotterraneo in accordo con il Consorzio di Bonifica Brentella, che lo gestisce, andando ad eliminare le linee che sono presenti nel suolo dei terreni oggetto di escavazione ed eseguendo nuove linee ove necessario. Anche questa operazione verrà eseguita per gradi rispetto agli otto lotti di intervento in cui è divisa la cava.

Estrazione del materiale ghiaioso

Verrà svolta la normale attività di cava che seguirà le stesse modalità adottate nelle cave limitrofe. Ovvero si procederà allo scavo con escavatore cingolato rotante partendo dal primo lotto, rispettando le distanze di salvaguardia previste dal progetto, ove è posizionato l'accesso ed il collegamento con la cava "Lotto A", effettuando un primo abbassamento di ml. 7.25 (compreso lo scotico del terreno vegetale) di materiale rispetto al piano campagna e mantenendo le scarpate verso il ciglio di scavo con inclinazione di 40°, mentre le scarpate verso gli altri lotti saranno a gradoni.

Lungo il perimetro recintato verrà eseguito un piccolo dosso di altezza massima 100 cm per evitare che possano entrare nel sito di cava le acque reflue meteoriche esterne. Terminato il primo abbassamento su tutto il primo lotto si procederà con i successivi abbassamenti, sempre con altezze di ml. 6.25 i quali continueranno la scarpata a 40° verso il ciglio strada e la formazione di gradoni verso i limiti degli altri lotti, lasciando una strada *percorribile* da mezzi pesanti, quindi di circa 6 ml. tra un gradone e l'altro. L'ultimo abbassamento arriverà alla quota di - 24.10 ml. dal piano campagna e quando sarà completato si passerà al secondo lotto.

Durante l'esecuzione dello scavo nel primo lotto si ricaverà anche la strada di collegamento al piano campagna che sarà quella definitiva fino alla fine dell'escavazione su tutti i lotti.

L'attività di coltivazione della cava verrà effettuata con l'uso dei mezzi elencati nella seguente tabella ove si fa anche una previsione di simulazione di traffico.

Trasporto del materiale a destinazione

Per quanto riguarda il traffico di mezzi giornaliero, si può eseguire una simulazione, partendo da una quantità di escavazione annuale di circa 350.000 mc e quindi una giornaliera di circa mc 1.400, calcolata sulla base di 250 giornate lavorative di 12 ore, presuppone solo un movimento di circa 70 mezzi al giorno con portata 20 mc, con una frequenza di uscita di circa uno ogni dieci minuti (6 mezzi ora) e stessa frequenza in entrata, esclusivamente durante le ore diurne.

15 MAR. 2010



Per quanto riguarda la viabilità di entrata e uscita dall'area di intervento estrattivo, sono state valutate varie alternative, consapevoli che l'impatto maggiore delle cave, rispetto alla qualità della vita dei residenti, deriva dal traffico generato dal trasporto della ghiaia agli impianti di lavorazione. La seconda soluzione varia rispetto alla prima perché dopo l'immissione in via Antiga si procedeva a nord per circa 500 ml. e si svoltava a sin in via Schiavonesca e dopo circa 2000 ml. ci si immetteva sulla Strada Regionale n. 348 "Feltrina" avendo poi le possibilità sopra descritte, Anche tale soluzione però prevedeva l'uso di strade comunali e l'attraversamento di borghi abitati e l'immissione nella S. R. Feltrina in un incrocio, quello di Signoressa, ad alto rischio.

Il proponente è arrivato alla soluzione di progetto che utilizza una viabilità che per il 90% ha percorsi su siti privati e nessun incontro con aree residenziali, neanche nel raggio di 200 ml. (vedi TAV. B17).

Tale soluzione deriva da un accordo con la ditta Bombarda Autotrasporti S.n.c. e con la ditta Balbinot Antonio S.r.l e L'Immobiliare S.r.l. per l'uso di una strada privata utilizzata esclusivamente da mezzi provenienti da altre cave che collega via Antiga con la S.R. n. 348 Feltrina.

Alla fine dei lavori di estrazione e ricomposizione, la trincea che si è ricavata per collegare la cava Lotto A alla cava Antiga 1 verrà ricomposta con materiale ghiaioso ed uno strato finale di terreno vegetale tale da riproporre la situazione antecedente e l'accesso al fondo della cava Antiga 1 avverrà tramite una strada ricavata sulla scarpata ricomposta.

La Commissione ritiene che la soluzione proposta dalla Ditta sia la migliore possibile e comunque con un impatto pressochè nullo poiché si percorrono strade private ad uso solo del trasporto di ghiaia ed il tratto di strada pubblica, oltre ad essere esiguo, si trova in una localizzazione che non arreca alcun impatto non essendoci alcun insediamento residenziale nel raggio di più di 200 ml.

Ricomposizione ambientale e paesaggistica

Ai termine della fase di estrazione dei singoli lotti, inizieranno le operazioni di ricomposizione ambientale e paesaggistica.

Si prevede la posa e lo spianamento sul fondo della cava di uno strato di 100 cm di limo ed un sovrastante strato di 70 cm di terreno agrario precedentemente accantonato durante la fase di scotico ed il conseguente inerbimento con miscuglio di prato asciutto e la posa del noceto da legno (junglas regia) con sesto di impianto adeguato di circa 7x7.

Tale soluzione che consente il riutilizzo del suolo per la coltivazione, considerata la maggior vulnerabilità della falda sottostante per effetto dell'abbassamento del piano campagna, permette quale scelta gestionale l'agricoltura biologica in luogo di quella tradizionale.

Sulle scarpate si provvederà a riportare terreni e limi opportunamente miscelati con una percentuale massima di limo del 30%, al fine di produrre un materiale terroso misto idoneo al ripristino con una curva granulometrica tale da consentire l'esecuzione di scarpate stabili che, nel contempo costituisca anche un idoneo substrato atto all'attecchimento ed allo sviluppo delle essenze vegetali previste nel progetto di ripristino, il tutto per arrivare ad una pendenza delle stesse di 25°.

Successivamente si procederà all'inerbimento ed alla piantumazione di macchie boscate con le caratteristiche previste nella relazione di ripristino ambientale allegata al progetto.

I caratteri dei materiali che si è previsto di utilizzare per la sistemazione finale del fondo e delle scarpate della cava, anche in relazione alle più recenti normative sono i seguenti:

- i limi di lavaggio
- le terre e rocce.

Come definito dalla normativa di riferimento quindi potranno essere impiegate terre e rocce da scavo che non superino i limiti previsti dalla Tabella 1 dell'allegato 5 della parte V del D. Lgs. 152/06 per terreni ad uso verde pubblico privato e residenziale.

Per ogni sito di provenienza di terra e rocce da scavo verrà inoltre applicato quanto prescritto dalla DGRV 2424 del 08/08/2008 e quindi sarà comunicato preventivamente, all'inizio di ciascun lavoro,



la quantità e la qualità del materiale che sarà impiegato presso la cava per il necessario ripristino ambientale.

La quantità di terreno e limo necessaria al ripristino delle scarpate da 40° a 25° ed alla sistemazione del fondo cava ad uso agrario, sia per ogni lotto che complessivamente, è riassunta nella seguente tabella:

	VOLUMI TERRENO INTERNO E LIMO PRODOTTO DALLA LAVORAZIONE ESTERNA DELLA GHIAIA ESTRATTA		VOLUMI PER RIPRISTINO SCARPATE			VOLUMI PER RIPRISTINO FONDO CAVA			VOLUMI COMPLESSIVI PER RIPRISTINO TOTALE	
	Limo prodotto dalla lavorazione esterna del materiale estratto 8.42%	Terreno vegetale di scotico 50cm della superficie di cava	Limo per scarpate proveniente dall'esterno 30% A	Terreno per scarpate 70% B	Volume totale per ripristino scarpate A+B	Limo per ripristino fondo cava proveniente dall'esterno 100 cm C	Terreno vegetale interno per ripristino fondo cava 70 cm D	Volume totale per ripristino fondo cava C+D	Terreno e limo esterni per ripristino A+B+C	Volume complessivo ripristino fondo cava e scarpate A+B+C+D
Lotto 1	59318	17611	22469	52429	74898	18498	12949	31447	93396	106345
Lotto 2	49597	14780	22549	52613	75162	14322	10025	24347	89484	99509
Lotto 3	45930	12686	9817	22906	32723	18244	12770	31014	50967	63737
Lotto 4	38003	10968	13557	31632	45189	12691	8884	21575	57880	66764
Lotto 5	38334	11728	16652	38855	55507	10703	7492	18195	66210	73702
Lotto 6	37836	11612	19985	46632	66617	9513	6659	16172	76130	82789
Lotto 7	33385	8924	5441	12697	18138	14286	10000	24286	32424	42424
Lotto 8	43760	14411	27297	63693	90990	7963	5574	13537	98953	104527
Totale	346163	102720	137767	321457	459224	106220	74353	180573	565444	639797

Alla luce della precedente tabella possiamo osservare che per il ripristino complessivo della cava sono necessari mc 639797 (A+B+C+D) di limo e terreno di cui mc 565444 (A+B+C) di terreno e limo di provenienza esterna.

Per quanto riguarda il limo prodotto dalla lavorazione esterna del materiale estratto, lo stesso è abbondantemente sufficiente per l'utilizzo previsto, poiché ne vengono ricavati complessivamente mc 346163 a fronte di una necessità di mc 243987 (A+C).


La quantità di limo prodotta è stata desunta applicando la percentuale media di limo presente nella ghiaia, pari al 8.42%, che si è desunta dalle analisi granulometriche della ghiaia campionata a varie profondità nell'attigua cava denominata "Lotto A".

Si può altresì osservare che la produzione di limo che deriva dalla lavorazione esterna della ghiaia estratta in ogni lotto, va a coprire le necessità per il ripristino sia del fondo che delle scarpate dello stesso lotto.

Il limo che verrà portato dall'esterno, necessario per procedere con le operazioni di ripristino, è un prodotto della lavorazione esterna della ghiaia estratta in questa cava e di altre ghiaie provenienti da cave di proprietà della ditta Proponente convogliate negli stessi impianti di lavorazione.

Il terreno vegetale prodotto dallo scotico complessivo dei primi 50 cm della superficie di cava, pari a mc 102720, è sufficiente al ripristino, con uno strato di 70 cm, del fondo cava pari a mc 74353, con un avanzo di mc 28.367, che verranno utilizzati per il ripristino delle scarpate in aggiunta al terreno ed al limo di provenienza esterna.

Come opere secondarie di ricomposizione, vi sarà la predisposizione di una viabilità sul fondo cava al piede delle scarpate, la piantumazione di filari di essenze autoctone lungo la strada di accesso, la realizzazione di un fosso disperdente e pozzi perdenti per lo smaltimento degli afflussi meteo di scarpata e di fondo (vedi ELAB. 19 e TAV. 20), mentre il doppio filare di siepe di mascheramento da piantumare lungo il perimetro di cava, verrà messo a dimora quando si darà inizio alle



operazioni di escavazione, in maniera tale da ottenere un'efficace barriera visiva e per contenere la dispersione di rumori e polveri.

L'ultima operazione che riguarda il ripristino ambientale è la derivazione di linee dall'impianto di irrigazione del Consorzio di Bonifica Brentella per poter garantire un'adeguata irrigazione, almeno nei primi tempi della messa a dimora, alle essenze arboree ed arbustive messe a dimora.

Le operazioni di ripristino ambientale avranno inizio immediatamente dopo la fine delle operazioni di estrazione del lotto 1 e se possibile, verificate le situazioni di operatività e sicurezza, anche in contemporanea e dovranno essere terminate sul lotto 1 prima dell'inizio dell'escavazione del lotto 3. Questo susseguirsi di operazioni è descritto graficamente nella TAV. B10 bis e dovrebbe avere termine circa 12 mesi dopo la fine delle operazioni di scavo con una durata complessiva di 12 anni (144 mesi).

FASE DI POST ESERCIZIO

La manutenzione ordinaria dell'area sarà eseguita con operazioni di tipo manuale o con ridotto uso di mezzi meccanici: eliminazione erbe infestanti, sfalcio dell'erba e periodica potatura.

Una volta conclusa l'attività di cava e terminate le operazioni di ricomposizione ambientale si avrà l'interruzione dell'azione di disturbo, benchè isolato dal contesto, operato dalla presenza dell'uomo.

La ricomposizione ambientale ha lo scopo di permettere il reinserimento dell'area nel paesaggio circostante. Il rinverdimento operato avrà il compito di riqualificare l'area sotto l'aspetto naturalistico creando una zona di rifugio per le faune locali con creazione di un nuovo ecosistema.

Anche se le caratteristiche morfologiche originarie sono andate perdute, con la realizzazione della ricomposizione paesaggistica, si avrà l'occasione di creare un'area di richiamo faunistico isolata da tutte le attività antropiche.

E' da ritenere che ciò possa produrre effetti positivi sul paesaggio e sul territorio in cui la cava è inserita, considerando soprattutto, come emerso dall'analisi territoriale, l'assenza nella zona di oasi naturali.

ELEMENTI QUANTITATIVI DI PREVISIONE

Tempo di attuazione intervento in anni 12

Quantità totale calcolata di estrazione mc. 4.214.728

Quantità prevista di estrazione per giorno (si considerano n°250 giorni lavorativi) mc 1.400.


Traffico autoveicolare: considerando la portata media di un autoarticolato (bilico) di mc.20 di ghiaia si ha mc. 1400 : 20 = camion per giornon°70.

La rendita, una volta terminata la coltivazione di cava, verrebbe assicurata da vari appezzamenti (recintati per ottenere il pascolo turnato) di prato delimitati sul fondo cava da filari costituiti da alberi d'alto fusto e sulla scarpata da macchie di vegetazione sempre costituite da cespugli e alberi d'alto fusto e questo perché, oltre a dare una resa con legna da ardere, consente un miglior affrancamento della cotica erbosa onde scongiurare smottamenti. Sul perimetro della cava lungo il confine viene prevista la posa di un doppio filare di siepe di arbusti autoctoni, ove il primo filare verrà potato ad un'altezza di ml. 2.00 mentre il secondo sarà a libera crescita con essenze arboree inserite a sesto irregolare tra i cinque e gli otto metri. Sul ciglio della scarpata verrà realizzato un arginello di terreno che, oltre a proteggere le piante viene a costituire una barriera ad un eventuale sgrondo irriguo o ad una penetrazione dall'esterno di afflussi meteo.

La previsione è di messa dimora allo stadio finale delle seguenti quantità di piante:

- sul fondo cava di 1.665 piante da legno d'alto fusto Junglas regia (noce nazionale);
- lungo il perimetro di 4728 arbusti da siepe ed alberi;
- sulle scarpate di 7500 tra arbusti e alberi.

2.3 Quadro di Riferimento Ambientale



In relazione alle diverse componenti si indicano di seguito, sinteticamente, le eventuali, principali problematiche sulla base delle valutazioni fatte dal proponente nello SIA.

Atmosfera

L'analisi climatica riporta le seguenti caratteristiche dell'area sulla base di dati di osservazione di oltre 30 anni: temperatura media annua pari a 13-15°C con massimi a +37°C e minimi a -9°C.; le precipitazioni presentano un regime sub-equinoziale primaverile, con un minimo invernale (Febbraio) e due punte massime, una nel mese di Giugno ed una nel mese di Agosto. I venti presentano una velocità media annua pari a 0,6 m/s, che in gennaio, febbraio, aprile, raggiungono i 2,4-2,7 m/s, con direzione prevalente da Nord-Nord-est. Nell'area d'intervento le possibili fonti di emissione sono da ricercare:

- nel movimento mezzi connessi all'attività di cava;
- nelle operazioni dei sbancamento.

Le polveri andranno a riversarsi sulle aree limitrofe in funzione delle prevalenti condizioni di ventosità, per cui si può ritenere che i possibili ricettori esterni alla cava in prossimità del lato nord siano prevalentemente sopravvento. I ricettori a sud-ovest sono a sufficiente distanza dalla cava.

Per limitarne drasticamente l'immissione all'esterno della cava sono state previste apposite vie di percorso, che saranno realizzate nella zone centrali e di fondo della nuova cava. Oltre ad appositi percorsi sono previsti altri interventi di mitigazione (bagnatura dei piazzali e dei percorsi, realizzazione di schermi arborei e lavaggio ruote degli automezzi).

La polvere stradale e di cantiere viene ridotta al minimo attraverso i seguenti accorgimenti:

- lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto, attraverso un sistema automatico posto in uscita dell'area estrattiva;
- abbattimento nei piazzali, nelle strade interne al polo estrattivo e nei cumuli di inerte delle polveri con impianti a spruzzo d'acqua ed a mezzo di autobotte;
- realizzazione di barriera arborea ed arbustiva;

Lo SIA prevede altresì un monitoraggio annuale delle polveri.

Ambiente idrico di superficie

L'ambiente idrico di superficie non conserva caratteri di naturalità ed è fortemente condizionato dall'attività antropica. L'elemento morfogenetico principale è senz'altro legato all'azione operata dal fiume Piave, essendo la zona collocata presso uno dei vertici del suo grande conoide. Esso scorre a circa 12 chilometri a Nord Est dell'area in esame.

Nell'area oggetto dell'intervento il piano di campagna si presenta con quota compresa fra i 70 ed i 63 m s.l.m. e con andamento pianeggiante con leggera pendenza dello 0,4 ÷ 0,5 % verso Sud - Sud/Est.

Il corso d'acqua principale più prossimo è il Canale Vittoria di Ponente che scorre da Nord/Est verso Sud/Ovest, e per un tratto confina, lungo il margine nord con l'area di progetto.

Il sistema irriguo, facente parte del Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba, è servito dal "canale del bosco" che serve la zona orientale del comprensorio, compresa l'area in studio, e ha una portata all'origine di circa 9 mc/sec..


Dal canale principale di alimentazione attraverso stazioni di pompaggio, si dipartono le varie derivazioni costituite da tubazioni interrato in pvc.

Vi è la presenza di un pozzo a scopo idropotabile a circa 2000m a sud della zona di intervento.

L'area ove si eseguirà l'intervento è attraversata da alcune tubazioni che, attraverso semplici operazioni di modifica, potranno continuare a servire le aree attorno al sito di cava e la vegetazione prevista lungo il suo perimetro.

Tali modifiche non comporteranno alcun pregiudizio al sistema attualmente esistente ed i vari interventi di modifica che si attueranno quando necessario, essendo la coltivazione divisa in otto lotti, verranno sempre eseguiti durante i periodi in cui tale servizio di irrigazione non è attivo.

Il progetto ha inoltre previsto la esecuzione di due fossati per la raccolta delle acque posti ai piedi delle scarpate. Vista la pendenza del fondo cava, pari circa all'1%, sul fossato di valle confluiscono



le acque provenienti dalla scarpata e quelle provenienti dal fondo della cava, mentre sul fossato di monte solo quelle provenienti dalla scarpata.

Idrogeologia: suolo e sottosuolo

L'origine della successione presente nella zona di studio è da attribuire ai depositi generati in seguito alle continue divagazioni ed agli eventi alluvionali legati per lo più al fiume Piave.

Questo materasso praticamente indifferenziato per classe granulometrica presenta orizzonti marcatamente sabbiosi o ghiaiosi, a volte anche ciottoli ma si tratta di corpi geometrici lentiformi che non alterano lo spettro granulometria medio.

L'unico elemento della rete idrografica naturale è rappresentato dal Fiume Piave il cui letto si trova 10 km ca ad Est dell'area di cava;

La rete idrografica artificiale è invece ben rappresentata e deriva dal canale della Brentella e dal Canale della Vittoria che attingono rispettivamente 45 e 25 mc/sec.

La permeabilità dei materiali ghiaiosi corrisponde a valori di $10 \cdot 10^{-1}$ cm/sec.

Sulla base di studi bibliografici e dall'osservazione di alcuni i pozzi di cave della zona risulta che la quota massima prevista sia di 34.20 m. s.l.m.

Relativamente all'impatto su questa componente lo SIA lo giudica negativo e basso sulle acque superficiali e nullo sulle acque sotterranee.

Relativamente al potenziale pericolo di inquinamento da sversamenti accidentali, lo SIA riporta quanto segue: Le manutenzioni vengono effettuate in officina esterna alla cava seguendo le apposite tabelle. L'operatore provvederà ad arginare la perdita con materiale assorbente appositamente conservato presso il sito di estrazione, a smaltirlo correttamente come rifiuto ed ad allontanare il mezzo che ha determinato la fuoriuscita.

Il proponente prevede altresì un monitoraggio semestrale su piezometri di cui n.3 realizzati e n.2 da realizzare.

Interferenza del fondo cava con la falda

Il proponente sulla base di dati bibliografici e dall'osservazione di alcuni pozzi in cave in zona ha determinato un'altezza massima della falda pari a 34.2 m s.l.m.; pertanto con un franco di 2 m dalla stessa la quota massima di scavo potrebbe essere pari a 36.20 m. sl. m. che corrisponde ad una profondità di $75 - 36.2 = 38.8$.

L'applicazione della metodologia riportata nell'Art 44, punto g) della L.R. 44/82 per il calcolo della profondità massima raggiungibile all'interno della cava, porta, come dichiarato nel progetto, ad un valore pari a 24,13m dal p.c.. Pertanto nel progetto è stata assunta una profondità massima pari a 24 m dal pc. che corrisponde ad un franco di falda pari a circa 16 m.

Caratterizzazione sismica e verifiche di stabilità

Secondo la nuova normativa sismica, l'area appartiene alla zona 3.

Il proponente ha effettuato una verifica di stabilità dei versanti di progetto in fase di coltivazione e in fase di ricomposizione. Nel primo caso il valore del coefficiente di sicurezza statico è risultato pari a 1,43, nel secondo pari a 1.59.

Il progetto prevede lo scavo delle scarpate a 40° e quindi la ricomposizione a 25° .

Per detta risagomatura è previsto l'utilizzo dei seguenti materiali:

- limi derivanti dalla lavorazione delle ghiaie estratte e facente parte della curva granulometrica per il 10% ca
- terreno di riporto estratto da scavi in zona avente in ogni modo sempre le seguenti caratteristiche
 - b1) terreno naturale senza alcun materiale estraneo o di risulta da demolizioni
 - b2) terreno le cui caratteristiche granulometriche lo descrivono come " granulare " con dimensione dei granuli superiore o uguale ai limi
 - b3) assenza d'argille quale litotipo dominante
 - b4) assenza di resti vegetali (ceppaie o terreni torboso limosi)

Per ogni sito di provenienza di terra e rocce da scavo verrà inoltre applicato quanto prescritto dalla DGRV 2424 del 08/08/2008 e quindi sarà comunicato preventivamente, all'inizio di ciascun lavoro



la quantità e la qualità del materiale che sarà impiegato presso la cava per il necessario ripristino ambientale.

Uso del suolo e pedologia

Dall'analisi della Carta dell'uso del suolo emerge quanto segue:

- il territorio risulta pressoché interamente antropizzato, essendo estremamente ristrette le aree naturali;
- l'edificazione è maggiormente concentrata in corrispondenza dei centri frazionali (Signoressa, a ovest) o nei pressi dei centri comunali (in direzione di Volpago a nord), mentre nelle restanti zone è distribuita lungo la viabilità, con maggiore densità lungo la Feltrina a ovest, e lungo via Madonna della Mercede a est;
- nell'area investigata, di 2 km di raggio intorno all'area dell'intervento proposto, non sono presenti sedi comunali ma località secondarie, tra le quali la più consistente risulta essere Signoressa, frazione del Comune di Trevignano;
- le Zone Agricole sono caratterizzate, oltre che dalla presenza di fabbricati rurali, da numerose abitazioni e da annessi rustici non più idonei alla conduzione del fondo, per i quali è ammesso il cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale: pertanto in futuro è prevedibile un certo incremento degli insediamenti abitativi, sia pure di carattere unifamiliare;
- gli allevamenti zootecnici sono poco rappresentati, come pure le attività sportive e ricreative;
- il seminativo (soprattutto il mais) costituisce l'uso agricolo prevalente del suolo, seguito dalle colture legnose, in particolare vigneto e frutteto, mentre il prato stabile è poco frequente, così come le orticole, limitate a piccoli appezzamenti in prossimità delle abitazioni; il set aside (riposo dei terreni) è abbastanza diffuso, e praticato in rotazione con gli arativi.
- Sulla base di quanto evidenziato dall'analisi della Carta d'uso del Suolo, è possibile affermare che la zona di intervento è inserita in un territorio prettamente agricolo, con presenza di insediamenti residenziali ed industriali concentrati limitata alla porzione sud ovest, mentre sul resto dell'area l'edificazione è poco frequente e sparsa lungo la viabilità.

Flora e fauna


L'attuale assetto vegetazionale della zona d'esame risente pesantemente degli effetti dell'antropizzazione ed alterazione apportati all'originario ambiente naturale. Le specie arboree ed arbustive presenti nell'area di indagine sono nella grande maggioranza riconducibili all'ambiente agrario coltivato, e possono essere raggruppate nelle seguenti categorie: Piante legnose spontanee; Piante legnose coltivate; frutteti e vigneti; pioppeti; siepi e filari, questi ultimi poco diffusi. Le colture erbacee maggiormente rappresentate sono quelle tipiche dei seminativi: mais (*Zea mais*), cereali autunno vernini come orzo (*Hordeum sp.*) e frumento (*Triticum aestivum*), soia (*Glycine max*), foraggiere avvicendate come la medica (*Medicago sativa*).

I fattori legati all'opera dell'uomo, che in quest'area non favoriscono lo sviluppo della fauna selvatica sono: la riduzione della superficie a prato; l'inquinamento in generale, e l'opera di derattizzazione che viene a volte praticata, che colpisce anche i micromammiferi e di conseguenza tutta la catena alimentare; l'intensificarsi del traffico veicolare, che attraverso vibrazioni e rumore crea disturbo nei confronti delle specie più sensibili.

A fronte di un ambiente agrario poco ospitale, si può notare che, anche in questa zona, le specie selvatiche che non sono disturbate dall'uomo (es. merlo, tortora, cornacchia, ma anche gabbiano e volpe) sono invece in via di diffusione.

A livello locale, il territorio che circonda l'area dell'intervento proposto è fortemente antropizzato; i sistemi più vicini alla naturalità sono rappresentati dalle scarse fasce di vegetazione arboreo - arbustiva con andamento prevalente nord - sud, che seguono spesso i canali irrigui e le scoline e fungono principalmente da elementi di confine.

In fase di ricomposizione ambientale lo SIA prevede la ricostituzione di associazioni erbacee, arboree ed arbustive miste, con specie scelte in funzione di un valido livello di resistenza alle



avversità climatiche e di autorigenazione, mirando alla difesa idrogeologica delle scarpate nonché al recupero dei caratteri paesaggistici tipici dell'area.

Non sono previsti periodi lunghi di stoccaggio del terreno vegetale per scongiurare il pericolo di insediamento di specie intrusive.

Rilevante intervento costituisce la prevista realizzazione del bosco come ricomposizione ambientale dell'area estrattiva della nuova cava.

Rumore

Il comune di Volpago del Montello ha provveduto alla stesura del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi del DPCM 1 marzo 1991.

L'area in esame e le aree limitrofe ricadono in classe III "aree di tipo misto agricolo".

In base alle elaborazioni effettuate si possono mediamente prevedere che le immissioni sonore complessive ai confini della cava rispettino i limiti di 60 dB(A) nel periodo diurno, stabiliti dal piano di zonizzazione acustica del comune di Volpago del Montello per l'area considerata. Anche per il transito di autoarticolati previsto su un breve tratto di Via Antiga si prevede il rispetto dei valori di immissione previsti nel periodo diurno per le fasce stradali di 65 dB(A)

Per mitigare il livello sonoro verso le case sparse in prossimità all'area di cava, viene prevista, nello SIA, la realizzazione, tra sorgente e ricettore, di ostacolo fonoassorbente con la cava a tipo fossa, con la messa a dimora, nei "punti sensibili," di cortina arborea ed eventualmente arbustiva o l'erezione di pannelli.

Paesaggio

Il paesaggio dell'area circostante la cava, che come visto al punto precedente è stato fortemente influenzato dall'attività antropica, è caratterizzato dal succedersi di vaste estensioni agricole coltivate in prevalenza a seminativo, suddivise in appezzamenti in genere regolari, privi di particolari sistemazioni agrarie (es. baulature) in quanto il terreno è sciolto e non necessita di sistemi artificiali di allontanamento delle acque meteoriche. Siepi, filari e piantate di vite che un tempo delimitavano gli appezzamenti sono ora presenti in forma molto ridotta.

I servizi principali, quali scuole, uffici pubblici, attività commerciali, infrastrutture sportive ecc. sono invece localizzati in corrispondenza dei centri abitati di Volpago, circa 2 km a nord, Signoressa (1 km a ovest), Musano (2 km a sud), Postioma (3 km a sud) e Camalò (2,5 km a est).

Non si segnalano nei dintorni dell'area dell'intervento proposto edifici di particolare pregio architettonico.

Sono presenti alcuni fabbricati rurali tradizionali, che però non sono oggetto di particolari forme di tutela.

Il proponente ha presentato la Relazione Paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12 Dicembre 2005.


Le operazioni relative al progetto produrranno un impatto paesaggistico minimo in quanto:

- è prevista il completamento della "cintura" verde con funzioni di mascheramento perimetrale dell'area;
- la maggior parte delle operazioni verranno svolte in posizione depressa rispetto al piano di campagna;
- il progetto si colloca in un'area il cui contesto è già caratterizzato dalla presenza di cave;
- l'area risulta isolata rispetto ai principali punti di vista quali le strade principali, i centri abitati e le aree di ritrovo o ricreative.

Lo SIA prevede che la posa di barriera arborea sarà costituita da un doppio filare di siepe a foglia caduca di tipo arboreo arbustivo autoctono, il primo filare verso l'esterno sarà potato ad un'altezza di ml. 2.00 mentre il secondo filare più interno sarà lasciato a libera crescita. Nel secondo filare, verranno messi a dimora anche elementi arborei con un sesto variabile dai cinque agli otto metri.-

Salute pubblica

Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute pubblica, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette



delle opere e del loro esercizio con gli standard ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo.

Non sono evidenziabili situazioni che interessino attualmente in modo particolare la salute umana, l'ambiente e la comunità potenzialmente coinvolti nel territorio e nell'area in cui si ha l'ubicazione il progetto.

Ad eliminare o ridurre i disturbi sulla popolazione sono previste tutte le misure di mitigazione riguardanti: la diffusione delle polveri, il controllo sulle emissioni di gas, il controllo acustico, il controllo delle vibrazioni, la prevenzione dell'inquinamento della falda, la scelta della viabilità con miglioramento del traffico, il risarcimento per l'usura dei beni e risorse pubbliche, l'uso corretto delle risorse energetiche.

Viabilità

La soluzione di progetto utilizza una viabilità che per il 90% ha percorsi su siti privati e nessun incontro con aree residenziali, neanche nel raggio di 200 ml. Tale soluzione deriva da un accordo con la ditta Bombarda Autotrasporti S.n.c. titolare della cava autorizzata denominata "lotto A" che si trova in adiacenza al sito, la quale ha acconsentito di transitare sul suo sito di cava ed utilizzarne l'uscita e con la ditta Balbinot Antonio S.r.l. e L'Immobiliare S.r.l. per l'uso di una strada privata utilizzata esclusivamente da mezzi provenienti da altre cave che collega via Antiga con la S.R. n. 348 Feltina.

Quindi la viabilità in entrata ed in uscita dalla cava "Antiga 1" fino ad arrivare alla S.R. n. 348 Feltrina è la seguente: si percorre la strada interna ricavata in scarpata fino ad una profondità di -10,00 m dal piano campagna, perché poi il collegamento con la cava "Lotto A" avviene per un brevissimo tratto in trincea ad una profondità appunto di 10 m, al fine di contenere impatti di polvere e rumore per poi collegarsi alla viabilità interna esistente della cava ed uscire sulla viabilità realizzata lungo il canale irriguo artificiale di Ponente fino ad immettersi sulla pubblica via Antiga, attraversare il canale di Ponente e percorrerla per circa 300 m fino ad immettersi sulla seconda viabilità privata di proprietà delle ditte Balbinot Antonio S.r.l. e L'Immobiliare S.r.l., costruita ad uso degli altri siti estrattivi presenti, e dopo circa 2000 ml. ci si immette sulla Strada Regionale n. 348 "Feltrina" proseguendo o verso nord o verso sud per gli itinerari sopra descritti.

Con riferimento alla realizzazione del tracciato in trincea relativo al collegamento con la cava contermina si rileva che lo stesso comporta una parziale e temporanea rimozione del diaframma ghiaioso frapposto alle due cave. Risulta quindi necessario intervenire anche nei confronti della cava contigua "Lotto A", mediante adeguamenti e prescrizioni nell'ambito delle connotazioni delle varianti non sostanziali in assestamento di cui alla D.G.R. n. 652/07, a recepimento della prescrizione di cui al punto 27 del presente parere. Trattasi di cava intestata a Ditta appartenente allo stesso gruppo industriale.


RELAZIONE PAESAGGISTICA

La Relazione Paesaggistica è stata presentata ai sensi e secondo le disposizioni del D.P.C.M. del 12/12/2005, in data 11/09/2007, con prot. n. 499240/45/07.

L'elaborato riprende sostanzialmente i contenuti delle diverse relazioni già predisposte per lo SIA e si limita alla verifica dei potenziali impatti riguardo ai diversi strumenti pianificatori nei quali l'area è inserita.

L'aspetto di maggior rilievo riportato nella relazione riguarda il Piano Tutela delle Acque adottato con DGRV il 29/12/2004, più precisamente gli Artt. 11, 25, 36 e 39 delle NTA. Si afferma, a conclusione della verifica degli impatti sugli ambiti relativi, che il progetto in esame non influisce ulteriormente sulle criticità già segnalate e si ritiene perciò che l'attività proposta sia coerente alle prescrizioni e ai vincoli contenuti nel Piano.

La conclusione generale porta ad una valutazione di impatti trascurabili del progetto dal punto di vista paesaggistico in quanto "saranno di fatto messe in essere trasformazioni limitate nel tempo e poco significative dell'insieme del paesaggio nel quale l'opera in esame è inserita".



Riguardo alla Relazione Paesaggistica, "gli interventi previsti non interessano immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, individuati ai sensi degli articoli dal 138 al 142 dello stesso Codice dei beni culturali e del Paesaggio. Pertanto l'assenza del vincolo paesaggistico non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'Art. 146 del Codice".

AREE SIC e ZPS, VINCA

L'area in esame non rientra nelle zone di protezione.

La Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi esprime parere favorevole con nota del 28.11.2008, prot. n. 624187/45/07 E. 410.01.1, prescrivendo che:

1. prima dell'inizio lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polvere;
2. la progettazione del verde sia eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie invasive.

RICHIESTA INTEGRAZIONI

La Commissione Regionale V.I.A., avendo riscontrato carenze conoscitive ed applicazioni parziali delle metodologie di analisi, ha deliberato di richiedere al proponente, al fine della prosecuzione dell'istruttoria, le integrazioni ed i chiarimenti di seguito indicati, con il relativo commento espresso dalla Commissione :

1. *Venga ben definita la viabilità alla cava "Antiga 1" attraverso la cava "Bombarda" e sia presentata una convenzione/autorizzazione e siano anche riportati in una planimetria i percorsi di massima da e per la cava;*

Valutazione della Commissione

I disegni di progetto definiscono in modo inequivocabile la viabilità, sia attraverso la cava "Bombarda" che nel percorso esterno alla cava; nell'elaborato B22 sono inoltre contenute le due convenzioni necessarie che autorizzano la ditta Superbeton all'utilizzo dei due tratti di viabilità privata.

2. *Venga riproposto come alternativa progettuale il cronoprogramma dei lavori che valuti anche la modifica della successione dei lotti di coltivazione, al fine di consentire il coordinamento, per i dimostrati interessi al sito da parte di Terna spa, della progettazione di una possibile stazione elettrica;*

Valutazione della Commissione

negli elaborati progettuali la cava viene divisa per lotti di escavazione e ricomposizione, proponendo una sequenza di scavo e ricomposizione condivisibile. L'integrazione richiesta è soddisfatta;

3. *venga completato il quadro progettuale così come anche la relazione tecnica dove vengano specificate in modo puntuale per ogni lotto di escavazione le superfici di scavo, il volume di materiale estratto il tempo previsto e il tempo necessario per la ricomposizione;*

Valutazione della Commissione

Nella relazione B1 ter viene riportato quanto richiesto in modo esauriente anche con l'ausilio di istogrammi, di seguitosi riporta la tabella riassuntiva dei dati.



	Superficie Quota 0.00	Superficie Quota -24.10	Volume lordo scavo	Volume netto scotico	Tempo di scavo	Tempo di ripristino
LOTTO 1	35223	24713	722236	704600	2a	2a
LOTTO 2	29560	20561	603940	589147	1a 9m	1a 10m
LOTTO 3	25372	20941	558296	545587	1a 7m	1a 2m
LOTTO 4	21935	16435	462432	451442	1a 4m	1a 3m
LOTTO 5	23456	15316	467123	455372	1a 4m	1a 5m
LOTTO 6	23224	15049	461098	449463	1a 4m	1a 7m
LOTTO 7	17848	15772	405353	396591	1a 2m	10m
LOTTO 8	28822	15543	534250	519816	1a 6m	1a 11m
TOTALE	205440	144330	4214728	4111201	12anni	12anni

4. venga studiata una nuova proposta di accesso alla cava "Antiga 1" prevedendo la rampa di discesa lungo la scarpata. Inoltre venga valutata la possibilità di accedere alla cava in trincea, al fine di contenere impatti di polvere e rumore;

Valutazione della Commissione

È stata studiata una nuova proposta di accesso alla cava progettando la rampa di discesa lungo la scarpata e l'accesso alla cava in trincea a favore della riduzione degli impatti per quanto riguarda polvere e rumori.

5. Venga rielaborata e ripresentata la tavola di progetto, riguardante la planimetria di ricomposizione, proponendo una morfologia più armoniosa, eliminando ove possibile andamenti angolosi, eliminando gli spazi ristretti e angusti;

Valutazione della Commissione

La morfologia di ricomposizione è stata rivista e la ricomposizione esplicitata nelle relazione paesaggistica anche con rendering; il risultato finale è senz'altro migliorativo.

6. venga fornito un progetto corredato da elaborati grafici con la progettazione del verde eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o alloctone invasive, come richiesto dalla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi;

Valutazione della Commissione

La morfologia di ricomposizione è stata rivista e la ricomposizione esplicitata nelle relazione paesaggistica anche con rendering, è stata redatta una progettazione del verde sviluppando una diversità fitocenotica elevata, è stato progettato lo sviluppo di una doppia siepe di perimetrazione e lo sviluppo di macchie boscate lungo le scarpate con indicato con schema di impianto.

7. venga fornita una sezione geologica e stratigrafica di dettaglio per i terreni interessati dallo scavo, sulla base dei dati di sondaggio o dall'esame delle scarpate di cave vicine;

Valutazione della Commissione


È stata fornita una sezione geologica e stratigrafica in relazione, elaborato B2ter, ne è emerso che la cava sfrutta un importante e potente materasso sabbio ghiaioso la cui potenza è stata accertata fino alla profondità di almeno 100 dal piano campagna.

Il rilievo nelle pareti della cava Bombarda che si trova in continuità con la nuova area di escavazione, non ha evidenziato livelli diversi dalle sabbie e ghiaie, i ciottoli non sono mai organizzati ma dispersi all'intero delle alluvioni, allo stesso modo non sono stati rilevati livelli marcatamente limosi o argillosi.

Il limo si disperso all'interno dei vari campioni prelevati in quantità grossomodo costante e con percentuale allineata con i valori noti della zona.

8. vengano definite le quantità di limo presente, mediante analisi granulometria di campioni prelevati sulle scarpate della vicina cava e aggiornare le verifiche di stabilità sulla base dei risultati delle nuove indagini geotecniche;

Valutazione della Commissione



È stata definita la quantità di limo presente facendo riferimento alle analisi granulometriche presentate e il valore medio del limo nel giacimento in oggetto è del 8.42 %.

9. venga quantificato il volume complessivo di materiale per la ricomposizione (limi e terreno vegetale), indicandone l'eventuale necessità di quantità di provenienza esterna alla cava, nell'ipotesi di ricomposizione adottata. Venga altresì fornito un cronoprogramma di utilizzo dei limi collegato a quello di avanzamento e ricomposizione del progetto;

Valutazione della Commissione

La risposta riporta i dati richiesti in modo esaustivo, si allega la tabella dei dati presentati.

	VOLUMI TERRENO INTERNO E LIMO PRODOTTO DALLA LAVORAZIONE ESTERNA DELLA GHIAIA ESTRATTA		VOLUMI PER RIPRISTINO SCARPATE			VOLUMI PER RIPRISTINO FONDO CAVA			VOLUMI COMPLESSIVI PER RIPRISTINO TOTALE	
	Limo prodotto dalla lavorazione esterna del materiale estratto 8.42%	Terreno vegetale di scotico 50cm della superficie di cava	Limo per scarpate proveniente dall'esterno 30%	Terreno per scarpate 70%	Volume totale per ripristino scarpate	Limo per ripristino fondo cava proveniente dall'esterno 100 cm	Terreno vegetale interno per ripristino fondo cava 70 cm	Volume totale per ripristino fondo cava	Terreno e limo esterni per ripristino	Volume complessivo ripristino fondo cava e scarpate
	A	B	A	B	A+B	C	D	C+D	A+B+C	A+B+C+D
Lotto 1	59318	17611	22469	52429	74898	18498	12949	31447	93396	106345
Lotto 2	49597	14780	22549	52613	75162	14322	10025	24347	89484	99509
Lotto 3	45930	12686	9817	22906	32723	18244	12770	31014	50967	63737
Lotto 4	38003	10968	13557	31632	45189	12691	8884	21575	57880	66764
Lotto 5	38334	11728	16652	38855	55507	10703	7492	18195	66210	73702
Lotto 6	37836	11612	19985	46632	66617	9513	6659	16172	76130	82789
Lotto 7	33385	8924	5441	12697	18138	14286	10000	24286	32424	42424
Lotto 8	43760	14411	27297	63693	90990	7963	5574	13537	98953	104527
Totale	346163	102720	137767	321457	459224	106220	74353	180573	565444	639797

10. vengano precisati i caratteri dei materiali che il progetto prevede di utilizzare nella sistemazione finale del fondo e delle scarpate, in relazione alle più recenti normative;

Valutazione della Commissione

Il progetto prevede che, come definito dalla normativa di riferimento, potranno essere impiegate terre e rocce da scavo che non superino i limiti previsti dalla Tabella 1 dell'allegato 5 della parte V del D. Lgs. 152/06 per terreni ad uso verde pubblico privato e residenziale.

Per ogni sito di provenienza di terra e rocce da scavo verrà inoltre applicato quanto prescritto dalla DGRV 2424 del 08/08/2008 e quindi sarà comunicato preventivamente, all'inizio di ciascun lavoro, la quantità e la qualità del materiale che sarà impiegato presso la cava per il necessario ripristino ambientale. Questi verranno ribaditi anche nella seguente nota di prescrizioni.

11. venga redatta una carta idrogeologica locale con misure su almeno tre piezometri e siano indicate le direzioni di deflusso della falda;

Valutazione della Commissione

È stata redatta una carta idrogeologica locale con misure su sei piezometri e indicata la direzione locale di falda.

I dati forniti soddisfano l'integrazione richiesta.



12. venga redatto un progetto di monitoraggio qualitativo delle acque di falda, con indicate l'ubicazione dei piezometri previsti, la profondità e le dimensioni del tratto filtrato, la frequenza dei prelievi e le sostanze da ricercare nelle analisi chimiche compresi gli idrocarburi;

Valutazione della Commissione

Viene presentato un nuovo piano di monitoraggio qualitativo e che prevede la costruzione di 2 nuovi piezometri di valle e vengono indicate le posizioni dei filtri: ubicazione dei piezometri e posizione dei filtri non risultano soddisfacenti per un adeguato controllo qualitativo della falda; per questo motivo nelle note di prescrizione verrà chiesto un nuovo piezometro a monte e il riposizionamento dei due a valle. Il programma di monitoraggio prevede misure freatiche in continuo e prelievi semestrali di campioni d'acqua; sono anche indicate le sostanze che verranno ricercate.

L'integrazione richiesta è in parte soddisfatta.

13. venga redatto un progetto di raccolta e smaltimento delle acque degli afflussi meteo di scarpata e di fondo, che preveda la dispersione nel sottosuolo ghiaioso con strutture adeguate;

Valutazione della Commissione

Viene presentato un progetto di drenaggio e smaltimento delle acque meteo, che prevede un fosso drenante e disperdente lungo il perimetro di fondo cava. Un arginello perimetrale al bordo superiore della cava eviterà ruscellamenti dall'esterno. Viene indicato il calcolo delle portate da infiltrare nel sottosuolo.

L'integrazione richiesta è soddisfatta.

14. venga effettuata una valutazione progettuale di fattibilità di un uso idraulico della cava, in accordo con il Consorzio di Bonifica competente, che preveda anche un uso parziale della cava in fase di escavazione (ricarica falda, accumulo irriguo, laminazione delle piene);

Valutazione della Commissione

Il Consorzio di Bonifica Pedemontano Bretella di Pederobba ha comunicato con lettera che non sussiste alcun interesse per l'utilizzo del bacino di cava Antigal al fine idraulico.

15. venga adeguata la relazione paesaggistica secondo le indicazioni del DPCM 12.12.2005 e le richieste della Direzione Regionale Urbanistica, come da nota del 16.12.2009, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 04.01.2010, con n. 700086/45/07 E.410.01.1, allegata alla presente richiesta;

Valutazione della Commissione

L'integrazione richiesta è soddisfatta.

16. venga approfondito e commentato il quadro di raffronto tra il progetto e il PTRC con particolare attenzione ai tracciati archeologici riferiti al luogo e in particolare nelle tavole tematiche "sistema insediativi ed infrastrutturale storico ed archeologico".

Valutazione della Commissione


L'integrazione richiesta è soddisfatta.

OSSERVAZIONI E PARERI

Riguardo i rilievi mossi nelle osservazioni la Commissione ha rilevato come gli stessi giudichino lacunoso lo SIA ed il progetto presentato inizialmente. Pur tuttavia, riguardo al merito delle motivazioni addette per l'espressione di osservazioni, si rileva come alcune di esse possano essere superate con l'indicazioni di prescrizioni, mentre altre sono già state risolte nel corso dell'iter procedurale.

Presso gli Uffici dell'Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale, sono pervenute le seguenti osservazioni:

- 1 data 31.03.08 protocollo 168629/45/07 - data 08.04.08 protocollo 183100/45/07 Comune di Volpago del Montello via Schiavonesca Nuova, 98 31040 Volpago del Montello (TV)



- 2 data 19.03.08 protocollo 150928/45/07- L'Immobiliare S.r.l. via Verdi, 7 , 31041 Cornuda (TV)
- 3 data 26.03.08 protocollo 150928/45/07 - Studio Legale Del Giudice & Perisinotto viale Trento e Trieste, 12/a, 31100 Treviso per conto de "L'Immobiliare S.r.l."
- 4 data 10.06.08 protocollo 302710/45/07- Comitato di Salvaguardia Ambientale Comunale di Volpago del Montello c/o Sig. Tirindelli Enrico via Isonzo, 7/G 31040 Volpago del Montello (TV).

Si riportano di seguito le principali argomentazioni esposte nelle osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni di risposta.

A) Il Comune di Volpago del Montello (TV) ha trasmesso parere contrario in merito al progetto di apertura della cava di ghiaia denominata "Antiga 1" assumendo:

- che la ditta Superbeton non disporrebbe di un'adeguata viabilità;
- che sarebbe prevista una viabilità comunale all'interno della cava;
- che vi sarebbero difformità rispetto alle previsioni del P.R.G.;
- che l'ambito estrattivo sarebbe localizzato in prossimità del centro abitato;
- che nel medesimo sedime la società "Terna" ha individuato un sito ove realizzare una sottostazione elettrica;
- che il diaframma esistente tra la cava "Antiga 1" e quella limitrofa "Lotto A" della ditta Bombarda Autotrasporti non dovrebbe sussistere in quanto notevolmente impattante.

Valutazione della Commissione

Sotto il profilo tecnico emerge, dalla delibera n. 70 del 26/03/2008, che il progetto sottoposto a V.I.A. denominato "Antiga 1" è stato favorevolmente licenziato dal Responsabile del Servizio Tecnico Area Lavori Pubblici del Comune di Volpago del Montello geom. Danilo Pontello relativamente, appunto, alla regolarità tecnica dell'opera.

Con riferimento alla questione della viabilità e il sedime per la sottostazione Terna, l'argomento è stato esaminato anche in fase di richiesta integrazioni e gli approfondimenti esauriscono l'argomento.

Con riguardo, invece, alla viabilità interna alla cava, di collegamento con la preesistente cava "Lotto A" della ditta Bombarda Autotrasporti, si segnala che questa esaurirà la sua funzione con il termine del ciclo estrattivo.

A riguardo dell'area, il legislatore regionale ha individuato nelle zone "E" le aree naturalmente destinate all'attività estrattiva; inoltre essa è rispettosa del dettato dell'art. 44 della L.R. 1982/44. Tant'è che, nella medesima area, coesistono più siti di coltivazione attivi.

L'Amministrazione Comunale non condivide, poi, la scelta di mantenere separati, a seguito di un diaframma (che assume essere molto impattante), il sito estrattivo "Antiga 1" da quello esistente "Lotto A".


Anticipando le osservazioni mosse dalla ditta "Immobiliare S.r.l.", che vanno nella direzione diametralmente opposta tanto da asserire che non esisterebbe alcun diaframma fra i due bacini, la Commissione evidenzia come su di una medesima situazione, possano emergere considerazioni che non troveranno mai una risposta capace di soddisfare le diverse esigenze.

Tuttavia, basti pensare che l'esistenza del diaframma consente, da un lato, di tener separate le due realtà estrattive, dall'altro, di individuare un caposaldo indispensabile per l'opera di ricomposizione ambientale.

Le ulteriori osservazioni del Comune si risolvono, infine, in richieste di integrazioni che appaiono tutte abbondantemente assicurate dal progetto sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale ed al quale si rimanda integralmente.

B) Le osservazioni della ditta Immobiliare S.r.l. si possono riassumere in due punti:

- viene contestato il fatto che la ditta Superbeton S.p.A. goda del diritto di transito indicato nello S.I.A.,



- dall'altro, si lamenta che la società Bombarda Autotrasporti, che coltiva la cava adiacente "Lotto A", non avrebbe la disponibilità di alcuni fondi compresi nell'originaria autorizzazione regionale.

Valutazione della Commissione

Le osservazioni della ditta Immobiliare S.r.l. appaiono infondate, non attuali, ed estranee al procedimento di V.I.A.

In particolare, l'asserzione della Immobiliare S.r.l. e, a sua volta, del Comune di Volpago del Montello, secondo cui un tratto di strada, che consentirebbe la viabilità di accesso alla cava in ampliamento, diverrebbe interdetto in quanto in proprietà della Immobiliare S.r.l., titolata a vietarne l'uso, è attualmente infondata.

La titolare della richiesta di ampliamento della cava in oggetto ha convenuto con la Immobiliare S.r.l., a titolo oneroso, il passaggio sulla suddetta strada e tale convenzione è correlata alla cessazione dei lavori estrattivi anche in ampliamento. Né, in contrario, ha valenza alcuna la declaratoria di recesso, violando la stessa gli impegni contrattuali a suo tempo assunti e confermati nelle osservazioni dimesse.

In merito alla seconda parte dell'osservazione, La Immobiliare S.r.l. lamenta irregolarità e/o incongruenze relative a tutt'altro bacino estrattivo, ossia al "Lotto A" di proprietà della ditta Bombarda Autotrasporti e quindi al di fuori dell'ambito del procedimento di V.I.A. relativo alla cava "Antiga 1", della Ditta Superbeton S.p.A.

In altri termini, le pretese dominicali della Immobiliare S.r.l. sono del tutto inconferenti in quanto palesemente estranee allo S.I.A. presentato dalla Ditta proponente.

C) Il Comitato di Salvaguardia Ambientale Comunale di Volpago del Montello motiva il suo dissenso al progetto estrattivo in relazione ai rischi sull'equilibrio ambientale che deriverebbe dall'apertura della cava "Antiga 1" offrendo un paragone con altre realtà esistenti nel territorio (cava "Belvedere" e "Belvedere 1").

Valutazione della Commissione

La Commissione ritiene che il progetto sottoposto a V.I.A. offra la miglior soluzione per garantire la compatibilità ambientale dell'opera presentata.

Nondimeno, è indubbia l'incidenza dell'ambito estrattivo sugli elementi naturalistici del territorio. Incidenza che, tuttavia, nella valutazione di impatto ambientale, deve essere comparata tenendo conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall'altro di soddisfare l'interesse pubblico sotteso all'esecuzione del bacino estrattivo. Bacino estrattivo che, diversamente da quanto assume il Comitato, non soddisfa posizioni solo privatistiche ma anche un preminente interesse pubblico attraverso l'utilizzo di risorse che, correttamente fruite nel rispetto delle modalità indicate dal legislatore regionale, concorrono al soddisfacimento dell'economia nazionale in un settore strategico.

D'altra parte, la ditta Superbeton S.p.a. ha presentato lo studio di impatto ambientale relativo alla cava di ghiaia denominata "Antiga 1" prevedendo modalità di coltivazione tecnologicamente avanzate, frutto di decenni di esperienza nel settore estrattivo, in modo da consentire il minor impatto sull'ambiente e, in generale, sul territorio.

L'inserimento della cava in un sedime limitrofo ad altre realtà simili, risponde, altresì, all'esigenza di evitare una frammentazione nel territorio comunale, modificando solo temporaneamente, prima della fase di ripristino, ed in maniera decisamente più limitata, un'area già dedicata ad attività estrattive, ed usufruendo, in tal modo, delle opere preesistenti, senza gravare indiscriminatamente tutto il territorio comunale ma concentrando le medesime attività in un'area ristretta.

Incongruo appare, infine, il parallelismo con altre pregresse attività estrattive, dovendosi, invece, analizzare i criteri, le tempistiche e le modalità di scavo, nonché di ripristino, contenuti nello specifico progetto denominato "Antiga 1".



VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Il progetto sottoposto a valutazione di compatibilità ambientale ed approvazione del progetto riguarda l'apertura di una cava. Dalle valutazioni di cui alla documentazione integrativa sulle variazioni della falda freatica non si evidenziano limitazioni all'escavazione di progetto in profondità in quanto risulta garantito un franco superiore ai due metri tra il fondo e la massima oscillazione prevedibile della superficie freatica.

Inoltre, trattandosi di un sito già fortemente interessato da attività estrattive per la presenza di altre estese aree di cava contigue a quella oggetto del presente parere, pur nella considerazione dell'aumento della superficie di coltivazione, si ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale.

In data 02.03.2010, con prot. n. 117887/45/07 E. 410.01.1 del 03.03.2010, la Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive ha trasmesso agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. una relazione riguardante fattibilità degli interventi di cava in Comune di Volpago del Montello in ordine alle superfici disponibili sulla scorta dei rilievi effettuati dalla Direzione Regionale Urbanistica. Si prende atto di tale relazione e si provvede in sintonia e coerenza con la prassi amministrativa consolidata assunta dalla Regione nella valutazione degli interventi di cava.


Il progetto così come approvato e soggetto alle prescrizioni precedentemente evidenziate risulta ammissibile ai sensi della L.R. 44/82 e delle vigenti norme in materia. La viabilità risulta sufficiente e l'intervento risulta autorizzabile e compatibile con le connotazioni espresse dal più ampio contesto di zona.

Con riferimento all'aspetto viabilistico si rileva che nella documentazione integrativa di progetto viene previsto un percorso per gli automezzi da e per la cava con diritto di passaggio nella contermine cava denominata "Lotto A". Tale previsione viabilistica prevede la creazione di una vallo in corrispondenza del diaframma ghiaioso tra le due cava. Risulta quindi necessario intervenire anche nei confronti della esistente contigua cava denominata "Lotto A", mediante adeguamenti e prescrizioni nell'ambito delle connotazioni delle varianti non sostanziali in assestamento di cui alla D.G.R. n. 652/07, a recepimento della prescrizione di cui al punto 28 e 29 del presente parere.

Alla luce delle analisi dei diversi quadri, dei diversi elaborati e delle risposte del proponente :

- vista** la documentazione presentata dal Proponente, compresa quella integrativa fornita a seguito degli approfondimenti richiesti dalla Commissione;
- vista** la relazione della Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive, pervenuta agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 03.03.2010, con prot. n. 117887/45/07 E. 410.01.1;
- vista** la Relazione Istruttoria Tecnica della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, pervenuta agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 28.11.2008, con prot. n. 624187/45/07 E. 410.01.1;
- preso atto** della comunicazione della Direzione Urbanistica, relativamente alla Relazione Paesaggistica, pervenuta agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 04.01.2010, con prot. n. 700086/45/07 E. 410.01.1;
- vista** la Deliberazione del Giunta Comunale di Volpago del Montello n. 70 del 26.03.2008 ;
- tenuto conto** di tutti i pareri e le osservazioni pervenute;
- considerati** i benefici economici e sociali dell'intervento;

tutto ciò premesso, valutato, visto e considerato, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione del Presidente della Commissione Regionale V.I.A., del Dott. Gerry Boratto, dell'Arch. Filippo Tonerò e dell'Ing. Guido Cuzzolin, Componenti esperti della Commissione), esprime a maggioranza dei presenti, con astensione del delegato dal Dirigente Responsabile della Tutela Ambiente della Provincia di Treviso



parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto delle statuizioni e prescrizioni di seguito indicate:

STATUIZIONI:


1. si autorizza congiuntamente la ditta Superbeton s.p.a. a coltivare la cava di ghiaia denominata "Antiga 1", sita nel Comune di Volpago del Montello (TV), in conformità alla documentazione costituita dalla istanza più n. 30 elaborati, e da quella integrativa acquisita in data 17/02/2010, con prot. n. 91258/45.07 E. 410.01.1 ed in data 01/03/2010, con prot. n. 112246/45/07 E. 410.01.1, costituita da n. 35 elaborati, acquisita agli atti, modificata ed integrata dalle prescrizioni più oltre elencate;
2. si stabilisce che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;
3. il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652/2007 - è la "sabbia e ghiaia" e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata DGR 652/07 che si intende correlativamente richiamata e trascritta;
4. si demanda alla Direzione regionale competente la consegna alla ditta del provvedimento di autorizzazione e dei correlati elaborati di progetto. Copia della medesima autorizzazione dovrà essere inviata al Comune, alla Provincia rispettivamente competenti in materia di vigilanza e polizia mineraria.
5. si stabilisce che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI:


1. il materiale utile estraibile, costituito da sabbia e ghiaia, è stato determinato nella documentazione di progetto pari a circa 4.110.008 m³ (calcolato a giacimento), come da dichiarazioni statistiche delle ditte;
2. la Ditta dovrà provvedere, entro 3 mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione, alla realizzazione o al ripristino funzionale della recinzione lungo il perimetro dell'area della cava con rete metallica alta non meno di 2,00 metri e munita di cartelli avvisatori di pericolo; dovrà altresì provvedere alla manutenzione di tale recinzione perimetrale con cadenza almeno semestrale. Tale recinzione non dovrà interessare il tratto in comune con la cava contermine, denominata "Lotto A", intestata a Ditta riconducibile allo stesso gruppo industriale. Al riguardo si prescrive la rimozione in corrispondenza di tale tratto dell'attuale recinzione perimetrale della cava adiacente;
3. la Ditta dovrà presentare, prima della consegna del provvedimento di autorizzazione, i titoli di disponibilità con validità pari o superiore all'intera temporalità assegnata, debitamente registrati;
4. la Ditta dovrà realizzare, entro 12 mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il limite esterno dell'area della cava, con esclusione del tratto in comune con la cava contigua, la barriera arborea perimetrale di progetto, con utilizzo di alberatura autoctona proveniente da vivai certificati, a fusto di almeno 7 cm di diametro, finalizzato alla mitigazione di eventuali rumori e polveri;



5. la Ditta dovrà effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scopertura solo all'interno dell'area della cava; tale materiale potrà essere utilizzato solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
6. per i lavori di ricomposizione morfologica dovranno essere utilizzati solo materiali associati e sottoprodotti, provenienti dalla selezione, lavaggio e prima lavorazione di materiali ghiaiosi e sabbiosi di cava, terre, limi sabbioso-argillosi nel rispetto dei parametri della colonna A Tabella 1 allegato 5 parte IV del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Potranno altresì essere utilizzate terre di scavo in conformità alle indicazioni di cui all'art. 186 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, nel rispetto dei parametri indicati dalla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del citato decreto. Copia della relativa documentazione dovrà essere conservata dalla Ditta. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli sopra indicati, che dovrà comunque avvenire nel rispetto delle vigenti norme al momento dell'utilizzo. La ricomposizione conseguente al riporto sul fondo cava di materiali limosi e terreno vegetale sia effettuata in maniera omogenea per l'intera cava;
7. prima dell'inizio della coltivazione dovranno essere realizzati almeno 4 capisaldi fissi su zoccolo in cemento da usare come riferimento per le quote planimetriche e altimetriche su tutti i rilievi della cava;
8. alla conclusione di ognuno dei lotti come indicato nel cronoprogramma e comunque prima di procedere alla ricomposizione del tratto di versante e del fondo interessato, la Ditta dovrà provvedere ad inviare alla Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive, alla Provincia ed al Comune un rilievo, restituito secondo le indicazioni dettate dalla Provincia, del versante scavato, a firma di tecnico abilitato. Il rilievo va consegnato anche su supporto informatico. Si precisa al riguardo che il limite di ciascun lotto di coltivazione deve intendersi a partire dal ciglio superiore di scavo;
9. al completamento ricompositivo di ogni lotto la Ditta dovrà provvedere a comunicare tale completamento a Comune e Provincia prima di procedere alla fase successiva;
10. sia effettuato un rilievo fonometrico annuale al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale di Volpago del Montello (TV);
11. prima di iniziare lo scavo e con riferimento alla planimetria di progetto dovranno essere posti in opera i nuovi piezometri. Inoltre venga realizzato un nuovo piezometro a monte posizionato tra il pozzo n. 1 e il pozzo n. 2. a valle i piezometri previsti in progetto vanno riposizionati in ordine: il primo tra il pozzo n. 5 e il pozzo n. 4, il secondo tra il pozzo n. 4 e il pozzo n. 3 dell'area di progetto;
12. prima dell'inizio della coltivazione dovranno essere effettuati prelievi e analisi delle acque di falda nei piezometri del monitoraggio e i dati dovranno essere inviati agli Enti preposti al controllo ed alla vigilanza (Comune e Provincia) per le opportune verifiche;
13. in riferimento al monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee e i prelievi dovranno essere almeno trimestrali; le modalità di prelievo e i parametri da esaminare dovranno essere concordate con ARPAV. In ogni caso tra le sostanze da ricercare dovranno essere compresi gli idrocarburi, escludendo comunque le sostanze sicuramente estranee alla attività di cava. I risultati, dovranno essere inviati altresì agli Enti preposti al controllo ed alla vigilanza (Comune e Provincia). Le misure freatiche di controllo, corredate da una relazione a firma di professionista abilitato, dovranno essere inviate, a cadenza semestrale, oltre ai citati Enti, anche, per conoscenza, alla Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive;
14. dovrà essere assicurato il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche e porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque in corrispondenza delle scoline di raccolta previste lungo il contorno del fondo cava;
15. prima dell'inizio dei lavori di coltivazione su ogni singolo lotto, si dovrà provvedere alla realizzazione lungo il ciglio di scavo di un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;



16. per la progressione consequenziale dei lavori di scavo e ricomposizione ambientale dei medesimi si procederà secondo lo schema indicato negli elaborati di progetto;
17. le scarpate a fine sistemazione dovranno assumere una inclinazione rispetto all'orizzontale non superiore ai 25°. La ricomposizione ambientale finale è costituita dal ridistendimento dello strato di terreno agrario superficiale che dovrà avere uno spessore di almeno metri 0,50 circa;
18. si dovrà provvedere all'adozione permanente di modalità di coltivazioni di tipo biologico. Le concimazioni e gli eventuali trattamenti fitosanitari dovranno essere effettuati in quantità strettamente necessarie e supportate da analisi chimico-fisiche, secondo modalità che favoriscono il massimo assorbimento da parte delle colture. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami e fanghi zootecnici. L'irrigazione dell'area dovrà avvenire esclusivamente con il sistema a pioggia;
19. la Ditta dovrà provvedere ad almeno due sfalci annuali delle superfici di fondo cava che verranno progressivamente ricomposte ed inerbite ed alla effettuazione di altrettanti sfalci di pulizia delle aree sottoposte ad impianto arboreo;
20. dovrà essere realizzato un adeguato sistema di lavaggio-umidificazione antipolvere delle ruote dei mezzi di carico in uscita dal cantiere. Dovrà essere predisposto inoltre un adeguato e funzionante sistema di bagnatura della rampa di accesso e dei piazzali per limitare la polverosità. Tutto ciò al fine da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
21. i lavori di coltivazione dell'intera cava è previsto debbano concludersi entro 12 anni dalla data di autorizzazione e la Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive potrà provvedere all'adeguamento delle fasi estrattive e ricompositive eventualmente richieste;
22. la Ditta dovrà stipulare con il Comune di Volpago del Montello la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema adottato dalla Regione e trasmetterlo alla Regione ed al Comune interessato;
23. fino alla presentazione delle convenzioni ovvero degli atti unilaterali d'obbligo è fatto divieto alla ditta di iniziare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;
24. la Ditta dovrà presentare, alla Regione Veneto, prima della consegna del provvedimento stesso compresi gli adempimenti di cui al D.Lgs. 117/08, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione di cui alla presente domanda, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente dell'importo di Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. Tale deposito garantirà gli adempimenti derivanti dalla autorizzazione. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza agli obblighi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare il deposito cauzionale;
25. fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Direzione Regionale competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni ambientali e di sicurezza;
26. è sempre fatto obbligo alla Ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;




27. dovrà sempre garantito l'ottimo stato dei mezzi meccanici impegnati all'interno del cantiere al fine di ridurre e/o evitare guasti che possano provocare dispersione di sostanze inquinanti;
28. prescrivere e stabilire che il piano di gestione dei rifiuti, predisposto dalle ditte ai sensi del D.Lgs. 117/08, dovrà essere autorizzato con decreto della Direzione Geologia e Attività Estrattive prima della consegna del provvedimento di autorizzazione e consegnato alle ditte congiuntamente alla consegna del citato provvedimento quale parte integrante del medesimo;
29. di prescrivere e autorizzare, ai sensi delle statuizioni di cui alla D.G.R. n. 652/07, la modifica ed integrazione in variante alla D.G.R. n. 2265 del 28.07.2009 di autorizzazione alla ditta Bombarda Autotrasporti di Breda Gabriella e C. s.n.c. a coltivare la cava, denominata "Lotto A", con riferimento alla rimozione temporanea del diaframma ai fini della realizzazione della viabilità di cui alla tavola B16 facente parte della documentazione integrativa al progetto. Correlativamente le citate statuizioni di cui al presente atto e le tavole B16 e B17, per quanto pertinenti, modificano ed integrano la citata D.G.R. n. 2265 del 28.07.2009 di autorizzazioni e correlati elaborati progettuali;
30. di dare atto che le ditte Superbeton S.p.A. e Bombarda Autotrasporti di Breda Gabriella e C. s.n.c., titolari delle autorizzazioni di cave contigue, denominate, rispettivamente, "Antiga 1" e "Lotto A", hanno stipulato un accordo in data 01.02.10 teso a consentire il passaggio degli automezzi addetti al trasporto del materiale della cava "Antiga 1" all'interno della cava "Lotto A";
31. presentare alla Direzione Geologia e Attività Estrattive, prima del rilascio dell'autorizzazione, un elaborato integrativo costituito da planialtimetria dello stato finale di escavazione rappresentata a linee di discontinuità e georeferenziata ai capisaldi di progetto. Tale documentazione dovrà essere prodotta anche su supporto magnetico con estensione del file in formato DWG o DXF. La conformità della documentazione inviata al presente parere sarà valutata dalla citata Direzione Regionale;
32. si rammenta e prescrive l'obbligo del rispetto delle normative sulla sicurezza ed in particolare delle disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 artt. 104, 105, 106 precisando che le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
33. sono fatti salvi i diritti di terzi.
34. dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dalla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, come da parere acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 28.11.2008, con prot. n. 624167/45/07 E. 410.01.1 e di seguito riportate:
 - 34.1. prima dell'inizio lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polvere;
 - 34.2. la progettazione del verde sia eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie invasive.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 24 della L.R. n. 10/99 dal Sindaco del Comune di Volpago del Montello (TV), dal Dirigente della Direzione Regionale Geologia ed Attività Estrattive, dal rappresentante della Direzione Regionale Urbanistica, mentre risultano assenti il Presidente della Provincia di Treviso, il Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente – Servizio Rifiuti, il Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, il Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana, il Dirigente dell'Unità Periferica Servizio Forestale di Treviso, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, esprime altresì, a maggioranza dei presenti, con astensione del delegato dal Dirigente Responsabile della Tutela Ambiente della Provincia di Treviso

parere favorevole

ALABANTO ^k
ALLA DOR N. 772 del 15 MAR. 2010



all'approvazione del progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Silvano Vernizzi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Laura Salvatore

Laura Salvatore

Il Vice Presidente della
Commissione V.I.A.
Avv. Paola Noenti Furlanis

Paola Noenti Furlanis

Vanno vistati n. 65 elaborati

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> <i>RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO</i>	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	

DISCARICA I.S.E. – PERAROLO DI CADORE



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Struttura amministrativa competente:
Direzione Tutela Ambiente

Presidente
Vicepresidente
Assessori

		P	A
Luca	Zaia	X	
Marino	Zorzato	X	
Renato	Chisso	X	
Roberto	Ciambetti		X
Luca	Coletto	X	
Maurizio	Conte	X	
Marialuisa	Coppola	X	
Elena	Donazzan	X	
Marino	Finozzi	X	
Massimo	Giorgetti	X	
Franco	Manzato	X	
Remo	Sernagiotto	X	
Daniele	Stival	X	

Segretario Mario Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. **212** del **26 FEB. 2013**

OGGETTO: CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO – Progetto di ampliamento e recupero ambientale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi riclassificata in “Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” sita in Comune di Perarolo di Cadore (BL). Procedura di V.I.A. e approvazione (D.Lgs. n. 4/2008, art. 23 della L.R. 10/1999 DGR n. 308/2009 e DGR n. 327/2009) ed A.I.A. (D.Lgs. n. 59/2005 e della L.R. n. 26/2007). Giudizio favorevole di compatibilità ambientale, approvazione del progetto, con contestuale rilascio dell’A.I.A. e delle autorizzazioni paesaggistica e forestale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e approvazione del progetto, con contestuale rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e delle autorizzazioni paesaggistica e forestale, per la realizzazione del progetto di ampliamento e recupero ambientale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi riclassificata in “Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” sita in Comune di Perarolo di Cadore (BL).

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 02/09/2010 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dal CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO - C.I.P.A. (C.F. e P.IVA 00731560256), con sede legale in Via Mezzaterra, 85 - 32100 Belluno, domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, approvazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008 e dell’art. 23 della L.R. 10/1999 (DGR n. 308/2009 e DGR n. 327/2009) e contestualmente istanza, per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e della L.R. n. 26/07, acquisita con prot. n. 463827/63.01.07 E.410.01.1. relativa al Progetto di ampliamento e recupero ambientale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi riclassificata in “Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” sita in Comune di Perarolo di Cadore (BL).

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l’Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e gli elaborati inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale.

In data 28/10/2010, presso gli uffici della Regione Veneto di Palazzo Linetti, si è tenuta una riunione con le Strutture Regionali: Servizio Rifiuti, Unità Complessa Atmosfera, Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità e Servizio Pianificazione Concertata 2, ai fini della verifica della completezza formale della documentazione trasmessa, allegata dal soggetto proponente all’atto della presentazione dell’istanza, come previsto dalla circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008.

Verificata da parte degli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. la completezza della documentazione presentata, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 14/01/2011 sul quotidiano "Il Corriere delle Alpi", l’annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico e gli elaborati inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale, presso la Regione del Veneto, la Provincia di

Belluno, il Comune di Perarolo di Cadore (BL). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 08/02/2011 presso la sala consigliere della sede municipale del Comune di Perarolo di Cadore (BL).

Entro i termini, sono pervenute osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento:

<i>mittente</i>	<i>data</i>	<i>protocollo</i>
Comune di Perarolo di Cadore (BL)	acquisita a mezzo fax in data 14/03/2011 e protocollata il 23/03/2011	140978/63.01.07 E.410.01.1

Fuori i termini, non sono ulteriori osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Con nota del 28/09/2010, prot. n. 508858/45/07 E. 410.01.1, gli Uffici dell'U.C. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della relazione di valutazione di incidenza ambientale, al fine di acquisire un parere in merito.

Il Servizio Pianificazione Ambientale, dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV), con nota acquisita al prot. n. 29389/63.01.07 del 27/02/2011, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti. La Ditta proponente, con nota acquisita il 12/07/2011 - prot. n. 331830/63.01.07 E. 410.01.1, ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto (elaborati trasmessi al Servizio Pianificazione Ambientale con nota del 19/07/2011 - prot. n. 344486 E. 410.01.1).

Successivamente il Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (C.I.P.A.) ha richiesto che la documentazione presentata il 12/07/2011 venisse sostituita con quella depositata in data 09/01/2012 - prot. n. 7544/63.01.07 E. 410.01.1 (trasmessa al Servizio Pianificazione Ambientale con nota del 12/01/2012 - prot. n. 15380 E. 410.01.1)

Il Servizio Pianificazione Ambientale, con nota del 22/02/2012, prot. n. 86765/45.07 E. 410.01.1 del 24/02/2012, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 20/2012 del 22/02/2012, nella quale si esprime parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

La Ditta proponente in data 28/05/2012, al protocollo regionale n. 244533/63.01.07 E. 410.01.1, ha presentato una variante al progetto originario datato 02/09/2010 nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 184/2007. La variante al progetto ha fatto rientrare l'area di discarica nei limiti consentiti, quindi contenendo l'ampliamento volumetrico della stessa, interessata dalla Zona di Protezione Speciale, all'interno degli esistenti lotti di deposito dei rifiuti, eliminando di fatto il volume in ampliamento nell'area sud.

A seguito della modifica progettuale apportata, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno trasmesso al Servizio Pianificazione Ambientale, con nota del 31/05/2012 - Prot. n. 252257 E. 410.01.1, copia della relazione di valutazione di incidenza ambientale aggiornata, al fine di acquisire un parere in merito.

A tale riguardo, l'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV) - Servizio Pianificazione Ambientale ha confermato, con nota del 10/09/2012, prot. n. 404714/63.01.07 E. 410.01.1 del 17/09/2012, il parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria tecnica n. 20/2012 del 22/02/2012.

Tale parere, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A., rilevando che parte delle stesse sono assorbite ed integrate nell'ambito della variante al progetto originario datato 02/09/2010, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 184/2007, presentato dalla Ditta proponente in data 28/05/2012, al protocollo regionale n. 244533/63.01.07 E. 410.01.1.

Il Presidente della Commissione nella seduta del 20/04/2011 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 4/2008 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

La Ditta, con nota acquisita al protocollo regionale n. 353063/63.01.07 E. 410.01.1 del 25/07/2011, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e alla Soprintendenza Beni

Archeologici del Veneto, secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Successivamente, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A hanno provveduto a richiedere ai sopracitati Enti (con nota del 04/08/2011 – prot. n. 371853 E. 410.01.1) l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota n. 0020673 del 15/11/2011 (acquisita al protocollo regionale n. 596351/63.01.07 E. 410.01.1 del 22/12/2011), ha espresso il proprio parere favorevole di competenza.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, da parte del nuovo gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., si sono svolte due riunioni tecniche alla quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo sull'argomento nelle seguenti date:

- 01/09/2011, presso la sede della Segreteria regionale Infrastrutture e Mobilità;
- 23/10/2012, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia.

Con nota n. 499569 E. 720.02.5/6 2A del 06/11/2012, il Servizio Forestale regionale di Belluno ha espresso il proprio parere di competenza in relazione alla L.R. n. 52/1978.

La Provincia di Belluno ed il Dipartimento provinciale ARPAV di Belluno (rispettivamente con nota n. 51553/ECO del 06.11.2012 e n. 125312 TIT. X.10.03 del 06/11/2012), hanno espresso il proprio parere di competenza sul Piano di Monitoraggio e Controllo, presentato dal Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (C.I.P.A.).

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 378 del 07/11/2012, **Allegato A** del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008 e ss.mm. e ii., con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato parere.

Nella medesima seduta del 07/11/2012, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 e D.G.R. n. 327 del 17/02/2009), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, ad unanimità dei presenti, parere favorevole all'approvazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 378 del 07/11/2012, **Allegato A** del presente provvedimento.

Nella medesima seduta del 07/11/2012, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 e D.G.R. n. 327 del 17/02/2009), e della Circolare del 31.10.2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, dal delegato dal Segretario Regionale per l'Ambiente, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA e tenuto conto del parere favorevole di compatibilità ambientale con contestuale approvazione del progetto, n. 378 del 07/11/2012, ha espresso altresì ad unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 - Parte II^a - Titolo III-Bis (ex D.Lgs. n. 59/2005) e della L.R. n. 26/2007, al CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO - C.I.P.A., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 378 del 07/11/2012, **Allegato A** del presente provvedimento.

Successivamente, con nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 13/11/2012 - prot. n. 361336/63.01.07, l'Unità di Progetto Foreste e Parchi – Servizio Forestale regionale di Belluno autorizza i movimenti di terra conseguenti ai lavori in parola, ai sensi dell'art. 54 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (P.M.P.F.) della Regione Veneto e dell'art. 20 del R.D. 16/05/1926 n. 1126 e dispone la misura compensativa dovuta per la riduzione di superficie boscata, di cui alla lettera c) del II° comma dell'art. 15 della L.R. n. 52/78, con le modalità meglio dettagliate nella medesima nota, **Allegato B** del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
- VISTO il R.D. n. 1126/1926;
- VISTO il D.Lgs. n. 4/2008 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;
- VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm. e ii.;
- VISTA la L.R. n. 26/2007;
- VISTA la D.G.R. n. 3173/2006;
- VISTA la D.G.R. n. 274/2011;
- VISTA la D.G.R. n. 308/2009;
- VISTA la D.G.R. n. 327/2009;
- VISTA la Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008;
- VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 07/11/2012;
- VISTO il parere n. 378 del 07/11/2012, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- VISTA la nota dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi – Servizio Forestale regionale di Belluno, prot. n. 499569 del 06/11/2012, acquisita dagli Uffici dell'Unità complessa V.I.A. in data 13/11/2012, **Allegato B**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


DELIBERA

1. di prendere atto del parere n. 378 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 07/11/2012, **Allegato A** del presente provvedimento, facendolo proprio in modo da formarne parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e dell'approvazione del progetto con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per il progetto di ampliamento e recupero ambientale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi riclassificata in "Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" sita in Comune di Perarolo di Cadore (BL), presentato dal CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO - C.I.P.A. (C.F. e P.IVA 00731560256), con sede legale in Via Mezzaterra, 85 - 32100 Belluno;
2. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, secondo le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 378 del 07/11/2012, **Allegato A** al presente provvedimento;
3. di approvare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 4/2008 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e in considerazione delle D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 e n. 327 del 17/02/2009, l'intervento in oggetto, fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 378 del 07/11/2012, **Allegato A** al presente provvedimento;
4. di rilasciare al CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO - C.I.P.A. (C.F. e P.IVA 00731560256), con sede legale in Via Mezzaterra, 85 - 32100 Belluno, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 208, comma 6, Parte IV^a del D.Lgs. n. 152/06, nonché della Parte II^a - Titolo III-Bis (ex D.Lgs. n. 59/2005) e della L.R. n. 26/2007, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 378 del 07/11/2012, **Allegato A** del presente provvedimento;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera a), della L.R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto, devono iniziare entro mesi 12 dalla data del provvedimento di approvazione, e la messa in esercizio provvisorio del primo lotto dell'ampliamento in oggetto deve avvenire entro i successivi mesi 18 dalla data di inizio lavori. Sono fatte salve eventuali proroghe accordate su motivata istanza dell'interessato;


6. di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.L.gs. 22.01.2004 n. 42, nel rispetto delle relative prescrizioni di cui al parere n. 378 del 07/11/2012, **Allegato A** al presente provvedimento;
7. di rilasciare l'autorizzazione per gli aspetti forestali, di cui alla L.R. n. 52/1978, nel rispetto delle relative prescrizioni di cui al parere n. 378 del 07/11/2012, **Allegato A** al presente provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla nota dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi – Servizio Forestale regionale di Belluno prot. n. 499569 del 06/11/2012, acquisita dagli Uffici dell'Unità complessa V.I.A. in data 13/11/2012, **Allegato B** al presente provvedimento;
8. di approvare le risultanze dello studio di studio di Selezione Preliminare (Screening) per la Valutazione di Incidenza, secondo quanto riportato nel relazione di istruttoria tecnica n. 20/2012 del 22/02/2012, dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUV) – Servizio Pianificazione Ambientale;
9. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
10. di trasmettere il presente provvedimento al CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO - C.I.P.A. (C.F. e P.IVA 00731560256), con sede legale in Via Mezzaterra, 85 - 32100 Belluno e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Perarolo di Cadore (BL), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti, al Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV), all'Unità di Progetto Foreste e Parchi – Servizio Forestale regionale di Belluno, alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto;
11. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impreviudicati i diritti di terzi;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
13. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
15. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Avv. Mario Caramel





IL PRESIDENTE
Dott. Luca Zafa



VISTO: se ne propone l'adozione, attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.


Il Dirigente regionale
della Direzione Tutela Ambiente
Dott. Alessandro Benassi




IL SEGRETARIO REGIONALE
PER L'AMBIENTE
Ing. Mariato Carraro




Il Dirigente
dell'U.C. Amministrativo e Giuridico
Dott. Gianni Masia



Il Dirigente
del Servizio Rifiuti
Dott. Carlo Giovanni Moretto



La Dirigente
dell'U.C. Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna




09.02.2012

Mod. A - originale

pag. 5 Dgr n.

212 del 26 FEB. 2013



REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
 (L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 378 del 07/11/2012

Oggetto: **CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO (C.I.P.A.) – Progetto di ampliamento e recupero ambientale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi riclassificata in “Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” sita a Perarolo di Cadore.**
Comune di localizzazione: Perarolo di Cadore (BL).
Procedura di V.I.A. e approvazione (D.Lgs. n. 4/2008, art. 23 della L.R. 10/1999 (DGR n. 308/2009 e DGR n. 327/2009). Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. n. 59/2005 e della L.R. n. 26/2007).

PREMESSA


In data 02/09/2010 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO - C.I.P.A. (C.F. e P.IVA 00731560256, con sede legale in Via Mezzaterra, 85 - 32100 Belluno), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, approvazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008 e dell'art. 23 della L.R. 10/1999 (DGR n. 308/2009 e DGR n. 327/2009) e contestualmente istanza, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e della L.R. n. 26/07, acquisita con prot. n. 463827/63.01.07 E.410.01.1. relativa al Progetto di ampliamento e recupero ambientale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi riclassificata in “Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” sita in Comune di Perarolo di Cadore (BL).

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e gli elaborati inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

In data 28/10/2010, presso gli uffici della Regione Veneto di Palazzo Linetti, si è tenuta una riunione con le Strutture Regionali: Servizio Rifiuti, Unità Complessa Atmosfera, Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità e Servizio Pianificazione Contentrata 2, ai fini della verifica della completezza formale della documentazione trasmessa, allegata dal soggetto proponente all'atto della presentazione dell'istanza, come previsto dalla circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008. Verificata da parte degli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. la completezza della documentazione presentata, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 14/01/2011 sul quotidiano "Il Corriere delle Alpi", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico e gli elaborati inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Belluno, il Comune di Perarolo di Cadore (BL). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 08/02/2011 presso la sala consigliare della sede municipale del Comune di Perarolo di Cadore (BL).

Entro i termini, sono pervenute osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento:

<i>mittente</i>	<i>data</i>	<i>protocollo</i>
Comune di Perarolo di Cadore (BL)	acquisita a mezzo fax in data 14/03/2011 e protocollata il 23/03/2011	140978/63.01.07 E.410.01.1



Fuori i termini, non sono ulteriori osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Con nota del 28/09/2010, prot. n. 508858/45/07 E. 410.01.1, gli Uffici dell'U.C. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della relazione di valutazione di incidenza ambientale, al fine di acquisire un parere in merito.

Il Servizio Pianificazione Ambientale, dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV), con nota acquisita al prot. n. 29389/63.01.07 del 27/02/2011, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti. La Ditta proponente, con nota acquisita il 12/07/2011 - prot. n. 331830/63.01.07 E. 410.01.1, ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto (elaborati trasmessi al Servizio Pianificazione Ambientale con nota del 19/07/2011 - prot. n. 344486 E. 410.01.1).

Successivamente il Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (C.I.P.A.) ha richiesto che la documentazione presentata il 12/07/2011 venisse sostituita con quella depositata in data 09/01/2012 - prot. n. 7544/63.01.07 E. 410.01.1 (trasmessa al Servizio Pianificazione Ambientale con nota del 12/01/2012 - prot. n. 15380 E. 410.01.1)


Il Servizio Pianificazione Ambientale, con nota del 22/02/2012, prot. n. 86765/45.07 E. 410.01.1 del 24/02/2012, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 20/2012 del 22/02/2012, nella quale si esprime parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) di stralciare l'ampliamento di superficie della porzione di discarica ricadente all'interno del sito ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e Comelico" in ottemperanza alle disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, n.184 e come riconosciuto nello studio di valutazione di incidenza;
- b) che il progetto in esame venga aggiornato, coerentemente a quanto indicato nello studio di valutazione di incidenza, in virtù dello stralcio di cui sopra al fine di provvedere agli opportuni adeguamenti tecnico strutturali;
- c) che la nuova strada di servizio, prevista dal progetto in esame per il collegamento del piazzale antistante il primo lotto e il pianoro superiore della discarica per rifiuti inerti passando per il lato ad est del sito, venga realizzata all'interno del sito di discarica con la configurazione attualmente autorizzata;
- d) di comunicare all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza, per le opportune valutazioni del caso, qualsiasi variazione che dovesse rendersi necessaria in fase di progettazione ed esercizio anche in considerazione dei risultati acquisiti con il Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto in base al D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.

La Ditta proponente in data 28/05/2012, al protocollo regionale n. 244533/63.01.07 E. 410.01.1, ha presentato una variante al progetto originario datato 02/09/2010 nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 184/2007. La variante al progetto ha fatto rientrare l'area di discarica nei limiti consentiti, quindi contenendo l'ampliamento volumetrico della stessa, interessata dalla Zona di Protezione Speciale, all'interno degli esistenti lotti di deposito dei rifiuti, eliminando di fatto il volume in ampliamento nell'area sud.

A seguito della modifica progettuale apportata, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno trasmesso al Servizio Pianificazione Ambientale, con nota del 31/05/2012 - Prot. n. 252257 E. 410.01.1, copia della relazione di valutazione di incidenza ambientale aggiornata, al fine di acquisire un parere in merito.

A tale riguardo, l'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV) - Servizio Pianificazione Ambientale ha confermato, con nota del 10/09/2012, prot. n. 404714/63.01.07 E. 410.01.1 del 17/09/2012, il parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria tecnica n. 20/2012 del 22/02/2012.



Tale parere, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A., rilevando che parte delle stesse sono assorbite ed integrate nell'ambito della variante al progetto originario datato 02/09/2010, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 184/2007, presentato dalla Ditta proponente in data 28/05/2012, al protocollo regionale n. 244533/63.01.07 E. 410.01.1.

Il Presidente della Commissione nella seduta del 20/04/2011 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 4/2008 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame. La Ditta, con nota acquisita al protocollo regionale n. 353063/63.01.07 E. 410.01.1 del 25/07/2011, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Successivamente, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A hanno provveduto a richiedere ai sopracitati Enti (con nota del 04/08/2011 – prot. n. 371853 E. 410.01.1) l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota n. 0020673 del 15/11/2011 (acquisita al protocollo regionale n. 596351/63.01.07 E. 410.01.1 del 22/12/2011), ha espresso il proprio parere favorevole di competenza.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, da parte del nuovo gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., si sono svolte due riunioni tecniche alla quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo sull'argomento nelle seguenti date:

- 01/09/2011, presso la sede della Segreteria regionale Infrastrutture e Mobilità;
- 23/10/2012, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia.

Con nota n. 499569 E. 720.02.5/6 2A del 06.11.2012, il Servizio Forestale regionale di Belluno ha espresso il proprio parere di competenza in relazione alla L.R. n. 52/1978.

La Provincia di Belluno ed il Dipartimento provinciale ARPAV di Belluno (rispettivamente con nota n. 51553/ECO del 06.11.2012 e n. 125312 TIT. X.10.03 del 06.11.2012), hanno espresso il proprio parere di competenza sul Piano di Monitoraggio e Controllo, presentato dal Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (C.I.P.A.).

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.


1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La procedura V.I.A. è conseguente al progetto per l'ampliamento ed il recupero ambientale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi riclassificata in "Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" sita a Perarolo di Cadore - Provincia di Belluno.

2. DESCRIZIONE DELLO SIA

Per la redazione dello SIA e in considerazione dell'attuale quadro legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- 2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
- 2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
- 2.3 Quadro di Riferimento Ambientale



2.1 Quadro di Riferimento Programmatico

Nel Quadro di riferimento programmatico dello S.I.A. sono stati evidenziati i principali strumenti vigenti di pianificazione e di programmazione ai livelli regionale, provinciale e comunale e ne è stata verificata la compatibilità con le previsioni progettuali dell'intervento.

Strumenti di pianificazione e programmazione

Lo S.I.A. ha analizzato e preso in esame i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:

- Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C.)
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Belluno (P.T.C.P.)
- Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (P.A.T.I.)
- Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.)
- Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.)
- Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.)
- Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2012 (D.P.E.F.)
- Zonizzazione acustica
- Vincoli dei beni culturali e del paesaggio
- Pianificazione delle Aree Protette - Rete Natura 2000
- Il piano regionale di gestione dei rifiuti
- Piano Regolatore Generale di Perarolo di Cadore (P.R.G.)

Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C.)

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (PTRC) è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 372 del 17 febbraio 2009, ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004 art.25 e 4 e rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio.

Le macrotematiche individuate sono:

- uso del suolo
- biodiversità
- energia, risorse, ambiente
- mobilità
- sviluppo economico
- crescita sociale e culturale.

Il quadro conoscitivo territoriale regionale costituisce quindi quell'insieme di dati, informazioni e rappresentazioni cartografiche, atte a descrivere il contesto socioeconomico, territoriale ed ambientale, a partire dal quale si realizzano le analisi e gli studi che conducono alla definizione del sistema degli obiettivi e che supportano le scelte strategiche operate nel Piano stesso, avallandole con indicatori di riferimento che rappresentano la rilevanza degli obiettivi assunti mediante l'individuazione e la descrizione delle dinamiche in atto nei diversi settori.

Vengono considerati in particolare la tavola 2 "Biodiversità" e la tavola 5b "Sviluppo economico: turistico" che forniscono utili indicazioni circa il contesto ambientale e antropico dell'area.


L'area oggetto d'intervento si trova nel sistema della rete ecologica in particolare in un'area nucleo.

L'impianto si trova all'esterno del sistema del turismo della neve e all'esterno di luoghi di eccellenza naturalistica, anche se sempre ricompreso nel sistema polarità turistiche principali (eccellenza turistica) e presso una città alpina (Pieve di Cadore).

L'impianto si trova in un'area di incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale inferiore a 0,005.

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Belluno (P.T.C.P.)

Il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della provincia di Belluno adottato dal Consiglio Provinciale con propria deliberazione n. 55 del 07 novembre 2008 ai sensi dell'art.23 della



L.R. 23 aprile 2004 n.11. Il PTCP definisce gli assetti fondamentali del territorio bellunese già delineati nei documenti preliminari dello stesso PTCP e del Piano Strategico e costituisce il quadro fondamentale per il riconoscimento ambientale e territoriale della Provincia di Belluno, per la difesa e la valorizzazione delle sue specificità naturalistiche, paesaggistiche e socio-economiche nonché per il loro sviluppo compatibile, sostenibile e duraturo all'interno della programmazione territoriale a tutti i livelli che il PTCP si propone di coordinare. Il suo compito infatti è essenzialmente quello di coordinamento, in particolare dei "processi" di pianificazione operati da vari soggetti istituzionali e da soggetti che operano nel territorio della provincia di Belluno.

Di seguito viene riportata l'analisi delle tavole del P.T.C.P.:

- Tavola C1- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale.

L'area nella quale verrà realizzato l'ampliamento della discarica è esterna agli ambiti di tutela paesaggistica di interesse regionale di cui all'art.34 del PTRC e all'esterno di ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 NdA del PTRC). La zona rientra altresì nelle aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 136).

L'area è soggetta a vincolo idrogeologico forestale R.D. 3267/1923. L'area si trova sulla sponda opposta di un'area a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I., in particolare pericolosità geologica.

- Tavola C2- Carta delle fragilità.

L'area d'intervento è già classificata e strutturata come "discarica" e si trova di fronte a situazioni di dissesto idrogeologico, in particolare "aree soggette a caduta massi".

- Tavola C3- Sistemi ambientali.

La zona di intervento è parzialmente interna (superficie lotto 4) ad "Aree tutelate", in particolare ad un'area Z.P.S., sia alla Rete ecologica di progetto, in particolare "Nodi ecologici complessi".

- Tavola C4- Sistema insediativo e infrastrutturale.

L'ambito del sistema produttivo dov'è localizzata la discarica risulta essere "aree d'alta quota, ghiacciai e nevai" in realtà è un'area denudata già strutturata come discarica.

L'area della discarica dove sarà realizzato l'ampliamento si trova presso la viabilità di secondo livello esistente e da potenziare.

- Tavola C5- Sistema del paesaggio.

L'ambito strutturale di paesaggio definito dalla Regione è il n. 1 "Dolomiti Ampezzane, Cadorine e del Comelico", l'ambito provinciale delle tradizioni costruttive locali è H "edilizia minore del canale del Piave".

L'area è contrassegnata come "Ambito di valorizzazione, riqualificazione e progettazione paesaggistica" in particolare "aree di potenziale degrado ambientale, funzionario e paesaggistico".

- Tavola C6- Carta delle azioni strategiche.

L'impianto è al margine esterno del sistema urbano e dei servizi in particolare di aree soggette a progetti quadro, ed è inserito nel sistema ambientale ed è lungo l'ambito del progetto strategico Piave.


- Tavola C7- Sistema dei siti e delle risorse di maggior importanza ambientale, territoriale e storico culturale.

L'area della discarica si trova lungo il sistema delle acque del fiume Piave e presso la viabilità strutturante il territorio.

È compreso nell'area di "concentrazione delle risorse storico-culturali".

Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (P.A.T.I.)

Il Documento preliminare al Piano di Assetto Territoriale Intercomunale del "Medio Piave" – Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore 'individua le parti del territorio caratterizzate



dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive, o da destinare a tale scopo, caratterizzate da limitati impatti delle attività insediate o da insediare. Si prevede inoltre il mantenimento delle autorizzate attività di discarica a Ansogne di Perarolo di Cadore, assicurando però il progressivo recupero di una soddisfacente qualità ambientale dei luoghi interessati dall'attività stessa.

Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.)

Non è ancora stato predisposto pertanto vige il P.R.G..

Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.)

Esso affronta le seguenti tematiche, indicandone gli obiettivi di sviluppo:

1. la centralità della persona e della famiglia nella società veneta;
2. la risorsa ambientale e territoriale;
3. i fattori propulsivi dell'economia veneta.

Le strategie previste consistono nel miglioramento e protezione dell'attuale livello di tutela dell'ambiente mediante un'efficace attività di controlli preventivi e abilitativi tesi a perseguire e ad incentivare determinate attività finalizzate a ridurre e recuperare i rifiuti lasciando lo smaltimento esclusivamente come fase residuale della gestione degli stessi.

L'introduzione della certificazione ambientale e dell'educazione ambientale come azioni di prevenzione è altresì fondamentale.

Il documento rimanda al Piano per la Gestione dei Rifiuti adottato della Giunta regionale.

Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.)

Il piano 2007-2013 non contiene misure relative alla gestione dei rifiuti speciali.

Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2012 (D.P.E.F.)

Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF), quale atto di indirizzo di breve periodo che definisce annualmente i modi dell'agire regionale all'interno di un quadro programmatico, si prefigge l'obiettivo di mettere a sistema le politiche regionali perfezionandole con gli strumenti, i mezzi e le competenze proprie delle varie Strutture regionali. Strutturazione delle politiche suddivise in macroaree:

- la persona e la famiglia;
- il territorio, l'ambiente e le infrastrutture;
- l'internazionalizzazione e lo sviluppo dell'economia;
- l'assetto istituzionale e la governance.

Nel capitolo dedicato alla gestione dei rifiuti (all'interno dell'assetto del territorio e la tutela dell'ambiente) viene indicato come la politica regionale miri ad incentivare ogni azione atta a garantire una minore produzione e pericolosità dei rifiuti.

Tra gli obiettivi finanziati con spesa d'investimento ci sono:


- sostegno alla valorizzazione energetica dei rifiuti;
- contrasto allo smaltimento illecito incentivando le azione di controllo;
- sostegno alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati.

Piano Regolatore Comunale di Perarolo di Cadore (P.R.G.)

La destinazione urbanistica del sito, come desunta dal P.R.G.C. del Comune di Perarolo di Cadore, è conforme all'uso previsto nel presente progetto in quanto l'area è classificata come: B X/06, pubblica discarica, come da allegato 13 contenuto nello S.I.A..

Ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, l'area oggetto di studio è sottoposta a vincolo idrogeologico.

Nell'ambito dell'approvazione del progetto di discarica di seconda categoria, tipo "A", il Dipartimento per le Foreste e l'Economia Montana - Servizio Forestale di Belluno, ha rilasciato il



previsto nulla-osta forestale. Il nulla-osta forestale è stato acquisito anche per la realizzazione della nuova strada di accesso al sito con nota prot. 6806/48.04/61A del 6 giugno 2002.

Zonizzazione acustica

Nello S.I.A. viene evidenziato che il Comune di Perarolo non si è ancora dotato della zonizzazione acustica.

Vincoli dei beni culturali e del paesaggio

Ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, l'area in oggetto ricade parzialmente all'interno della fascia tutelata di 150 m dal Fiume Piave ed è quindi sottoposta al titolo I della parte terza del decreto di cui sopra. Il progetto è pertanto accompagnato dalla Relazione Paesaggistica redatta secondo i contenuti indicati nel D.C.P.M. 12.12.2005.

Pianificazione delle Aree Protette - Rete Natura 2000 - Coerenza con i contenuti della Direttiva Habitat 92/43/CE e Direttiva Uccelli 2009/147/CE.

Come indicato nello S.I.A. e nella Relazione di Valutazione di Incidenza ambientale, con riferimento ai siti di Natura 2000, la più prossima è la Zona Protezione Speciale IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico" istituito nel 2006 che in parte interessa l'area di progetto.

E' inoltre presente, a margine della zona di progetto, un'area S.I.C. IT3230031 "Val Tovanello Bosconero".

Si specifica che in data 28/05/2012, al protocollo regionale n. 244533/63.01.07 E. 410.01.1 è stata presentata una variante al progetto originario datato 02/09/2010 nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 184/2007. La variante al progetto ha fatto rientrare l'area di discarica nei limiti consentiti, quindi contenendo l'ampliamento volumetrico della stessa, interessata dalla Zona di Protezione Speciale, all'interno degli esistenti lotti di deposito dei rifiuti, eliminando di fatto il volume in ampliamento nell'area sud.


Il proponente ha presentato in data 12.01.2012 con nota n. 15380, quale sostituzione volontaria della documentazione precedentemente trasmessa con note n. 344486 del 19.07.2011 e n. 508858 del 28.09.2010, la Relazione per la Valutazione d'Incidenza, redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006, dove il Tecnico redattore dello studio afferma con ragionevole certezza scientifica che si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

A tale riguardo, l'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV) – Servizio Pianificazione Ambientale, in riferimento alla suddetta dichiarazione, ha fornito parere istruttorio favorevole con prescrizioni con Relazione istruttoriale tecnica n. 20/2012 del 22/02/2012, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 24/02/2012, con protocollo n. 86765/63.01.07, riconfermato dalla stessa l'Unità di Progetto con nota del 10/09/2012, acquisita dall'Unità Complessa V.I.A. in data 17/09/2012 con protocollo n. 404714/63.01.07, recepito dalla Commissione Regionale VIA.

Il piano regionale di gestione dei rifiuti

Il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, anche pericolosi, è al momento in via di redazione secondo la L.R. 3/2000, pertanto vige quello adottato con D.G.R. n. 597 del 29.2.2000. Gli obiettivi da perseguire con il nuovo Piano sono elencati all'art. 2, comma 1 della L.R. n. 3/2000:

- a) valorizzazione della capacità di proposta e di autodeterminazione degli enti locali tramite il loro coinvolgimento nell'aggiornamento e adozione dei piani regionali di gestione;
- b) riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
- c) incentivazione del recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili;
- d) incentivazione dell'utilizzazione dei rifiuti successivamente alle operazioni di recupero di cui alla lett. c), come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
- e) progressiva riduzione delle discariche come sistema ordinario di smaltimento;



f) autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, anche mediante la riduzione dei rifiuti da avviare ad operazioni di smaltimento.

Autorizzazioni esistenti sul sito

La discarica esistente è costituita da quattro lotti. La costruzione dei primi due lotti è stata autorizzata con:

- D.G.R. 26 gennaio 1999, n. 167, successivamente adeguata ex D.Lgs. n. 36/2003;
- Autorizzazione all'esercizio con autorizzazione della Provincia di Belluno n.175/ECO del 28.10.2002, n. 23/ECO del 13.03.2003. Questi lotti sono attualmente saturi e chiusi con copertura provvisoria.

Sono stati successivamente autorizzati il terzo e quarto lotto del medesimo impianto con i seguenti decreti:

- compatibilità ambientale e approvazione del progetto con D.G.R. n. 163 del 30.12.2005
- autorizzazione dell'esercizio del terzo lotto della discarica per rifiuti non pericolosi rilasciata dalla Provincia di Belluno n.138/ECO del 21.11.2006;
- autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Veneto con decreto n. 89 del 03.10.2008 e successivamente aggiornata con D.G.R. n. 71 del 19.10.2009. Con la quale la discarica è stata riclassificata, per i lotti terzo e quarto, "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile".

Da ultimo va ricordata l'esistenza della discarica di rifiuti inerti che si trova a confine con quella di rifiuti speciali non pericolosi ed è in parte chiusa, in parte in esercizio in forza dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Belluno n. 93/ECO del 29/12/2009 la quale porta una scadenza al 31.12.2014.

In relazione alla realizzazione dell'argine su Fiume Piave sono presenti:

- nulla osta forestale per la realizzazione dell'argine sul Fiume Piave a protezione della discarica di inerti rilasciato dal Dipartimento per le Foreste e l'Economia Montana - Servizio Forestale di Belluno, prot. N.1405/6 1/I/D del 28.02.1990;
- autorizzazione idraulica rilasciata dall'ufficio del genio civile di Belluno con prot. n. 5066 del 02.09.1994 per la realizzazione dell'argine di cui al punto precedente.


Analisi della coerenza programmatica

All'interno della relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale è stato inserito il confronto dei contenuti progettuali con leggi e norme vigenti che ha consentito di evidenziare alcuni incongruenze tra il progetto iniziale del 02/09/2010 e la variante apportata datata 28/05/2012, al protocollo regionale n. 244533/63.01.07 E. 410.01.1 e la normativa stessa.

Si è constatato perciò la parziale incoerenza tra previsioni progettuali e normativa in essere: in particolare dell'ampliamento di superficie del lotto di coltivazione n. 4 in quanto ricadente nel perimetro della ZPS oggetto di valutazione, per tale ragione il progetto originario depositato risulta incompatibile per il solo ampliamento con quanto previsto all'art. 5 lettera k D.M. n. 184 del 17.10.2007. Pertanto, stante il Decreto Ministeriale, è permessa l'attività oggetto nei soli casi in cui si interessi la medesima superficie della preesistente discarica. Si è reso quindi necessario un aggiornamento del progetto che ha escluso l'ampliamento della superficie della discarica all'interno della ZPS.

2.2 Quadro di Riferimento Progettuale

Con provvedimento n. 167 del 26 gennaio 1999 la Regione del Veneto ha deliberato la costruzione della discarica per rifiuti speciali "non pericolosi", riservata alle sole realtà associate al Consorzio CIPA, per una capienza complessiva di circa 60.000 mc. La discarica, la cui gestione operativa è curata da I.S.E. Srl, Società proprietaria del sedime, è stata attivata alla fine del mese di ottobre del



1999. Successivamente, con il provvedimento n. 4163 del 30 dicembre 2005, la Regione del Veneto ha disposto un nuovo ampliamento della discarica per ulteriori 60.000 mc circa.

Si tratta, come si può evincere dal riepilogo dei conferimenti annuali sotto riportato di una discarica dai conferimenti annuali contenuti perché lo smaltimento in discarica rappresenta la parte residuale di un'attività svolta in azienda e tesa a favorire, principalmente, tutte le pratiche di recupero e riutilizzo dei rifiuti.

2001:	6.423.506 kg
2002:	13.306.825 kg
2003:	11.197.203 kg
2004:	13.073.233 kg
2005:	26.239.380 kg
2006:	8.623.570 kg
2007:	15.858.530 kg
2008:	15.195.160 kg
2009:	16.485.196 kg
2010:	18.418.910 kg
2011:	14.698.698 kg.

Nell'impianto si possono conferire solo rifiuti speciali "non pericolosi" (e nemmeno tutta la gamma dei codici CER); in particolare: "fanghi palabili", rifiuti a "medio" peso specifico e rifiuti a "basso" peso specifico.

L'aumento dei conferimenti all'impianto è dovuto, essenzialmente, a tre fattori:

- la qualità del servizio resa che ha ampliato la base associativa del Consorzio;
- lo sviluppo di una politica rivolta ed allo sviluppo di buone e corrette pratiche nella gestione dei rifiuti, mirate su determinati settori produttivi come, ad esempio, quello delle costruzioni dove, nella discarica in parola, si è registrato un forte incremento di rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni, specificatamente da fase di selezione degli stessi effettuate presso i cantieri interessati;
- da apporti di rifiuti provenienti da bonifiche, molto spesso avviati in questa discarica su specifica indicazione degli Enti preposti.

La gestione della discarica


L'accesso alla discarica è riservato alle sole realtà aderenti al Consorzio che può solamente accogliere l'adesione di soggetti che hanno "unità produttive" in Provincia di Belluno. Il controllo preliminare delle "credenziali" per accedere è svolto direttamente dal Consorzio che, quindi, valuta per l'ammissione, di volta in volta, le richieste che gli pervengono da parte degli associati.

Il rifiuto viene raccolto presso il "produttore" – previa prenotazione da parte dello stesso – da autotrasportatori autorizzati e regolarmente iscritti all'"Albo Gestori Ambientali" e convenzionati con il Consorzio CIPA e, quindi, avviato allo smaltimento in discarica.

Marginali sono i conferimenti in "conto proprio" da parte dei produttori. Inoltre, per una quota massima del 25% sul volume, così come previsto dalla L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 usufruiscono, per lo smaltimento dei loro rifiuti, anche alcuni impianti di stoccaggio o trattamento operanti nel Bellunese e con i quali è attiva specifica convenzione.

Descrizione dell'opera

Il progetto prevede l'ampliamento della discarica esistente al di sopra di tutti i lotti esistenti, includendo nell'area di discarica parte del versante montuoso che la sovrasta. Il progetto si completa, con la stessa logica dell'avanzamento per lotti, con un piano di ripristino che raccorda i profili della



discarica di rifiuti inerti, sul lato sud, con quelli finali di copertura del nuovo impianto, restituendo un assetto morfologico ben inserito nel contesto boschivo attuale.

Si elencano di seguito le fasi dell'attività che verranno poi prese in considerazione per definirne la rilevanza in termini di impatto ambientale.

Preparazione del sito

L'ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi prevede una fase iniziale necessaria a predisporre tutti gli elementi utili all'impermeabilizzazione di tutte le aree che, nel progetto, si configurano come nuovi elementi del fondo della discarica e delle pareti. I rifiuti, infatti, occuperanno nuove porzioni di suolo attualmente vergine.

Sono nuovi elementi di fondo discarica:

- la strada che attualmente divide i due bacini esistenti;
- la strada che percorre le due discariche sul lato est, verso monte;

Sono nuovi elementi di sponda del nuovo impianto:

- un tratto del versante montuoso che sovrasta l'impianto fino alla quota massima di 547 m s.l.m.m.

Preliminarmente alla costruzione delle stratigrafie di fondo e di parete è prevista la realizzazione di una nuova strada di servizio sul lato a monte che consenta l'ancoraggio dei teli e che garantisca la percorribilità dell'area lungo tutto il perimetro della discarica.

Dal punto di vista dei tempi di realizzazione, queste prime fasi di lavorazione si articoleranno nell'ordine di seguito descritto:

- Costruzione della strada di servizio sul lato a monte del sito (direzione Est);
- Posa, sul versante della strada di cui al punto precedente, dei geocompositi necessari a garantire il drenaggio delle acque d'infiltrazione e l'ancoraggio dell'argilla, posa dello strato di argilla e dei teli in HDPE (il telo in HDPE di fondo della discarica in progetto avrà uno spessore di 2,5 mm, costituito da polimero vergine non rigenerato). Tali operazioni andranno realizzate per celle di avanzamento lavori, per una ampiezza complessiva pari a quella del lotto in lavorazione, lasciando nudo il versante di strada non interessato dall'attività di conferimento dei rifiuti (nelle tavole n. 09A, 09B e 09C di progetto, è riportato lo stato dell'area nella fase rispettivamente "iniziale", "intermedia" e "finale" di coltivazione della discarica);
- Realizzazione della rete di drenaggio delle acque meteoriche in fase di gestione e messa in opera dello strato di drenaggio del percolato dei nuovi fondi.

La fase di coltivazione


Le fasi di riempimento della discarica che avverranno per celle. Nella tavola n. 11 di progetto è indicata la sequenza tipo di riempimento a celle della discarica.

Accesso dei mezzi

I mezzi di conferimento dei rifiuti accederanno alla discarica dalla strada di accesso indicata nella tavola n. 05 di progetto. Raggiunto il piazzale antistante il primo lotto utilizzeranno la rampa di accesso provvisoria alle celle, il cui sviluppo seguirà il riempimento delle stesse (dal lato nord al lato sud del sito). Nella tavola n. 11 di progetto è indicato l'avanzamento della rampa provvisoria per la sequenza tipo di riempimento delle celle.

Modalità di conferimento dei rifiuti

L'area di coltivazione di ogni cella verrà appositamente delimitata con argini provvisori in argilla (tavola n. 11 di progetto), per contenere il percolato prodotto prima che s'infiltri nei rifiuti. La cella in fase di coltivazione sarà resa accessibile ai mezzi di cantiere e a quelli in ingresso mediante una rampa di servizio provvisoria realizzata in materiale arido e utile alla corretta distribuzione dei rifiuti all'interno della cella. Le rampe di accesso provvisorie verranno a mano a mano assorbite all'interno dell'ammasso dei rifiuti e nuovamente costruite a servizio di nuove celle.



Per quanto riguarda i lotti n. 1 e n. 2 esistenti, prima della collocazione dei rifiuti, sarà necessario distruggere i teli in LDPE presenti.

La coltivazione delle celle avverrà per strati successivi di altezza non superiore a 1 m, fino ad ottenere l'altezza massima di ogni singola cella pari a 3 m. Raggiunta tale quota la cella verrà ricoperta con teli provvisori in LDPE, zavorrati con sacchi di sabbia o pneumatici riempiti di inerte, così da limitare la produzione di percolato per passare poi al riempimento della cella successiva. Le zone che richiedono un innalzamento dei rifiuti maggiore di 3 m, saranno riempite in più fasi, in modo da garantire, per ragioni di sicurezza non più di 3m di dislivello tra i piani di lavoro.

Le celle andranno compattate durante tutta la loro formazione con un mezzo cingolato e con un apposito compattatore e le scarpate avranno inclinazione inferiore a 30° in modo da consentire, in assoluta sicurezza, la movimentazione dei mezzi di cantiere. Il riempimento seguirà uno sviluppo a terrazze e dovrà seguire la sequenza indicata nel progetto (cfr. tavola n. 11 di progetto) così da rendere possibile l'allontanamento delle acque meteoriche che non interferiscono con l'attività di deposito dei rifiuti e che possono quindi essere drenate verso la rete di collettamento delle acque meteoriche che scarica nel fiume Piave.

Gli argini provvisori in argilla, a delimitazione delle celle di lavorazione, saranno protetti con telo in LDPE per tutta la durata della coltivazione.

La ricopertura giornaliera delle celle sarà effettuata mediante teli in LDPE o mediante inerte terroso per evitare il trasporto eolico, la diffusione di eventuali odori e per limitare la produzione del percolato.

Le celle completate saranno ricoperte con teli in LDPE zavorrati con sacchi di sabbia o pneumatici riempiti di inerte terroso.

Produzione e drenaggio del percolato

A servizio della discarica sono presenti quattro serbatoi per la raccolta del percolato della capacità complessiva di 200 m³. I tempi previsti per l'arrivo in discarica degli automezzi per l'asporto del percolato dai serbatoi è di 24 ore. In base a questo "tempo di risposta" è stata valutata la superficie massima da assegnare alla singola cella per assicurare l'asporto di tutta la pioggia caduta per un tempo di ritorno di 50 anni. Il conto numerico della superficie massima della singola cella è riportata nei dettagli al paragrafo 13.2.1 della relazione di progetto.


La gestione del percolato sarà assicurata tramite la rete esistente di condotte per la raccolta del percolato presenti sul fondo dei bacini. Ogni bacino è suddiviso, con un argine in argilla, in due lotti, il cui fondo è conformato in modo da convogliare il percolato verso una condotta in HDPE del diametro di 200 mm che termina nel pozzo in HDPE da 800 mm. I pozzi sono 4, uno per lotto e sono tutti dotati di pompa sommergibile per il sollevamento verso le vasche di raccolta.

L'ampliamento della discarica prevede il conferimento di rifiuti in aree oggi non interessate dalla discarica. Come già descritto nei capitoli precedenti, l'impermeabilizzazione di queste nuove aree avrà pendenza tale da permettere al percolato di essere indiscutibilmente indirizzato verso il fondo dei bacini esistenti.

Per facilitare ulteriormente tale processo, come indicato nella tavola n.10, sarà messo in opera, nei tratti meno pendenti, sopra l'impermeabilizzazione, uno strato di materiale drenante dello spessore di 50 cm. Per maggior sicurezza, in corrispondenza dei tre argini di argilla di confine, descritti nella relazione tecnica di progetto, sarà assegnato al fondo una contro-pendenza, in senso longitudinale, per garantire il deflusso del percolato verso l'interno della discarica.

Drenaggio delle acque meteoriche in fase di coltivazione

Il progetto prevede una rete di raccolta delle acque meteoriche di ruscellamento in grado di intercettare ed allontanare, dai bacini esistenti e successivamente dalle aree in attività, le acque



meteoriche di ruscellamento. Per la localizzazione della rete di gestione delle acque meteoriche si veda la tavola n.08.

Rete di captazione del biogas

La presenza di sostanza organica biodegradabile, seppure in quantità limitata, in alcuni rifiuti conferiti nella discarica oggetto d'ampliamento ha suggerito di calcolare con un modello matematico la produzione di biogas che potenzialmente si può sviluppare sia durante la coltivazione che dopo la chiusura della discarica.

Come dati in ingresso sono stati utilizzati i quantitativi e le tipologie di rifiuti conferiti nel corso dell'anno 2009. Di questi è stata eseguita un'analisi qualitativa per estrapolare i soli codici C.E.R. che potenzialmente possano dare origine alla formazione del biogas e che sono riportati nella tabella seguente:

C.E.R.	Quantità conferita nel 2009 (Kg)	% sul totale	Descrizione del rifiuto
02.06.01	141.160	0,856	Scarti industri alimentare
03.01.05	23.760	0,144	Residui legnosi
15.01.01	30.220	0,183	Imballaggi in carta e cartone
15.01.03	2.080	0,013	Imballaggi in legno
15.01.06	1.444.854	8,756	Imballaggi in carta, plastica, nylon (*)
15.01.09	4.680	0,028	Imballaggi in materiale tessile (tipo
15.02.03	5.124	0,031	Stracci sporchi
20.03.01	288.380	1,749	Imballaggi tipo tetrapack
20.03.03	4.564.080	27,686	Pulizia della strade (*)
TOTALE DI RIFIUTI CONFERITI NEL 2009: 16.485.196 KG			


(*) Considerato nel calcolo il 30% di quanto conferito a causa della natura non omogenea del rifiuto

Il modello matematico utilizzato per valutare la produzione di biogas è costituito di due parti (Andreotta, G., Cossu, R.: "Mode lo matematico di produzione del biogas in uno scarico contro lato", Rifiuti Solidi Volume IX n.6 - Novembre-Dicembre 1988): il sottomodello chimico-fisico e il sottomodello biochimico.

Il risultato viene ampiamente descritto nella relazione tecnica di progetto.

In base alle quantità dei rifiuti conferiti nei tre lotti e al tempo di coltivazione degli stessi (si veda il paragrafo 11.2.1 della relazione di progetto) si riporta nel grafico 15.2 la produzione di biogas in m³/anno per ogni lotto. Nello stesso grafico è riportata la curva cumulata che rappresenta la somma del biogas prodotto da ogni lotto per ciascun anno. L'aspirazione del biogas prodotto potrà avvenire solamente a discarica ultimata, ovvero circa 7 anni dopo l'inizio della coltivazione; a quest'epoca il volume di biogas prodotto è previsto di circa 21 m³/ora con un rapido decremento che porta a dimezzarne la produzione nei successivi 5 anni. E' inoltre noto che non è possibile estrarre tutto il biogas prodotto dall'impianto ma solamente una quota pari a circa il 45-55%, per un valore medio di pochi metri cubi ora. Tale rendimento porta quindi ad un valore di biogas estratto molto modesto, tanto da lasciar ipotizzare l'inutilità di un impianto di captazione finalizzato alla termodistruzione.

Al paragrafo successivo si prevedono, in via cautelativa, la posa di tutti gli elementi necessari alla costituzione della rete di captazione del biogas e per una sua eventuale aspirazione.



I progetti precedenti, dei quattro lotti della discarica esistente, hanno ipotizzato una scarsissima produzione di biogas da parte dell'impianto. Hanno quindi previsto il posizionamento di pozzi drenanti su cui eseguire periodicamente dei monitoraggi qualitativi in seguito ai quali determinare, a chiusura discarica, l'opportunità o meno di installare un sistema di estrazione e combustione.

Durante i monitoraggi effettuati nel corso degli anni nella discarica, è stata rilevata, in minime quantità, la presenza di biogas.

Nei due bacini esistenti, sono già stati posizionati dei pozzi per la captazione del biogas, costituiti da anelli in calcestruzzo sovrapposti e finestrati del diametro di 1.000 mm. All'interno degli anelli è stato sistemato del materiale ghiaioso che stabilizza il pozzo consentendo comunque il passaggio dell'eventuale gas. All'interno si trova una tubazione microfessurata in polietilene del diametro di 160 mm con giunti filettati per il convogliamento del biogas.

Il presente progetto prevede la messa in opera di 6 nuovi pozzi per il biogas, in HDPE del diametro di 600 mm. Il riempimento con materiale ghiaioso e la tubazione da 160mm seguiranno il sistema costruttivo già adottato. Per quanto riguarda il prolungamento dei pozzi esistenti questo sarà eseguito con anelli fessurati in HDPE da 600 mm. L'estensione di ogni singolo pozzo, nuovo o esistente, avverrà per segmenti, fino alla sommità della discarica. Nel corso dell'attuale gestione l'Azienda si avvale, per adempiere a quanto previsto nell'attuale piano di sorveglianza e controllo, dei pozzi in opera soprattutto per valutare la diffusione di odori e per verificare la quantità di metano presente. Fino ad oggi i quantitativi di metano sono molto modesti e molto eterogenei; con ogni probabilità solo alcuni conferimenti particolari di rifiuti, come ad esempio il fogliame proveniente dalla spazzatura delle strade, ha dato origine a maggiori degradazioni. Come già spiegato, l'opportunità di installare un impianto di aspirazione e termodistruzione avverrà solamente al momento della messa in opera della copertura finale. In questo caso, la sommità del pozzo verrà ultimata con uno strato impermeabilizzante in argilla e dotato di testa di pozzo con valvola di intercettazione e scarico di condensa.

Nell'eventualità di dover ultimare la rete di captazione, si prevede che ciascun pozzo sia collegato ad una tubazione del diametro di 110 mm, che costituisce la rete principale di captazione del biogas, attraverso un tubo flessibile in HDPE del diametro di 75 mm.. La tubazione principale avrà il compito di convogliare il biogas captato verso un idoneo impianto di aspirazione e di termodistruzione, munito di idonea camera di combustione a temperatura $T > 850^{\circ}$, concentrazione di ossigeno $\geq 3\%$ in volume e tempo di ritenzione $\geq 3s$.

Se dovesse rendersi necessario, l'impianto di distruzione verrebbe posizionato nell'area nord del sito, così come indicato in tavola n. 16.

In fase di gestione si sta provvedendo al monitoraggio qualitativo del biogas ma, dal punto di vista quantitativo strumentalmente, non è possibile ancora quantificarlo poiché è sotto il limite di rilevabilità dello strumento.

Copertura della discarica

Secondo quanto indicato al punto 2.4.3 dell'allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003 la copertura finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:

- Isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
- Minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
- Riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
- Minimizzazione dei fenomeni di erosione;
- Resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata.

La stratigrafia di copertura finale previsto nel presente progetto si compone quindi dei seguenti elementi:

- Strato di regolarizzazione di spessore pari a circa 10 cm realizzato con materiale inerte arido;



- Strato di drenaggio del biogas di spessore minimo pari a 50 cm;
- Strato in argilla con permeabilità $k \leq 10^{-8}$ m/s e spessore minimo pari a 50 cm;
- Telo impermeabile in HDPE dello spessore di 1,5mm;
- Strato di drenaggio delle acque meteoriche di spessore minimo pari a 50 cm;
- Terreno vegetale di spessore minimo pari a 1 m.

Per le specifiche inerenti le tipologie dei materiali impiegati si rimanda all'allegato documento di progetto "SPECIFICHE DEI MATERIALI".

Le operazioni inizieranno con la posa dello strato di regolarizzazione, che ha la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti; al di sopra sarà steso, mediante mezzi meccanici, lo strato di drenaggio del biogas. Al di sopra di questo strato verrà steso un geotessile per la separazione dei fini e sopra verranno stesi 50cm di argilla.

Prima di stendere il telo di copertura in HDPE sarà necessario scoprire e pulire i teli in HDPE di impermeabilizzazione delle sponde della discarica, avendo cura di effettuare una sovrapposizione tra gli spezzoni contigui di almeno 1,5 m per consentire la saldatura dei teli stessi. Stessa lunghezza sovrapposizione dovrà essere tenuta tra i teli di copertura adiacenti. Le saldature saranno sempre del tipo a doppia pista o equivalenti.

In particolare la saldatura per la chiusura del terzo lotto in direzione sud avverrà in parete, dalla sommità fino a raggiungere la quota della strada attuale per saldarsi con i teli esistenti. Per impedire la formazione di un battente idraulico sopra gli strati descritti in precedenza si provvederà alla posa dello strato di drenaggio delle acque meteoriche di infiltrazione. Come riportato nella tavola n. 15 di progetto, questo strato recapperà le acque in delle condotte fessurate del diametro di 200 mm che convogliano le acque raccolte prima ai rispettivi pozzetti e poi al Piave come indicato nella tavola n. 12 di progetto. Sopra tale strato verrà posto un geotessile per la separazione dei fini.

Lo strato superficiale di copertura avrà spessore minimo di 1,0 m, e avrà la funzione di consentire lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini di realizzare il Piano di ripristino ambientale.

L'inerbimento e la vegetazione consentiranno una adeguata protezione contro l'erosione da parte delle acque meteoriche ed una difesa contro le escursioni termiche.

Si ricorda, inoltre, che il piazzale di ingresso all'impianto è attualmente una porzione della discarica di inerti esistente e della quale manca solo lo strato di copertura finale. In occasione dell'ultimazione della discarica di rifiuti non pericolosi è previsto (anche nel progetto della discarica di inerti) di completare la discarica con la sua stratigrafia di copertura e raccordare le quote come da progetto.

Opere di ripristino ambientale a discarica chiusa

Come descritto, nel sito convivono due impianti distinti dei quali sono stati presentati progetti separati, la discarica di rifiuti inerti e quella oggetto del presente lavoro.


Già nella fase di presentazione dell'ultimo progetto in merito alla modifica della discarica di inerti, è stato previsto l'inserimento paesaggistico di quell'impianto in armonia con la discarica di rifiuti speciali non pericolosi attraverso il raccordo delle morfologie finali.

Tale operazione è prevista in concomitanza alla chiusura di ogni singolo lotto ed è funzionale sia alla stabilità del versante sia alla buona riuscita dell'inserimento paesaggistico dell'ampliamento. Allo scopo verranno utilizzate terre e rocce da scavo, secondo quanto concesso e previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. e ii. e D.G.R. n. 2424 del 08.08.08) per un volume complessivo di 56.000 m³.

Tale riporto è utile alla buona riuscita dell'inserimento paesaggistico delle due discariche sia tra loro che nel raccordo con la morfologia del territorio circostante (cfr. tavola n. 12A di progetto).

Gestione delle acque meteoriche a discarica chiusa

Viene di seguito descritta la rete per la gestione delle acque meteoriche da realizzarsi dopo la chiusura della discarica.



La rete sarà realizzata attraverso un sistema di canalette superficiali, pozzetti e condotte interrato, per il drenaggio delle acque di ruscellamento con scarico nel Fiume Piave. Le canalette saranno in calcestruzzo a sezione semi-circolare del diametro di 400mm.

Le acque meteoriche di infiltrazione, raccolte dallo strato di drenaggio del pacchetto di copertura della discarica, saranno invece convogliate attraverso una rete di condotte semi fessurate interrato del diametro di 200 mm che le raccolgono e le convogliano verso i pozzetti che scaricano al Piave.

In tavola n. 12 di progetto, sono chiaramente rappresentati i percorsi previsti ed i manufatti installati.

Interventi di rivegetazione

Per quanto attiene la rivegetazione dell'area, è prima necessario definire come questa si colloca e che destino potrebbe avere una volta ultimata la chiusura della discarica.

L'idea, alla base della scelta di destinazione parte dalla considerazione che esistono, nell'intorno del sito, dei sentieri che in parte lo sono già ed in parte potrebbero divenire, meta di escursionisti.

Un progetto di sviluppo turistico, in questo senso, che prevede il recupero e la valorizzazione di itinerari a fondovalle con il collegamento dei luoghi di eccellenza paesaggistica, naturalistica e storico-culturale, è stato promosso dai Comuni di Auronzo di Cadore, di Calalzo, di Domegge di Cadore, di Lorenzago di Cadore, di Lozzo di Cadore, Perarolo di Cadore, di Pieve di Cadore, Valle di Cadore e Vigo di Cadore, coordinati dal Comune di Lozzo ed è già stato finanziato. Il Progetto, a firma del dott. Ivano Caviola e del dott. Michele Cassol, "La traversata del centro Cadore" prevede la realizzazione di un percorso unitario, a carattere storico culturale e naturalistico in Centro Cadore.

Nella relazione di progetto è ampiamente descritta la finalità del progetto che realizza la Traversata del Centro Cadore.

Rivegetazione del corpo della discarica

Nel definire l'intervento di rivegetazione sono state differenziate le aree piane sommitali dalle scarpate. Su tutte le superfici di progetto verrà effettuata una semina con metodo bianco-verde utilizzando fiorume locale arricchito con miscela di specie commerciali adatte alle situazioni di aridità proprie di queste scarpate.

Sulla sommità della discarica si propone una fisionomia di vegetazione a prateria con prato magro (fiorame dei prati di Perarolo) sul quale è possibile, un domani, collocare anche delle attrezzature di ristoro (tavoli e panche).

Sulla scarpata del versante roccioso, di raccordo con il piano campagna, in direzione est, si provvederà alla ridefinizione della superficie creando tasche di terra su cui procedere all'idrosemina potenziata.

La scarpata della discarica in direzione ovest (lato Piave) e quella in direzione sud verranno consolidate e rinverdate mediante realizzazione di vimate vive seminterrate di salici alternate ad arbusti autoctoni. In entrambe i casi degli esemplari saranno raccolti a gruppi di non meno di 10 soggetti. Le aree interessate da questo tipo di piantumazione sono quelle in cui è disponibile uno strato di riporto sufficientemente consistente al fine di salvaguardare il telo impermeabile di chiusura dell'impianto.

Rivegetazione delle aree limitrofe

All'ingresso dell'area, ad ovest dei Piani di Ansogne, è già presente una pineta di Pino Silvestre dove potrebbero trovare posto una ulteriore zona di ristoro e fungere da ingresso al sentiero.

Sulla sommità dell'attuale discarica di inerti, ai piedi del bosco, è possibile piantumare alcuni esemplari ai alberi autoctoni realizzando così una ricucitura vegetazionale con il bosco esistente. Gli alberi in questo caso avranno una densità di 1 ogni 20 mq.

Si ricorda inoltre che un'altra area pianeggiante è quella che costituisce l'attuale area di ingresso all'impianto. Questa zona è una parte della discarica di rifiuti inerti non più in attività alla quale manca la copertura finale prevista dal progetto. L'ultimazione degli strati di copertura sono stati



ovviamente programmati in concomitanza alla chiusura della discarica di rifiuti non pericolosi. Infatti nel momento in cui tutto l'impianto sarà coperto con gli strati di chiusura previsti, anche questo settore sarà ultimato con i profili finali definiti dal precedente progetto della discarica di inerti ed inseriti nell'attuale piano di ripristino ambientale.

Per il rinverdimento è previsto l'uso di miscele di specie adatte alle situazioni di aridità. La semina con miscugli di sementi, o fiorume, potrà essere eseguita tanto a spaglio quanto ad idrosemina. In quest'ultimo caso la miscela conterrà anche una adeguata quantità di collante composto da alginato e quantità d'acqua ed eventuali fitogeneratori e sostanze miglioratrici. La quantità di miscela necessaria sarà circa di 50l/mq.

Gli arbusti autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di 1 esemplare ogni 5 mq, ed altezze comprese tra 0,3 e 1,2 m, saranno messi a dimora previa formazione di una buca di dimensioni prossime al volume radicale, nel caso di radice nuda, o di dimensioni doppie nel caso di fitocelle.

Le specie selezionate sono le seguenti:

- Berberis Vulgaris
- Cornus Mas
- Crataegus Monogyna
- Euonymus Europaeus
- Genista Germanica
- Prunus Spinosa
- Rosa Canina
- Salix Eleagnos
- Salix Nigricans
- Viburnum Lantana.

Per quanto riguarda gli alberi, anch'essi saranno autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di 1 esemplare ogni 20 mq ed altezza compresa tra 0,5 e 1,5 m. Si prevede la formazione di una buca di dimensioni prossime al volume radicale, nel caso di radice nuda, o di dimensioni doppie nel caso di fitocelle, vasetti o piani di terra.

Saranno inoltre necessari uno o più pali tutori.

Le specie selezionate sono le seguenti:

- Pinus Sylvestris;
- Picea Abies (Picea Excelsa);
- Fraxinus ornus;
- Sorbus Aucuparia;
- Ostrya Carpinifolia


Rivegetazione del versante in roccia

La sistemazione prevede:

- modellamento di discontinuità sulla parete per favorire la formazione o il deposito di suolo vegetale fertile, che diviene il supporto per la radicazione degli arbusti e delle erbe;
- locale creazione di discontinuità sul versante per limitare il dilavamento della superficie, attraverso la posa di tondelli di legno degradabili;
- riporto di terreno fertile sulle *tasche* modellate e idrosemina.;
- posa a dimora di arbusti coprenti.

Nel miscuglio di specie erbacee dovranno essere presenti le specie seguenti:

- Festuca pratensis
- Festuca rubra
- Poa pratensis
- Phleum pratense



- *Trisetum flavescens*
- *Dactylis glomerata*
- *Trifolium repens*
- *Lotus corniculatus*
- *Vicia ssp.*

Le talee legnose delle specie sopra ricordate, prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro 3-5cm e lunghezza tra i 50 e gli 80 cm, saranno messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta con disposizione particolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata.

Tempi di esercizio dell'opera

La discarica è stata progettata per il conferimento di 142.000 mc di rifiuti speciali non pericolosi, con una capacità giornaliera di 60-70 t/giorno ed una vita utile di circa 6,9 anni.

Le discarica verrà gestita per lotti ed ogni lotto suddiviso in celle, necessarie al contenimento della superficie esposta alle piogge e quindi alla formazione del percolato.

I lotti sono complessivamente 3 e sono indicati negli elaborati grafici di progetto (vedi tavola n. 11A di progetto).

Il post mortem è previsto, come da normativa, di 30 anni.

Analisi delle interferenze ambientali in fase di preparazione del sito. La fase di costruzione dell'opera consiste:

- nella realizzazione della strada di servizio lato monte, nella posa della stratigrafia di formazione del fondo e delle scarpate della discarica
- nella posa dei drenaggi del percolato e delle acque meteoriche
- nella posa degli elementi base di costruzione dei pozzi di biogas.



Analisi delle interferenze ambientali in fase coltivazione.

Utilizzo di risorse naturali e di materie prime ed energia.

Le materie prime in uso sono quelle necessarie alla costruzione dei nuovi fondi e sponde della discarica e consistenti in argilla, ghiaia, teli sintetici per diversi usi (impermeabilizzante, aggrappante, filtrante), nonché tubi e pozzetti in HDPE ed altri accessori necessari alla buona riuscita dell'opera.


Non vengono impiegate sostanze pericolose di alcun genere per le lavorazioni necessarie.

Le macchine operatrici utilizzano gasolio per trazione.

Emissioni in atmosfera.

Le emissioni in atmosfera sono rappresentate da :

- emissione di polveri dai mezzi in circolazione sulla strada sterrata.
- emissione di biogas in modeste quantità convogliati attraverso sfiati/pozzi. La quantità in uscita è sotto i limiti di rilevabilità dello strumento e quella calcolata risulta di modestissima entità. I pozzi sono in ogni caso continuamente monitorati;



- gas di scarico dei mezzi che lavorano nell'impianto

Scarichi idrici.

Tutte le acque meteoriche che intercettano i rifiuti, ovvero che interessano la cella attiva della discarica concorrono alla formazione del percolato e sono convogliate naturalmente sul fondo della discarica e asportate come rifiuti.

Le acque meteoriche che non intercettano nel loro percorso i rifiuti e provengono dal ruscellamento del monte, dalla strada di accesso e da tutte quelle aree dell'impianto che non hanno rifiuti a cielo aperto poiché sono coperte con teli impermeabili provvisori, sono trattate come acque meteoriche e sono convogliate al Piave tramite condotte e canalette. Tali condotte sono in parte già esistenti e la qualità delle acque viene regolarmente monitorata al pozzetto denominato N3 in planimetria (vedi tavola 12 di progetto) come previsto dall'attuale Piano di Monitoraggio e controllo con la seguente cadenza:

PUNTO	PARAMETRO	FREQUENZA
N3	pH	TRIMESTRALE
	Conducibilità ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	TRIMESTRALE
	COD (mg/l)	TRIMESTRALE
	Ammoniaca (mg/l)	SEMESTRALE
	Cloruri (mg/l)	SEMESTRALE
	Solfati (mg/l)	SEMESTRALE
	Cromo totale (mg/l)	SEMESTRALE
	Fenoli (mg/l)	SEMESTRALE

Le analisi chimiche, così come dichiarato nella relazione annuale redatta ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 mostrano che, nel corso dell'autocontrollo, non si è mai verificato che i valori dei parametri analizzati si rendessero prossimi ai limiti di tabella 3, Allegato 5 del d.lgs.152/2006 e ss.mm e ii.

I pozzetti di monitoraggio diventeranno due: N3 e N4, come indicato nel nuovo Piano di Monitoraggio e controllo.

Impatto sul paesaggio

In fase di coltivazione è innegabile un certo impatto paesaggistico che però è assolutamente analogo all'attuale impatto della discarica esistente ed attualmente attiva. Non vi è aggravio per l'impatto paesaggistico.


L'area, inoltre, non risulta visibile da alcun centro abitato ma solamente dalla sponda opposta del Fiume Piave, dalla frazione di Fontanelle dove è presente solamente qualche casa isolata. E' evidente che l'impianto rappresenta attualmente una interruzione dello scenario paesaggistico costituito da prati e boschi ma la ricomposizione ambientale prevista costituirà invece l'occasione per reinserire il sito nel territorio attraverso la copertura, la riprofilatura e la rivegetazione.

Produzione di rifiuti.

Il percolato è il principale rifiuto prodotto dall'impianto, esso è contenuto all'interno dei bacini esistenti e drenato ai pozzi dai quali con un'apposita pompa viene convogliato alle cisterne di raccolta. Lo smaltimento avviene in impianti autorizzati come rifiuto speciale non pericoloso (CER I90703).


Rumore

Il rumore prodotto dalle macchine operatrici è assolutamente irrilevante ai fini dell'impatto acustico. Una verifica di tale impatto è stata effettuata nelle attuali condizioni di esercizio. (vedi cap. 4 della relazione di progetto).



Odori

I fenomeni odorigeni sono molto modesti e limitati solamente all'area dell'impianto.



Analisi delle interferenze ambientali in fase di copertura della discarica.

Rumore


Il rumore sarà dovuto alle macchine operatrici in azione.

Rifiuti

Nessun tipo di rifiuto è correlato a questa fase.


Scarichi liquidi

Scarico delle acque meteoriche di ruscellamento e di infiltrazione nello strato di copertura della discarica. Il corpo recettore sarà il Fiume Piave.



Analisi delle interferenze ambientali in fase di realizzazione della rete del biogas.

Questa fase è stata inserita per completezza di esposizione ma non è affatto certa la necessità di captare il biogas prodotto e ancor meno quello di riuscire a portarlo a termodistruzione.



Analisi delle interferenze ambientali in fase di manutenzione delle macchine operatrici

I rifiuti prodotti dalle normali attività di manutenzione delle macchine operatrici e dei mezzi e consistono in: olio motore (CER 130205) filtri olio (CER160107) e ferro (160104).



Valutazione dei rischi connessi con il manifestarsi di incidenti.

Per la valutazione dei rischi si rimanda ai contenuti del piano di sicurezza e agli allegati del piano di monitoraggio e controllo che includono il verificarsi di emergenze di tipo ambientale.

Richiesta di deroga al parametro DOC

La discarica, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005, punto 5.4 dell'allegato I, è sottoposto ad Autorizzazione integrata ambientale. L'autorizzazione è stata rilasciata al Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (CIPA) dalla Regione Veneto con D.G.R. n.71 dd.19.10.2009 per il terzo e quarto lotto. Inoltre, è stata classificata, sempre per i lotti di cui sopra, "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe al parametro DOC pari a 1.000mg/l, rispetto ai limiti della tabella 5 dell'art.6 del D.M. 3 agosto 2005.

Il progetto prevede, per modifica sostanziale, la richiesta di una nuova autorizzazione integrata ambientale per la quale è stata redatta la relazione per la richiesta di autorizzazione, le relative domande e documentazione allegata; inoltre il progetto di ampliamento prevede l'estensione della riclassificazione in sottocategoria e allo scopo è stata redatta la presente valutazione dei rischi connessa alle emissioni della discarica.

Dall'analisi condotta sulla documentazione presentata dal proponente, si ritiene di poter autorizzare la deroga del limite del DOC a 1.000 mg/l per i rifiuti individuati con i codici CER riportati nella tabella presenti alle pagg. 25, 26, 27 del par. 3.1 "Rifiuti conferibili" dell'elaborato allegato 1 "Progetto definitivo – relazione tecnica" (aprile 2012), presentato dal proponente in data 28/05/2012, prot. n. 244533/63.01.07 e. 410.01.1.

Resta intesa la necessità del controllo di ogni specifico codice prima del conferimento.

2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

Nella redazione del quadro di riferimento ambientale gli estensori del SIA hanno provveduto innanzi tutto a descrivere compiutamente il contesto ambientale entro cui il progetto è inserito, sia nella visione più ampia del territorio interessato da possibili eventuali modificazioni legate alla realizzazione dell'ampliamento della discarica in parola, che a livello locale, per poi analizzare l'impatto che l'attuazione di quanto in progetto può avere sulle diverse componenti ambientali, proponendo, in caso di necessità, le opere di mitigazione più appropriate.

Le componenti ambientali prese in considerazione sono state:

- a) **ATMOSFERA:** Caratterizzazione meteorologica e Qualità dell'aria
- b) **AMBIENTE IDRICO:** Acque superficiali ed Acque sotterranee
- c) **LITOSFERA:** Suolo e Sottosuolo
- d) **BIOSFERA:** Flora, Vegetazione, Fauna ed Ecosistemi



- e) AMBIENTE FISICO: Rumore e Vibrazioni, Radiazioni non ionizzanti e Radiazioni ionizzanti
- f) AMBIENTE UMANO: Paesaggio, Traffico stradale.

ATMOSFERA – Inquadramento climatico:

il sito in esame ricade in un territorio caratterizzato da un clima tipicamente alpino continentale con inverni freddi e relativamente asciutti, estati fresche caratterizzate da frequenti precipitazioni a carattere temporalesco, mentre le primavere e gli autunni sono freddi e molto piovosi.

Per la caratterizzazione meteorologica i progettisti hanno fatto riferimento ai dati registrati tra gli anni 1930÷1961 dalla stazione termopluviometrica di Perarolo di Cadore (531 m s.l.m.m.). Da tali dati si evidenzia che la temperatura media mensile oscilla tra i -1,6°C di gennaio ai +18,8°C di luglio con minime mensili di -5,3°C in gennaio e massime mensili di 24,9°C a Luglio. Nello stesso periodo (1930÷1961) il valore medio annuo di pioggia caduta è pari a 1.214 mm con 110 giorni piovosi annui. Il regime pluviometrico mostra valori massimi nei mesi autunnali (365 mm) ed estivi (360 mm); valori che si riducono in primavera (282 mm) ed in inverno (207 mm). La copertura nevosa nella zona di Perarolo di Cadore mediamente perdura da dicembre sino a marzo.

I venti prevalenti provengono da Nord ed il regime anemologico è moderato e risente dell'incanalamento prodotto dalla valle del Piave.

L'ampliamento della discarica non produce alcun tipo di modificazione al microclima locale.

ATMOSFERA - Qualità dell'aria:

dal punto di vista della qualità dell'aria, la zona di Perarolo di Cadore su cui sorge il sito in esame, è interessata da una piccola area industriale / artigianale le cui emissioni in atmosfera sono estremamente ridotte e tali da non compromettere la qualità di tale componente ambientale. Altra fonte diffusa di emissioni inquinanti può essere individuata nella S.S. 51 "Allemagna" il cui traffico è sostenuto durante tutto l'anno anche da mezzi pesanti.

Le emissioni in atmosfera generate dall'attività dell'ampliamento di discarica in oggetto sono determinate essenzialmente dal risollevarsi di polveri dai mezzi (camion per il conferimento dei rifiuti e macchine operatrici di cantiere), gas di scarico degli stessi ed emissione di biogas dal corpo rifiuti. Per quanto riguarda questo ultimo punto i progettisti hanno provveduto ad effettuare uno studio dettagliato sulla quantità e qualità degli eventuali biogas prodotti dalla discarica, arrivando alla conclusione che, data la tipologia di rifiuti conferibili all'impianto, i gas prodotti saranno estremamente ridotti. È comunque predisposto il sistema di captazione del biogas con monitoraggio dei pozzi.

AMBIENTE IDRICO - Acque superficiali:

l'area d'interesse si colloca alla sinistra orografica del torrente Piave, circa 1.800 m a valle rispetto al punto di confluenza di questo con il torrente Boite. L'area di discarica si pone ad Est rispetto al corso del torrente Piave il cui alveo è delimitato sulla sinistra orografica da un argine artificiale a scogliera di blocchi, realizzato in passato per la messa in sicurezza dell'area della discarica già autorizzata. Nell'area di studio è stata rilevata una linea di drenaggio superficiale che raccoglie le acque provenienti dall'eduzione della galleria di Caralte; tali acque, che in passato hanno provocato dissesti oramai sanati nei pressi dei Piani di Ansogne, sono state convogliate verso il Piave attraverso una condotta esterna all'area destinata a discarica. Inoltre, nell'area della discarica in progetto non è stata rilevata alcuna forma di circolazione idrica permanente e non sono state rilevate sorgenti o zone di ristagno.

Il progetto in esame non comporta alcuna modifica morfologica e strutturale all'alveo del torrente.

Le acque meteoriche che non intercettano nel loro percorso i rifiuti e provengono dal ruscellamento del monte, dalla strada di accesso e da tutte quelle aree dell'impianto che non hanno rifiuti a cielo aperto poichè sono coperte con teli impermeabili provvisori, sono trattate come acque meteoriche e sono convogliate al Piave tramite condotte e canalette. Tali condotte sono in parte già esistenti e la



qualità delle acque viene regolarmente monitorata al pozzetto denominato N3. Viceversa, tutte le acque meteoriche che intercettano i rifiuti, ovvero che interessano la cella attiva della discarica concorrono alla formazione del percolato e sono convogliate naturalmente sul fondo della discarica e quindi asportate ed allontanate come rifiuti.

AMBIENTE IDRICO - Acque sotterranee:


dal momento che sul sito è già attiva sia una discarica di materiale inerte che una discarica di rifiuti speciali non pericolosi gestita dallo stesso CIPA, sono presenti sull'area una serie di pozzi e piezometri per il monitoraggio idrochimico e quantitativo delle acque sotterranee. La falda freatica contenuta negli strati permeabili presenti al di sotto dell'area di interesse è alimentata sia dagli eventi meteorici (pioggia e neve) che dalle eventuali piene eccezionali del torrente Piave. Il tetto dell'acquifero artesiano riscontrato in prossimità dei piezometri indicati e quindi in corrispondenza dei soli lotti 3 e 4 della discarica in esercizio (fondo nudo a 521 m s.l.m.) è posto ad una profondità di circa 14 dal piano campagna dei punti di indagine indicati ovvero ad una quota altimetrica di 518 m che garantisce un franco superiore (3 m) rispetto a quello previsto dalla specifica normativa. La morfologia della falda è molto variabile in funzione del livello pluviometrico. In caso di abbondanti e brevi precipitazioni l'afflusso di acqua dal versante condiziona l'andamento della falda che assume maggiormente una conformazione con pendenza da est verso ovest, ricevendo gli apporti dal versante e scaricandoli sul Fiume Piave. In caso invece di eventi di piena prolungati su tutto il bacino idrografico, come quello verificatosi nei primi giorni del mese di giugno 2010, gli apporti dal versante possono essere trascurati e prevale l'infiltrazione dal fiume.

LITOSFERA - Suolo e Sottosuolo:

il territorio che si estende da Perarolo a Venas è localizzato nel settore delle Dolomiti orientali. Gli ammassi rocciosi presenti sono riconducibili a successioni di età Nordica ma anche a successioni stratigrafiche più antiche risalenti al periodo permiano e al trias inferiore che spesso sono in stretto contatto a causa della presenza di numerose faglie riconducibili alle dinamiche tettoniche che hanno interessato l'area all'epoca dell'orogenesi alpina. L'area di Ansoigne è interessata da un sovrascorrimento di direzione N-S che mette in contatto rocce di età Carnica sulla sponda orografica sinistra del Piave con la Dolomia principale di età Nordica presente sulla destra del torrente. È proprio per questo motivo che in quest'area affiorano una successione di gessi, arenarie gessose, marne e dolomie calcaree che negli anni addietro sono state oggetto di estrazione (la discarica stessa nasce sul sedime di una ex cava di gesso). Gli estensori del SIA hanno provveduto alla realizzazione di un rilievo litogeologico di dettaglio in corrispondenza della discarica, dei Piani di Ansoigne e delle pendici sovrastanti, che ha evidenziato la presenza dei seguenti terreni di copertura:

- Terreni alluvionali recenti/attuali in corrispondenza dell'alveo e delle sponde del torrente Piave,
- Terreni alluvionali antichi terrazzati e parzialmente cementati sui Piani di Ansoigne e sulle adiacenti scarpate,
- Terreni di riporto provenienti da attività di discarica di II categoria tipo A in coincidenza del sito destinato all'ampliamento in progetto e terreni di riporto in corrispondenza dell'argine a scogliera realizzato in passato a protezione della discarica,
- Rifiuti da discarica presenti negli attuali bacini di conferimento in via di saturazione,
- Terreni colluviali presenti alla base delle scarpate morfologiche dei Piani di Ansoigne e dei fronti di scavo dell'ex cava,
- Detrito fine e detrito grossolano di frana per crollo a monte della ex cava ed in località Drio Col, in corrispondenza di una cava di blocchi da scogliera.

Il progetto è in grado di garantire il mantenimento delle condizioni esistenti di funzionalità idraulica e non ostacola il normale deflusso delle acque: non aumenta le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata; non pregiudica l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di



pericolosità; non peggiora le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio; non interferisce con il pericolo di carattere geologico e da valanga in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata; non costituisce o forma vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide.

BIOSFERA: Flora, Vegetazione, Fauna ed Ecosistemi:

il sito in esame si pone in un'area in cui predomina ancora molto la componente naturale, anche se non mancano gli interventi antropici di disturbo.

La zona interessata dall'intervento è definita, sotto il profilo ecologico, dalla presenza di fitocenosi che sfumano le une nelle altre, contribuendo a mantenere una significativa diversità biologica. Lungo l'asta del fiume, si possono riscontrare le formazioni pioniere di salici (*Salix purpurea*, *Salix fragilis*, *Salix alba*) che, oltre a fornire un contributo al mantenimento della stabilità dei suoli, operano una diversificazione nel paesaggio e sono ospiti di complesse relazioni vegetale -animale. Si tratta di un aggruppamento instabile che colonizza il greto del fiume e, quindi, periodicamente soggetto agli eventi alluvionali che lo mantiene ad uno, stadio giovanile ed in forma arbustiva. Rappresenta, tuttavia, un habitat ideale per numerosi macroinvertebrati (insetti, anellidi ecc.), per i loro predatori, (uccelli e insettivori in genere) e per i micromammiferi.


Sono ben individuabili le seguenti unità paesaggistiche forestale: del saliceto ripariale (prevalentemente a carattere arbustivo), dell'alneto ripariale di ontano bianco (a struttura multiplana con, nel sottobosco, un'abbondante rinnovazione di abete rosso, frassino maggiore e acero di monte), della pineta di pino silvestre esalpica tipica (in ricolonizzazione su corpi franosi, monoplane e costituite quasi esclusivamente da pino silvestre), di pino silvestre esalpica con pino nero. Neoformazioni si riscontrano soprattutto sulle scarpate a monte dell'ex cava e sono costituite principalmente da salice purpureo, salice fragile, betulla, carpino nero, a copertura lacunosa ed altezza contenuta. Sono poi individuabili areali a prato e prato arborato con pino silvestre.

Per la redazione dell'elenco delle specie presenti nell'area vasta e nei pressi del sito in esame gli estensori del SIA hanno fatto riferimento sia a documentazione bibliografica che a rilievi diretti sul campo. Infatti la disponibilità di differenti nicchie ecologiche in stretto contatto le une con le altre crea un ambiente particolarmente favorevole all'insediamento di comunità faunistiche. Fra le specie di maggior interesse troviamo il capriolo, il cervo, la volpe, il ghiro, lo scoiattolo, la donnola, la faina, la martora, il tasso, il toporagno. Per quanto riguarda la classe degli anfibi troviamo specie abituate a lunghi spostamenti stagionali e con un'ampia valenza ecologica. Il gruppo dei rettili è rappresentato dal marasso, il biacco e la vipera comune. Per quanto riguarda l'ornitofauna, questa è rappresentata da numerose specie di animali migratori presenti soltanto nel periodo primaverile - estivo. Negli ambienti maggiormente coinvolti dalla realizzazione dell'ampliamento di discarica (saliceti ed alneto ripariali) non sono presenti specie di uccelli rari e/o in pericolo di estinzione.

In fase di costruzione delle nuove porzioni di discarica verrà necessariamente sottratto al territorio una porzione di suolo, ora parzialmente coperto da una vegetazione arbustiva e che costituisce il fronte dell'ex cava di gesso che sottende la discarica. Si tratta di una porzione di suolo assolutamente di basso pregio. I progettisti inoltre sottolineano che la situazione è solamente temporanea dato che a completamento della discarica un'area più vasta di territorio sarà fruibile poiché il riempimento consentirà di addolcire le attuali scarpate e di comprendere parte dell'attuale versante roccioso.

AMBIENTE FISICO – Rumore, Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti:

il Comune di Perarolo non si è ancora dotato di un piano di zonizzazione acustica secondo la Legge 447/95 ma, per assimilazione, essendo l'area di discarica inserita in una "Zona per attività industriali ed artigianali", gli estensori del SIA hanno fatto riferimento ai limiti previsti dalla Classe VI "Zone esclusivamente industriali" che corrispondono a 70dBA sia nel periodo diurno che in quello notturno.



L'attività di discarica, che comunque si svolge soltanto nel periodo diurno dalle 7:00 alle 17:00, non comporta di per sé stessa la produzione ed emissioni di grosse pressioni sonore. Le fonti di rumore all'interno dell'area di discarica sono dovute essenzialmente alla movimentazione dei mezzi d'opera (rumore del motore delle macchine operatrici). I progettisti hanno provveduto ad eseguire un rilievo acustico nelle condizioni attuali di esercizio (che sono praticamente le stesse di quelle che si prevedono nel progetto in esame), prendendo come recettore di riferimento le due abitazioni più prossime all'area d'impianto (circa 450 m).

In base alle misurazioni effettuate ed alle simulazioni effettuate relativamente all'attività di recupero di rifiuti presso l'area della progettata discarica, sono possibili le seguenti considerazioni:

- le emissioni rumorose stimate che si produrranno al perimetro della discarica rispettano i limiti assoluti per il periodo diurno (unica fascia oraria di attività dell'impianto);
- le simulazioni condotte hanno indicato che nei tre punti di controllo considerati, collocati presso le più vicine abitazioni presenti nell'area, il criterio differenziale risulta essere ampiamente rispettato.

Si ritiene quindi che l'impatto delle attività della discarica per quanto riguarda la componente rumore sia estremamente basso. Dovrà comunque essere eseguita una nuova indagine fonometrica ad impianto realizzato per ulteriore verifica del rispetto di tutti i limiti di legge.

Per quanto attiene alla componente radiazioni ionizzanti e non ionizzanti non vi sarà, nelle attività di progetto, alcun tipo di produzione ed emissione di tali radiazioni, come anche di vibrazioni. L'impatto sarà quindi nullo.

PAESAGGIO:

l'area di discarica si pone nella valle del Piave, in sinistra idrografica. Il paesaggio è qui caratterizzato da pendii colonizzati da boschi di pino silvestre e pino nero, formazioni miste ad abete rosso e lance, mentre lungo le sponde del torrente è individuabile una vegetazione a saliceto e ontano bianco. In prossimità dell'ingresso della discarica, il bosco lascia posto a prati e spazi aperti. Ad interrompere questo paesaggio naturale si inseriscono in maniera più o meno armonica, il centro abitato di Perarolo di Cadore con la sua piccola frazione di Fontanelle e la strada S.S. 51 "Alemagna".

La discarica non è visibile dai centri abitati, ma solamente dall'abitato di Fontanelle, costituito solo da qualche casa isolata. E' evidente che l'impianto rappresenta attualmente una interruzione dello scenario paesaggistico costituito da prati e boschi ma la ricomposizione ambientale prevista costituirà invece l'occasione per reinserire il sito nel territorio attraverso la copertura, la riprofilatura e la rivegetazione.

Un particolare impatto negativo alla vista è rappresentato dai 4 serbatoi fuori terra destinati alla raccolta del percolato ed ubicati sul lato Ovest del sito. Al fine di minimizzarne la vista, i progettisti propongono di realizzare una struttura in metallo ricoperta da una sovrastruttura in lamiera grecata. Le vasche di contenimento saranno inoltre rivestite in pietra utilizzando pietra locale.

Il progetto in esame prevede inoltre di valorizzare il riutilizzo di alcuni sentieri già esistenti, consentendo di "agganciare" la località ai sentieri che attraversano il Centro Cadore dando continuità ad un percorso già tracciato. Da questo luogo è, infatti, possibile ripristinare alcuni sentieri già esistenti attraverso un risezionamento e qualche rettifica, la messa in sicurezza, ove necessario, la pulizia delle fasce vegetate laterali, che consentirebbero di raggiungere nuovamente il centro di Perarolo di Cadore dando continuità al percorso già tracciato. Il sentiero potrebbe essere percorso anche con mountain bike o a cavallo e troverebbero in questo sito un punto di sosta in prossimità del Piave e di un'area a parco sui piani di Ansogne, nonché un punto intermodale di scambio all'accesso del percorso sfruttando la possibilità di lasciare qui l'automobile ed iniziare il percorso a cavallo, a piedi o in bicicletta.

**TRAFFICO:**

il sito è direttamente e facilmente accessibile dalla S.S. 51 di Alemagna, attraverso l'esistente svincolo stradale che immette direttamente sulla strada di accesso alla discarica.

In riferimento ai flussi di traffico, generati dall'attività di ampliamento della discarica, dato che la potenzialità della discarica di 60 – 70 t/giorno pari a circa 88 m³/giorno non subirà modifiche rispetto allo stato di gestione attuale, nemmeno il flusso di traffico indotto subirà intensificazioni e si manterrà sugli attuali 14 viaggi al giorno. Ai mezzi vanno aggiunte le autovetture utilizzate dal personale per accedere al luogo di lavoro. Attualmente, come pure durante l'ampliamento di progetto, presso l'esistente discarica, è stabilmente impiegato il seguente personale: il responsabile, un impiegato amministrativo, due operai, per un totale di 4 persone.

In linea generale comunque, la quota di automezzi dovuti all'esistenza della discarica di Ansoigne è assolutamente di poco conto se confrontata con i flussi di traffico presenti sulla S.S. 51.

CONCLUSIONI:

il bilancio complessivo dell'analisi effettuata porta a stimare un impatto ambientale che, rispetto allo stato attuale, non risulta aggravato dall'iniziativa in oggetto ma solamente prolungato in termini temporali. Anzi, l'intervento di ampliamento risulta migliorativo per le componenti legate alla vegetazione, al paesaggio ed alla conseguente fruibilità del territorio, una volta completate le opere in progetto e chiusa la fase di gestione.

3. RELAZIONE PAESAGGISTICA

Atteso che l'area d'intervento risulta essere vincolata in ordine al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il proponente ha conseguentemente presentato la Relazione Paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19.03.2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Come indicato nelle premesse, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, con nota n. 0020673 del 15/11/2011, acquisita dall'Unità Complessa V.I.A. in data 22/12/2012 con protocollo n. 596351/63.01.07 E. 410.01.1, La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota n. 0020673 del 15/11/2011, ha espresso il proprio parere favorevole di competenza.

Tale parere e relative conclusioni sono recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

4. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA


Come indicato nello S.I.A. e nella Relazione di Valutazione di Incidenza ambientale, con riferimento ai siti di Natura 2000, la più prossima è la Zona protezione speciale IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico" istituito nel 2006 che in parte interessa l'area di progetto.

E' inoltre presente, a margine della zona di progetto, un'area S.I.C. IT3230031 Val Tovanello Bosconero.

Con nota del 28/09/2010, prot. n. 508858/45/07 E. 410.01.1, gli Uffici dell'U.C. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della relazione di valutazione di incidenza ambientale, al fine di acquisire un parere in merito.

Il Servizio Pianificazione Ambientale, dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV), con nota acquisita al prot. n. 29389/63.01.07 del 27/02/2011, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti. La Ditta proponente, con nota acquisita il 12/07/2011 - prot. n. 331830/63.01.07 E. 410.01.1, ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto (elaborati trasmessi al Servizio Pianificazione Ambientale con nota del 19/07/2011 - prot. n. 344486 E. 410.01.1).

Successivamente il Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (C.I.P.A.) ha richiesto che la documentazione presentata il 12/07/2011 venisse sostituita con quella depositata



in data 09/01/2012 – prot. n. 7544/63.01.07 E. 410.01.1 (trasmessa al Servizio Pianificazione Ambientale con nota del 12/01/2012 – prot. n. 15380 E. 410.01.1)

Il Servizio Pianificazione Ambientale, con nota del 22/02/2012, prot. n. 86765/45.07 E. 410.01.1 del 24/02/2012, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 20/2012 del 22/02/2012, nella quale si esprime parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) di stralciare l'ampliamento di superficie della porzione di discarica ricadente all'interno del sito ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e Comelico" in ottemperanza alle disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, n.184 e come riconosciuto nello studio di valutazione di incidenza;
- b) che il progetto in esame venga aggiornato, coerentemente a quanto indicato nello studio di valutazione di incidenza, in virtù dello stralcio di cui sopra al fine di provvedere agli opportuni adeguamenti tecnico strutturali;
- c) che la nuova strada di servizio, prevista dal progetto in esame per il collegamento del piazzale antistante il primo lotto e il pianoro superiore della discarica per rifiuti inerti passando per il lato ad est del sito, venga realizzata all'interno del sito di discarica con la configurazione attualmente autorizzata;
- d) di comunicare all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza, per le opportune valutazioni del caso, qualsiasi variazione che dovesse rendersi necessaria in fase di progettazione ed esercizio anche in considerazione dei risultati acquisiti con il Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto in base al D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.

La Ditta proponente in data 28/05/2012, al protocollo regionale n. 244533/63.01.07 E. 410.01.1, ha presentato una variante al progetto originario datato 02/09/2010 nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 184/2007. La variante al progetto ha fatto rientrare l'area di discarica nei limiti consentiti, quindi contenendo l'ampliamento volumetrico della stessa, interessata dalla Zona di Protezione Speciale, all'interno degli esistenti lotti di deposito dei rifiuti, eliminando di fatto il volume in ampliamento nell'area sud.

A seguito della modifica progettuale apportata, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno trasmesso al Servizio Pianificazione Ambientale, con nota del 31/05/2012 – Prot. n. 252257 E. 410.01.1, copia della relazione di valutazione di incidenza ambientale aggiornata, al fine di acquisire un parere in merito.

A tale riguardo, l'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV) – Servizio Pianificazione Ambientale ha confermato, con nota del 10/09/2012, prot. n. 404714/63.01.07 E. 410.01.1 del 17/09/2012, il parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria tecnica n. 20/2012 del 22/02/2012.

Tale parere, le relative conclusioni e prescrizioni sono recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A., rilevando che parte delle stesse sono assorbite ed integrate nell'ambito della variante al progetto originario datato 02/09/2010, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 184/2007, presentato dalla Ditta proponente in data 28/05/2012, al protocollo regionale n. 244533/63.01.07 E. 410.01.1.

5. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Le osservazioni e i pareri presentati sono stati tutti considerati in sede d'istruttoria ed hanno contribuito alla stesura del presente parere e delle successive prescrizioni.

Si riportano di seguito le principali argomentazioni esposte nella osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni di risposta del proponente:

5.1. Comune di Perarolo di Cadore (BL) (acquisita a mezzo fax in data 14/03/2011 e protocollata il 23/03/2011, prot. n. 140978/63.01.07 E.410.01.1)



L'Amministrazione comunale ha richiamato la Ditta proponente al rispetto, durante la gestione della discarica in questione, delle specifiche di progetto, all'osservanza della normativa vigente e di una serie di prescrizioni.

La Commissione rileva quanto segue:

Quanto espresso dal Comune di Perarolo di Cadore è relativo al progetto iniziale presentato dalla CIPA datato 02/09/2010. Lo stesso proponente in data 28/05/2012 ha presentato una variante al progetto originario nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 184/2007. La variante al progetto ha fatto rientrare l'area di discarica nei limiti consentiti, quindi contenendo l'ampliamento volumetrico della stessa, interessata dalla Zona di Protezione Speciale, all'interno degli esistenti lotti di deposito dei rifiuti, eliminando di fatto il volume in ampliamento nell'area sud.

Ciò premesso, la Commissione prende atto di contenuti delle prescrizioni indicate dall'Amministrazione Comunale, rilevando che parte delle stesse sono assorbite ed integrate nell'ambito della variante al progetto originario e nelle prescrizioni indicate in sede di rilascio dell'AIA.

6. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL S.I.A.

Per quanto riguarda il Quadro Programmatico, lo S.I.A. esamina in modo sufficiente gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all'area d'intervento e non si rilevano elementi ostativi per la realizzazione delle in esame.

Per quanto attiene al Quadro Progettuale si rileva che lo S.I.A., è stato redatto nel rispetto delle normative in materia attualmente in vigore, ed in particolare per quanto attiene alle analisi ed alle scelte progettuali in relazione agli obiettivi da raggiungere, alla presentazione delle alternative, ai contenuti ed agli elaborati progettuali.

Per quanto riguarda il Quadro Ambientale, lo S.I.A., ha sviluppato in modo esauriente l'analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti che l'opera potrebbe generare nei confronti dell'ambiente circostante, non riscontrando particolari problemi di influenza.

7. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:


- la parte seconda del D.Lg. 152/2006 ess.mm.ii e la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117 - attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
- il D.Lgs. n. 42/2004 in materia paesaggistica;
- il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 3173/2006 relativi alla rete Natura 2000;
- il D.M. 17/10.2007, n.184 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

esaminata la documentazione presentata, comprese le integrazioni pervenute successivamente;

preso atto del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUV) – Servizio Pianificazione Ambientale VINCA, come da parere n. 20/2012 del 22/02/2012, acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 24/02/2012, con protocollo n. 86765/63.01.07, riconfermato dalla stessa l'Unità di Progetto con nota del 10/09/2012, acquisita dall'Unità Complessa V.I.A. in data 17/09/2012 con protocollo n. 404714/63.01.07, recepito dalla Commissione Regionale VIA.

preso atto del parere favorevole con prescrizioni del Servizio Forestale regionale di Belluno, reso con nota 499569 E. 720.02.5/6 2A del 06.11.2012 in relazione alla L.R. 52/1978;

preso atto del parere favorevole espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione



Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, espresso con nota 0020673 del 15/11/2011, acquisita dall'Unità Complessa V.I.A. in data 22/12/2012 con protocollo n. 596351/63.01.07 E. 410.01.1;

valutati i benefici sociali ed economici dell'opera;


tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti, ad eccezione del Vice-Presidente Dott. Alessandro Benassi, del Dott. Livio Baracco componente esperto della Commissione, e del Dirigente della Tutela Ambientale della Provincia di Belluno, esprime ad unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto in esame e sullo relativo studio per la Valutazione di Incidenza, Selezione Preliminare (Screening), facendo proprie le valutazione, le prescrizioni e le conclusioni contenute nel verbale di istruttoria tecnica n. 20/2012 del 22/02/2012, espresse dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUV) – Servizio Pianificazione Ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI AI FINI DELLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e la documentazione, anche integrativa, trasmessa si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta;
2. dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUV) – Servizio Pianificazione Ambientale, come da parere n. 20/2012 del 22/02/2012 (acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 24/02/2012, con prot. n. 86765/45/07), confermato dalla stessa l'Unità di Progetto con nota del 10/09/2012 (acquisita dall'Unità Complessa V.I.A. in data 17/09/2012 con protocollo n. 404714/63.01.07), per le parti delle stesse non assorbite ed integrate nell'ambito della variante al progetto originario datato 02/09/2010, presentato dalla Ditta proponente in data 28/05/2012, al protocollo regionale n. 244533/63.01.07 E. 410.01.1 e compatibilmente ed in sintonia con i lavori di realizzazione dell'intervento:
 - 2.1 la nuova strada di servizio, prevista dal progetto in esame per il collegamento del piazzale antistante il primo lotto e il pianoro superiore della discarica per rifiuti inerti passando per il lato ad est del sito, venga realizzata all'interno del sito di discarica con la configurazione attualmente autorizzata;
 - 2.2 comunicare all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza, per le opportune valutazioni del caso, qualsiasi variazione che dovesse rendersi necessaria in fase di progettazione ed esercizio anche in considerazione dei risultati acquisiti con il Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto in base al D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;
3. gli automezzi di cantiere e quelli di trasporto dei materiali da e verso il cantiere, dovranno esprimere lo standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l'evolversi degli standard di omologazione Europei, per quanto riguarda le emissioni di rumore e di gas di scarico;
4. dovranno essere realizzate prioritariamente le opere previste in progetto al fine di mascherare i serbatoi di stoccaggio del percolato.
5. al fine di minimizzare il risollevarimento di polveri dovute al transito degli automezzi, la viabilità interna, ove se ne ravveda la necessità, dovrà essere mantenuta adeguatamente umidificata;
6. al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione ed immissione acustica, dovrà essere eseguita un'indagine fonometrica in condizioni di normale esercizio dell'impianto di smaltimento;



7. nella fase di ricomposizione ambientale, la Ditta dovrà provvedere all'adozione permanente di modalità di coltivazioni di tipo biologico. Le concimazioni e gli eventuali trattamenti fitosanitari dovranno essere effettuati in quantità strettamente necessarie, secondo modalità che favoriscono il massimo assorbimento da parte delle colture. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami e reflui di allevamento. L'irrigazione sull'area dovrà essere con sistema di irrigazione idoneo;
8. sono fatte salve le altre norme in materia di tutela dell'ambiente di competenza ad altri Enti e/o Organismi.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 e D.G.R. n. 327 del 17/02/2009) dal rappresentante della Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio e dalla Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) – Servizio Pianificazione Ambiente (assenti il Sindaco del Comune di Perarolo di Cadore, il Presidente della Provincia di Belluno, il Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente – Servizio Rifiuti, il Dirigente dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera, il Dirigente dell'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno ed il Dirigente dell'Unità Periferica Servizio Forestale Regionale di Belluno), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assenti di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime altresì, ad unanimità dei presenti

parere favorevole


all'approvazione del progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni precedentemente indicate e di quelle di seguito riportate:

PRESCRIZIONI AI FINI AUTORIZZATIVI

A. si rilascia l'AUTORIZZAZIONE ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008, e dell'art. 23 della L.R. 10/1999 (DGR n. 308/2009 e DGR n. 327/2009) a favore del **CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO (C.I.PA.)**, C.F. e P.IVA 00731560256, con sede legale in Via Mezzaterra, 85 - 32100 Belluno, per il progetto di ampliamento e recupero ambientale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi riclassificata in "Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" sita in Comune di Perarolo di Cadore(BL) in conformità al progetto di coltivazione presentato e correlate integrazioni, con le indicazioni e prescrizioni di seguito statuite:

- A.1. presso l'impianto potranno essere presi in carico i rifiuti individuati con i codici CER riportati nella tabella presente alle pagg. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 del par. 3.1 "Rifiuti conferibili" dell'elaborato allegato I "Progetto definitivo – relazione tecnica" (aprile 2012), presentato dal proponente in data 28/05/2012, prot. n. 244533/63.01.07 e. 410.01.1;
- A.2. per i rifiuti di cui ai codici CER di seguito indicati, si prescrive che possano essere ammessi a discarica solo nel caso in cui presentino una consistenza quantomeno palabile:

CODICE CER	DESCRIZIONE
080120	Fanghi provenienti da sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
080308	Fanghi provenienti da rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostri




080416	Fanghi provenienti da rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
080202	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

- A.3. estendere anche all'ampliamento della discarica di cui trattasi la classificazione in "sottocategoria di discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabili" e la relativa deroga al parametro DOC pari a 1.000 mg/l, già riconosciute per i lotti 3 e 4 della discarica esistente con DSR n. 71 del 19 ottobre 2009, per i rifiuti individuati con i codici CER riportati nella tabella presente alle pagg. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 del par. 3.1 "Rifiuti conferibili" dell'elaborato allegato 1 "Progetto definitivo – relazione tecnica" (aprile 2012), presentato dal proponente in data 28/05/2012, prot. n. 244533/63.01.07 e. 410.01.1.
Resta intesa la necessità del controllo di ogni specifico codice prima del conferimento;
- A.4. si richiamano integralmente le prescrizioni espresse nel parere di compatibilità ambientale precedentemente reso;
- A.5. non possono essere depositati rifiuti sfusi all'aperto sui piazzali, nemmeno se coperti con telo;
- A.6. dovrà essere tenuto un Registro di Gestione e un Registro delle Manutenzioni di interesse ambientale;
- A.7. dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;
- A.8. devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, delle condizioni igienico sanitarie, nonché tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli operatori e alla salute pubblica;
- A.9. è fatto comunque salvo l'obbligo di comunicazione ad ARPAV, Provincia e Comune, entro le 24 ore successive, ogni inconveniente o incidente che influisca in modo significativo sull'ambiente, nonché ogni superamento dei limiti risultante dall'esecuzione delle attività di controllo delle emissioni del proprio impianto;
- A.10. la Ditta è tenuta ad effettuare la dismissione dell'impianto nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;
- A.11. sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
- B. si rilascia l'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 146 del D.L.gs. 22.01.2004 n. 42.

La Commissione Regionale VIA, nella seduta del 07.11.2012, risulta altresì integrata dall'Autorità Ambientale per l'AIA nella persona del delegato dal Segretario Regionale per l'Ambiente, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Nella medesima seduta, la Direzione Regionale Tutela Ambiente – Servizio Rifiuti ha presentato la relazione istruttoria, dalla quale emerge che, fatte salve le valutazioni e le conclusioni contenute nell'istruttoria predisposta dal gruppo istruttorio VIA, non si rilevano elementi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che legittima esclusivamente:

- i lavori di realizzazione dell'ampliamento della discarica di cui trattasti previsti dal progetto presentato ai competenti Uffici dell'U.C. VIA in data 02.09.2010 e dalle successive integrazioni;



- l'estensione anche all'ampliamento della discarica di cui trattasi la classificazione in "sottocategoria di discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabili" e la relativa deroga al parametro DOC pari a 1.000 mg/l, già riconosciute per i lotti 3 e 4 della discarica esistente con DSR n. 71 del 19 ottobre 2009;
- ai sensi della DGRV n. 2794/2010, l'esercizio provvisorio della porzione in ampliamento della discarica fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio ordinario;

al Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (C.I.P.A.), relativamente all'impianto di cui al progetto oggetto di approvazione e di giudizio di compatibilità ambientale - ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999 e dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. - subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI A.I.A.

1. l'Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata al Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (C.I.P.A.) relativamente alla realizzazione dell'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile ubicata in Comune di Perarolo di Cadore (BL) di cui al progetto definitivo depositato presso i competenti Uffici dell'U.C. VIA in data 02.09.2010 e che sarà realizzato nei mappali n. 256, 96, 217, 39, 10 del foglio 13 del catasto comunale, per l'attività soggetta al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., individuata al punto 5.4 dell'allegato VIII alla parte II della medesima disposizione di legge;
2. titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è il Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno, con sede legale in Via Mezzaterra n. 85 - Belluno, mentre il soggetto gestore dell'impianto è la Soc. ISE S.r.l., con sede legale in Via Regina Margherita, 3, Perarolo di Cadore (BL), C.F. e P. IVA 00298700253;
3. l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi:
 - legittima i lavori di realizzazione dell'ampliamento della discarica di cui trattasi previsti dal progetto presentato ai competenti Uffici dell'U.C. VIA in data 02.09.2010 e dalle successive integrazioni;
 - estende anche all'ampliamento della discarica di cui trattasi la classificazione in "sottocategoria di discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabili" e la relativa deroga al parametro DOC pari a 1.000 mg/l, già riconosciute per i lotti 3 e 4 della discarica esistente con DSR n. 71 del 19 ottobre 2009;
 - autorizza, ai sensi della DGRV n. 2794/2010, l'esercizio provvisorio della porzione in ampliamento della discarica fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio ordinario;
4. ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera a), della L.R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto, devono iniziare entro mesi 12 dalla data del provvedimento di approvazione, e la messa in esercizio provvisorio del primo lotto dell'ampliamento in oggetto deve avvenire entro i successivi mesi 18 dalla data di inizio lavori. Sono fatte salve eventuali proroghe accordate su motivata istanza dell'interessato;
5. per quanto riguarda le modalità realizzative dell'impianto, ivi compresi i lavori di copertura finale, il soggetto titolare dell'autorizzazione, eventualmente per il tramite del gestore, deve attenersi alle modalità previste nel progetto valutato positivamente dalla Commissione VIA nonché alle specifiche prescrizioni contenute nel relativo parere;
6. l'avvio in esercizio provvisorio dei conferimenti di rifiuti nella porzione in ampliamento della discarica di cui trattasi potrà avvenire previo invio, da parte del titolare dell'autorizzazione, ovvero del gestore, alla Regione Veneto, alla Provincia ed al dipartimento ARPAV competenti per territorio di apposita comunicazione, dalla quale risulti:



- la data di avvio dell'impianto;
 - il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'impianto;
- e recante in allegato la seguente documentazione (anche per singoli lotti):
- dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
 - certificato di collaudo delle opere;
 - documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase;
 - documentazione attestante la prestazione a favore della Provincia competente per territorio (che è tenuta a verificarne la conformità) delle garanzie finanziarie previste dall'art 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. in conformità alla DGRV n. 2229/2011, così come modificata dalla DGRV 1543/2012;
7. l'autorizzazione all'esercizio ordinario dell'ampliamento della discarica di cui trattasi è demandato ad un successivo provvedimento del Segretario Regionale per l'Ambiente subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui sopra nonché alle risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo di competenza della Provincia competente per territorio con l'avvalimento di ARPAV (ai sensi di quanto previsto dal c. 7, art. 5 bis della LR n. 33/1985);
8. i rifiuti conferibili nella porzione in ampliamento della discarica di cui trattasi sono quelli identificati dai codici CER a sei cifre riportati nella relazione tecnica- allegato D1 (vedi par. 3.1 da pag. 24 a pag. 27) al progetto presentato per una capacità complessiva di 142.000 m³. I rifiuti di cui ai codici CER di seguito indicati possono essere ammessi a discarica solo nel caso in cui presentino una consistenza quantomeno palabile:

CODICE CER	DESCRIZIONE
080120	Fanghi provenienti da sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
080308	Fanghi provenienti da rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostri
080416	Fanghi provenienti da rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
080202	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici


I rifiuti conferibili nella discarica in parola devono essere caratterizzati come non pericolosi e devono rispettare i criteri di accettazione per le discariche di rifiuti non pericolosi di cui al D.M. 27 settembre 2010, fatto salvo quanto previsto per il parametro DOC che potrà essere derogato fino a 1.000 mg/l, rispetto al limite fissato dalla tabella 5, dell'art. 6, del medesimo decreto ministeriale.

Relativamente ai rifiuti per i quali non è previsto il limite di concentrazione per il parametro TDS, ovvero quelli elencati alla nota (*) della tabella 5 del DM 27.09.2010, dovranno essere valutati i valori per il solfato e per il cloruro.

Il limite di concentrazione per il parametro DOC, come sopra derogato, si applica anche ai codici CER di cui alla lettera b) della nota (*) della tabella 5 del DM 27.09.2010 nelle more della definizione da parte dello Stato del significato e delle modalità operative con cui valutare la frase "... purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente il contenuto di sostanze organiche" riportata nella medesima nota; inoltre, salvo diversa



- interpretazione ministeriale, tenuto conto del documento n. 11/64/CR7a/C5 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 05 maggio 2011, l'esclusione della verifica del DOC relativamente ai rifiuti di cui alla lettera a) della succitata nota (*) può essere applicata solo qualora i fanghi siano stati sottoposti alle seguenti fasi depurative:
- ossidazione biologica dei reflui seguita da stabilizzazione aerobica dei fanghi;
 - ossidazione biologica dei reflui seguita da digestione anaerobica dei fanghi;
9. qualora il tavolo tecnico di cui alla DGRV n. 1766/2010 individuasse nuovi criteri per la predisposizione della valutazione dei rischi la Ditta dovrà aggiornare – su richiesta della Regione - l'elaborato in questione ai fini della revisione e/o aggiornamento del provvedimento di AIA;
 10. per quanto riguarda la gestione della discarica in regime provvisorio, il gestore dovrà attenersi a quanto previsto dal Piano di Gestione Operativa allegato al progetto presentato in data 2.09.2010;
 11. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 36/03, il gestore della discarica deve effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità; per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche le verifiche devono essere effettuate di norma ogni 1.000 mc conferiti, e comunque con frequenza non superiore a 1 anno;
 12. per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Perarolo di Cadore (BL) (DPCM 14 novembre 1997);
 13. per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il gestore – con riferimento alla porzione in ampliamento della discarica di cui trattasi - dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al progetto presentato (Revisione del 15 aprile 2012), fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni/integrazioni:
 - a. prima dell'inizio dei lavori il piano dovrà essere integrato con un'apposita sezione - da concordare preventivamente con Provincia ed ARPAV - contenente l'indicazione della tipologia di verifiche e controlli da effettuare in fase di realizzazione, con particolare riferimento alle possibili interferenze con la fase di gestione operativa della discarica esistente;
 - b. il gestore – entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AIA alla realizzazione e comunque prima dell'esercizio provvisorio della porzione in ampliamento della discarica di cui trattasi - dovrà presentare alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Perarolo di Cadore una versione aggiornata del PMC di cui sopra prevedendo:
 - o l'inserimento della sezione di cui alla precedente lettera a);
 - o l'inserimento di un'apposita sezione volta a monitorare nel tempo, con cadenza almeno trimestrale, la qualità delle matrici ambientali potenzialmente coinvolte dal rilascio della deroga concessa al parametro DOC nonché il mantenimento delle condizioni ipotizzate per la modulazione della valutazione di rischio allegata al progetto, così come previsto dalla DGRV n. 1766 del 6 luglio 2010;
 - o il recepimento delle prescrizioni proposte da Provincia di Belluno ed ARPAV, rispettivamente con nota n. 51553/ECO del 06.11.2012 e n. 125312 TIT. X.10.03 del 06.11.2012, riportate in calce al presente elenco;
 14. il gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Perarolo di Cadore ogni eventuale variazione non sostanziale del PMC; ogni variazione di tipo sostanziale al PMC, comprese le modifiche di cui al precedente punto 13, è soggetta a presa d'atto formale da parte di questa



- Amministrazione, sentiti i pareri di Provincia ed ARPAV;
15. l'AIA di cui trattasi non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell'U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro;
 16. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il soggetto titolare dell'autorizzazione, ovvero il gestore dell'impianto, è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto;
 17. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto e del soggetto responsabile dell'esecuzione del PMC deve essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico;
 18. il soggetto titolare dell'autorizzazione, ovvero il gestore dell'impianto, deve comunicare tempestivamente a Regione, Provincia ed ARPAV eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies comma 3 lettera c) del D. Lgs. n. 152/2006;
 19. il soggetto titolare dell'autorizzazione, per il tramite del gestore della discarica, dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area, anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata, secondo le seguenti prescrizioni:
 - il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;
 - ai sensi dell'art.12, comma 2, del D.lgs. n.36/2003, la procedura di chiusura della discarica può essere attuata, anche per singoli lotti, solo dopo verifica della conformità della morfologia della discarica stessa, ed in particolare della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista dal progetto approvato;
 - ai sensi del comma 3 della medesima disposizione di legge, la discarica, o una parte di essa, potrà essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'Autorità competente avrà eseguito un'ispezione finale sul sito, avrà valutato tutte le relazioni presentate dal gestore e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura;
 - anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente;
 20. per quanto attiene gli aspetti della sicurezza il gestore, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro, dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili;
 21. con periodicità almeno annuale (entro il 28 febbraio) e durante le fasi di gestione operativa e post-operativa, deve essere inviata alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio, una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, i risultati del programma di sorveglianza, controlli effettuati sia in fase operativa che alla fase post operativa, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D.lgs. 36/03. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di percolato prodotto da ogni pozzo e smaltito, da correlare con i parametri meteoroclimatici per eseguire un bilancio idrico del percolato.



06-NOV-2012 19:24 Da:



SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Servizio Ecologia
Tel. +39 (0)437 959 121 - Fax +39 (0)437 959 180
email: m.amosio@provincia.belluno.it

Belluno, 6 novembre 2012
Prot. n. 51553/ECO

REGIONE DEL VENETO - SETTORE REGIONALE	
COMPLESSIVITÀ AZIENDALE	
SAPITO A. S. P. A.	
DATA	07 NOV. 2012
PROV. N.	50288/6301A
PROV. N. FASCICOLO	E 410011



Regione del Veneto
U.C. Tutela Atmosfera
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 - VENEZIA

e p.c. **ARPAV DAP BL**
Via Tomes, 5
32100 - BELLUNO

C.I.P.A.
Via San Luciano, 15
32100 - BELLUNO

Oggetto: Progetto di ampliamento e recupero ambientale di una discarica per rifiuti non pericolosi riclassificata "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" in loc. Anagnone del Comune di Perarolo di Cadore (BL). Parere su Piano di Monitoraggio e Controllo. PropONENTI C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente - Belluno.


Con riferimento al Piano di Monitoraggio in oggetto, predisposto dallo studio Leochimica S.r.l. di Orcenico Inferiore (PN), si osserva quanto segue:

- il documento esaminato risulta analogo a quello attualmente in uso e calibrato sull'attuale configurazione della discarica. Non sono state prese in considerazione le fasi di realizzazione dell'ampliamento contrariamente a quanto previsto dal punto 4.d dell'All.B alla DGRV n. 242/2010, come modificata dalla DGRV n. 863/2012.
- Fra i nuovi rifiuti che si chiede di poter conferire in discarica ve ne sono di potenzialmente in grado di dare luogo a processi di formazione di biogas. L'aspetto non appare sufficientemente analizzato in relazione alla problematica "odori" e al monitoraggio delle emissioni gassose sin qui condotto, e sui cui esiti si chiede di essere informati.
- I punti di monitoraggio delle acque di drenaggio superficiali, così come la localizzazione del piezometro di monte, risultano cambiati rispetto al precedente Piano di Monitoraggio. A tal proposito si chiede di illustrare le motivazioni di questa variazione.
- Come già a suo tempo osservato per il Piano di Monitoraggio e Controllo vigente, le frequenze di autocontrollo previste nel PMC appaiono complessivamente più restrittive di quelle disposte dalla normativa; tuttavia, pur in assenza di una esplicita motivazione tecnica, non si ravvisano elementi ostativi a riguardo. Si richiama tuttavia l'attenzione sull'obbligo di dare corso a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 in caso di superamento delle CSC.
- È necessario aggiornare i riferimenti normativi al DM 3.8.2005 che non è più in vigore

PROVINCIA DI BELLUNO
S. via S. Andrea - 32100 Belluno (BL)
Tel. +39 (0)437 959 111 - Fax +39 (0)437 941 222
www.provincia.belluno.it

Pagina 1 di 2

belluno*
dolomiti



06-NOV-2012 19:24 Da:



SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Servizio Ecologia
Tel. +39 (0)437 959 121 - Fax +39 (0)437 959 180
email: ambiente@provincia.belluno.it

essendo stato sostituito dal DM 27 settembre 2010.

Per tutto quanto sopra esposto il Piano di Monitoraggio e Controllo esaminato per essere applicabile al progetto di ampliamento della discarica in oggetto debba essere integrato con riferimento a quanto evidenziato.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
Servizio Ecologia
dot. Franco Fiamoi



Il responsabile procedimento: dot. Franco Fiamoi (0437 959278)
Referenza istruttoria: Marco Amadio (0437 959 121)

PROVINCIA DI BELLUNO
5, via S. Andrea - 32100 Belluno (BL)
Tel. +39 (0)437 959 111 - Fax +39 (0)437 941 222
www.provincia.belluno.it

Pagina 2 di 2



ALLEGATO **A**
ALLA DGR N. **212** del **26 FEB. 2013**



06/11/2012 18:02 8437935535

SERV. TERRIT. ARPAV

PAG 02/04

Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto



Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno
Via F. Tomes, 5
32100 Belluno Italy
Tel. +39 0437 935511
Fax +39 0437 30540
e-mail: depi@arpa.veneto.it

Servizio Controllo Ambientale
U. O. Controllo Fonti di Pressione
Via F. Tomes, 5
32100 Belluno Italy
Tel. +39 0437 935609
Fax +39 0437 935635

Belluno, **26 NOV. 2012**

Prot. n. **125310**

TIT. **x.10.03**

Regione del Veneto
Segreteria Regionale Ambiente e LL.PP.
Unità Complessa Tutela dell'Atmosfera
Calle Priuli Cannaregio, 99
30121 VENEZIA
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

CIPA
Via Mezzaterra, 85
32100 BELLUNO

e. p.c.: Provincia di Belluno
Settore Ambiente e Territorio
Servizio Ecologia
Via S. Andrea, 5
32100 BELLUNO
provincia.bl@cert.ip-veneto.net

ARPAV Servizio Rifiuti e Compostaggio
Via Santa Barbara, 5/a
31100 TREVISO
alla c.a. dott.ssa Lorena Franz

Stampa di protocollo con data 07 NOV. 2012 e numero 502266/6301A. Contiene anche il numero E 410011.

certa n. 007/04 abbinata senza uso di cloro

Oggetto: Ditta CIPA - ISE Srl - Discarica per rifiuti non pericolosi, Località Ansogne - Perarolo (BL).
Invio parere ed osservazioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo


Con riferimento al PMC, revisione 15 aprile 2012, che la ditta CIPA ha fatto pervenire a questo Dipartimento, si fa presente che la documentazione adempie ai requisiti richiesti dalla normativa e pertanto si esprime parere favorevole sul documento presentato. Tuttavia a parere di questo Servizio, al fine di rispondere appieno alle esigenze di tutela ambientale, si propone di recepire nel provvedimento di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale le osservazioni seguenti:

FASE DI ALLESTIMENTO DELL'AMPLIAMENTO:

- Nel PMC deve essere prevista un'apposita sezione contenente l'indicazione della tipologia e frequenza dei controlli da effettuare in fase di allestimento dell'ampliamento. Considerato che il crono programma indica una sovrapposizione fra la coltivazione del lotto attivo e la predisposizione del lotto successivo, per tutti i lotti dell'ampliamento, è necessario che il PMC analizzi e misuri tutte le possibili interferenze, nonché i potenziali effetti sulle matrici ambientali coinvolte, fra la fase di gestione operativa e la concomitante fase di cantiere.

COMPONENTI AMBIENTALI:

ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto	Centri +39 049 8239201-303 Codice Fiscale 92111430263 Partita IVA 03982100288 e-mail: urp@arpa.veneto.it www.arpa.veneto.it	Direzione Generale Via Matteotti 11 35137 Padova - Italy Tel. +39 049 8239541-354 Fax +39 049 660966	Direzione Area Amministrativa Tel. +39 049 8239302 Fax +39 049 660966	Direzione Area Tecnico-Scientifica Dipartimento Area Ricerca e Informazione Tel. +39 049 8767610-633 Fax +39 049 8767570
--	---	--	---	---



- Il numero di revisione del documento presente nell'intestazione è diverso dal numero di revisione del medesimo presente nelle pagine successive;
- i riferimenti alla normativa ambientale devono essere aggiornati;
- per tutte le matrici ambientali, in ottemperanza all'autorizzazione vigente, sui referti di analisi, si dovrà riportare l'ora e la modalità di effettuazione del prelievo;
- pag.7 di 72, quadro sinottico, punto 1.1.6 "Controllo radiometrico": viene riportata un'attività di reporting nel caso di anomalie. Manca tuttavia l'indicazione dell'attività di controllo che permetterebbe di evidenziare le anomalie in questione.
- pag. 8 di 72, quadro sinottico, punto 1.10 "Emissioni rumore": manca l'indicazione dell'attività di controllo e reporting da parte del gestore e del controllore terzo, obbligatoria ai fini della verifica del rispetto dei limiti acustici di zona.
Nel punto 1.10 a pag.33 di 72, alla voce rumore devono essere indicati i punti di controllo corrispondenti a quelli utilizzati al capitolo 4 del SIA per la valutazione previsionale di impatto acustico. Nei punti posizionati nel confine di proprietà (da A a D) dovrà essere verificato il limite di emissione. Nei punti posti presso i recettori dovranno essere verificati i limiti assoluti delle relative classi di appartenenza. La frequenza di monitoraggio dovrà prevedere il controllo strumentale per ciascuna fase di allestimento di lotto, concomitante con l'esercizio ordinario. Dovrà altresì essere misurato l'effetto del traffico indotto.
Si fa presente che al capitolo 4, paragrafo 4.7.4, pag.91 del SIA è previsto, da parte dello stesso proponente, un controllo successivo e periodico.
Si fa presente inoltre che il Comune di Perarolo di Cadore ha adottato il Piano di Classificazione Acustica con deliberazione DCC9/2011 del 14/04/2011, che si suggerisce di tenere presente nell'ambito della valutazione richiesta.
- pag. 8 di 72, quadro sinottico, punto 2.3.3 "Formazione del personale": manca l'indicazione dell'attività di autocontrollo sulla verifica del rispetto del piano di formazione del personale, cui fa riferimento l'attività del terzo controllore.
- pag. 8 di 72, quadro sinottico, punto 3 "Indicatori di prestazione": manca l'indicazione dell'attività di autocontrollo sugli indicatori di prestazione ambientale. Gli indicatori di performance elaborati al punto 3 di pag. 70 devono essere rivisti, in quanto non sono rappresentativi delle prestazioni ambientali e gestionali dell'impianto. Per esempio correlare la piovosità con la quantità di percolato non risulta significativo se non viene inserito un parametro gestionale quale un dato di superficie attiva della discarica, un coefficiente di infiltrazione, ecc.
- pag. 18 di 72, tabella 1.1.b "Altri rifiuti in ingresso": completare la descrizione del CER 200138
- pag. 19 di 72, tabella 1.1.1c "Rifiuti in ingresso-autocontrolli": la tabella risulta di difficile comprensione e pertanto deve essere rivista. In ogni caso la frequenza di caratterizzazione di base e di verifica di conformità deve essere quella del DM 27 settembre 2010, tranne che per i rifiuti con DOC in deroga per i quali la verifica di conformità dovrà essere eseguita trimestralmente;
- pag. 20 di 72, punto 1.1.2 "Analisi dei rifiuti in ingresso": necessario aggiornare i riferimenti normativi per la verifica di conformità, poiché il DM 3 Agosto 2005 è stato sostituito dal DM 27 settembre 2010;
- pag. 21 di 72, punto 1.1.5 "Analisi percolato": il campionamento e la misurazione (volume e composizione) del percolato dovranno essere eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il percolato fuoriesce dai lotti di discarica; vanno pertanto corrette le indicazioni dei punti di prelievo riportati nella planimetria 2 (pag. 42 del PMC);
- pag. 23 di 72, tabella 1.2.1 "Risorse idriche": alla voce "reporting" va specificato "SI";
- pag. 28 di 72, punto 1.6.4 "Gas di discarica-composizione": viste le segnalazioni pervenute in materia di odori si propone un monitoraggio relativo alla diffusione dei gas di discarica che quantifichi, oltre ai parametri di tabella 1.6.4 pag.28 di 72, anche eventuali traccianti quali ad esempio H₂S, NH₃, mercaptani, ecc., mediante rilevazione dai pozzi presenti sulla superficie, con frequenza mensile;



- pag. 28 di 72, punto 1.6.5 "Emissioni gassose e qualità dell'aria": il monitoraggio della qualità dell'aria, presente nell'ambiente esterno alla discarica, dovrà essere correlato ad una contemporanea misura della direzione del vento nei due punti di campionamento individuati in planimetria 2;
- pag. 29 di 72, punto 1.7.3 "Acque di drenaggio superficiale": la verifica analitica dovrà essere eseguita trimestralmente per tutti i parametri.

COMPONENTI GESTIONALI:

- Pag. 46 di 72, punto 2.1.1.2. "Soggetti qualificati ed indipendenti": i riferimenti alla DGRV 242/2010 devono essere aggiornati con i riferimenti relativi alla successiva DGRV 863/2012
- pag. 48 di 72, punto 2.2.1.1 "Regolamento di accesso": si segnala che a differenza di quanto scritto a pagina 49 di 72 dell'elaborato, l'eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica dovrà essere comunicata agli Enti territorialmente competenti come stabilito dall' art. 11 comma 3 del D.Lgs 36/2003, indipendentemente dal fatto che i rifiuti siano stati o meno scaricati.

Con riguardo alla attività di ARPAV ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, nell'arco della durata dell'autorizzazione integrata ambientale, si propone di eseguire due controlli tecnico-gestionale-documentale per le voci presenti nel quadro sinottico del PMC ed un controllo analitico delle seguenti matrici: percolato di discarica, acque di drenaggio superficiale e acque di falda (un pozzo di monte e due di valle).

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Daniel


A conclusione della presentazione della relazione istruttoria, il Presidente sottopone a votazione il progetto in esame e la medesima Commissione Regionale V.I.A. integrata, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e della Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, dal delegato del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA e tenuto conto del parere favorevole, di compatibilità ambientale e dell'approvazione del progetto già reso in data odierna 07.11.2012, con le prescrizioni che si richiamano in toto, altresì a unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 - Parte II^a - Titolo III-Bis (ex D.Lgs. n. 59/2005) e della L.R. n. 26/2007, al CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO (C.I.P.A.), C.F. e P.IVA 00731560256, con sede legale in Via Mezzaterra, 85 - 32100 Belluno, relativamente all'impianto di cui al progetto oggetto di approvazione e di giudizio di compatibilità ambientale - ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999 e dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. - subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni A.I.A. sopra riportate.

A
212

26 FEB. 2013



Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.

Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.


Ing. Silvano Vernizzi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna


VISTO Il Vice-Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Vanno visti n. 70 elaborati, di cui al seguente elenco:

Numerazione progressiva	Titolo elaborato
1	RELAZIONE TECNICA Rev. 2
2	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE E REALZIONE PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE Rev. 1
3	RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA
4	All 1 _INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO
5	ALL.2 CARTA GEOLOGICA GENERALE
6	ALL3 CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA
7	ALL 4.a SEZIONI GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE A-A' E B-B' STATO DI FATTO
8	ALL 4.b SEZIONI GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE A-A' e B-B' STATO DI PROGETTO
9	ALL 4c SEZIONI GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE C-C' e D-D' STATO DI PROGETTO




Numerazione progressiva	Titolo elaborato
10	ALL5.a RILIEVO ISOFREATICHE – MINIMO E MASSIMO
11	ALL5.b RILIEVI DI FALDA
12	ALL5.c GRAFICO RILIEVI DI FALDA
13	ALL.6 a ANALISI DI STABILITA' RILEVATI DI DISCARICA Rev. 1
14	ANALISI DI STABILITA' RILIEVI DISCARICA
15	ALL.6 b PARAMETRI SISMICI
16	ALL.7a POSIZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE
	ALL.7 INDAGINI GEOGNOSTICHE E PIEZOMETRI
17	ALL.8 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
18	INTEGRAZIONI ALLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA
19	ANALISI DI STABILITA'
20	RELAZIONE IDRAULICA E IDROGEOLOGICA
21	VALUTAZIONE di INCIDENZA AMBIENTALE Rev. 2
22	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
23	RELAZIONE PAESAGGISTICA Rev. 2
24	TAV. 06A AREE NATURA 200 - PLANIMETRIA
25	REALZIONE PAESAGGISTICA
26	SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI Rev. 1
27	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI Rev. 1
28	PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE Rev. 1
29	PIANO DI SICUREZZA
30	PIANO FINANZIARIO Rev. 2
36	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
32	ELENCO DEGLI ALLEGATI DOMANDA A.I.A.
33	SCHEDE RIEPILOGATIVE AIA Rev. 1
34	SINTESI NON TECNICA Rev. 1
35	VALUTAZIONE DEL RSCHIO - ex comma 2, art.7 del D.M. 3 agosto 2005 -
36	A10 CERTIFICATO CAMERA DI COMMERCIO
37	A11 DOCUMENTI PROPRIETA' SITO
38	A26 AUTORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI LOTTI ESISTENTI
39	E4 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO Rev. 1



Numerazione progressiva	Titolo elaborato
40	TAV. 01 Corografia e Estratto Carta Tecnica Regionale Rev. 1
41	TAV. 02 Carta dei vincoli – Stato di fatto
42	TAV. 03 Stralcio del piano regolatore vigente
43	TAV. 04 Estratto mappa catastale
44	TAV. 05 Planimetria stato di fatto Rev. 2
45	TAV. 06 Aree di pertinenza delle discariche PLANIMETRIA Rev. 1
46	TAV. 07 Costruzione della strada in progetto – PLANIMETRIA E SEZIONI
47	TAV. 08 Gestione delle acque meteoriche prima della coltivazione Rev. 1
48	TAV. 09A Gestione delle acque nella fase iniziale di coltivazione Rev. 1
49	TAV. 09B Gestione delle acque nella fase intermedia di coltivazione Rev. 1
50	TAV. 09C Gestione delle acque nella fase finale di coltivazione Rev. 2
51	TAV. 10 Rete raccolta e gestione del percolato – PLANIMETRIA E PARTICOLARI Rev. 2
52	TAV. 11 Schema di costruzione e gestione
53	TAV. 11A Schema di suddivisione della discarica per lotti – PLANIMETRIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI Rev. 1
54	TAV. 12 Stato di progetto a discarica ultimata PLANIMETRIA Rev. 1
55	TAV. 12A Stato di progetto – PLANIMETRIA CON OPERE DI RINVERDIMENTO Rev. 1
56	TAV. 13A Sezioni discarica stato di progetto 1-1
57	TAV. 13B Sezioni discarica stato di progetto 2-2 Rev. 2
58	TAV. 13C Sezioni discarica stato di progetto 3-3 Rev. 2
59	TAV. 13D Sezioni discarica stato di progetto 4-4 Rev. 2
60	TAV. 13E Sezioni discarica stato di progetto 5-5 Rev. 2
61	TAV. 13F Sezioni discarica stato di progetto 6-6 Rev. 2
62	TAV. 13G Sezioni discarica stato di progetto 7-7 Rev. 2
63	TAV. 14 Stato di progetto – PARTICOLARI COSTRUTTIVI
64	TAV. 15 Copertura finale della discarica – PARTICOLARI COSTRUTTIVI Rev. 2
65	TAV. 15a Copertura finale della discarica – PARTICOLARI COSTRUTTIVI
66	TAV. 16 Rete biogas – PLANIMETRIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI Rev. 2
67	TAV. 17 Planimetria della viabilità Rev. 1
68	TAV. 18 Misure antincendio e vie di fuga – PLANIMETRIA Rev. 1
69	TAV. 19 Area deposito rifiuti – PLANIMETRIA
70	Realzione Forestale

26 FEB. 2013**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Data **6 NOV. 2012**Protocollo N° **499568**

Class: E.720.02.5/6 2A

Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: D. Lgs. 4/08, D. Lgs. 152/06, L.R. 10/99 e DGR n. 308/2009 e 327/2009.


Procedura V.I.A.

Comune di Perarolo.

Ditta: C.I.P.A.

Progetto di ampliamento e recupero ambientale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Ansogne del Comune di Perarolo (BL).

Regione del Veneto
 Direzione Tutela Ambiente
 U.C. Valutazione Impatto Ambientale
 Calle Priuli, Cannaregio 99

30121 VENEZIA

Regione del Veneto
 Direzione Economia
 e Sviluppo Montano
 Via Torino 110

30172 MESTRE (VE)

Regione del Veneto
 U. P. Foreste e Parchi
 Via Torino 110

30172 MESTRE (VE)**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTALE REGIONALE DI BELLUNO**

VISTA la prassi istruttoria seguita per l'approvazione dell'impianto in argomento;

CONSIDERATO quanto emerso in sede di istruttoria dell'istanza;

VISTO l'art. 7 del R.D.L. 30.12.1923, n.3267;

VISTA la L.R. 13.09.1978, n. 52;

VISTO l'art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;

VISTO l'art. 54 delle PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto;

VISTO l'art. 15 della L.R. 13.09.1978, n. 52;

VISTO l'Allegato "A" alla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto. 30.12.1997, n. 4808


"Disposizioni di attuazione dell'articolo 15 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n.25";

U.P. Foreste e Parchi – Servizio Forestale Regionale di Belluno
 Via Caffi, 33 – 32100 Belluno - Tel. 0437/946431 – Fax 0437/946429

26 FEB. 2013



REGIONE DEL VENETO



giunta regiona e

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 28.03.2000, n. 1112 con la quale è stato modificato l'allegato "A" alla D.G.R.V. 30.12.1997 n. 4808 ulteriormente modificato con D.G.R.V. 20/12/2011 n. 2224;

VISTA la nota con la quale l' U.C. Valutazione Impatto Ambientale ha trasmesso l'invito alla riunione per la discussione inerente i lavori di cui all'oggetto, alla quale, a causa di impegni precedentemente assunti, non si potrà presenziare;

RITENUTO di approvare la proposta progettuale presentata sotto il profilo tecnico - forestale rilasciando la conseguente autorizzazione all'esecuzione dei movimenti di terra in area sottoposta a vincolo idrogeologico;

PRESO ATTO che l'intervento comporterà una **riduzione di superficie forestale pari a 6.500 mq.**;

OSSERVATO l'intendimento della ditta richiedente di adottare quale misura compensativa alla riduzione il versamento di cui alla lett. C) del II comma dell'art. 15 della L.R. 52/78;

PRESO ATTO che la Ditta interessata dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori a questo Servizio Forestale Regionale, al fine della adozione della prescritta misura compensativa di cui alla lett. C) del II comma dell'art. 15 della L.R. 52/78 per la riduzione di superficie forestale, la ricevuta del versamento di 9.750,00 (novemilasettecentocinquanta/00) Euro da effettuarsi con le modalità previste per legge;

SALVO quanto stabilito dalla disciplina in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo di cui al Decreto 10 agosto 2012, n. 161;

AUTORIZZA

a) ai sensi dell'art. 54 delle P.M.P.F. della Regione Veneto e dell'art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126 i movimenti di terra conseguenti ai lavori in parola;

b) quale misura compensativa dovuta per la riduzione da operare il versamento di cui alla lett. C) del II comma dell'art. 15 della L.R. 52/78, come sopra evidenziato

Quanto sopra secondo il progetto e le integrazioni visionate, con l'obbligo di comunicare anche allo scrivente la data di inizio dei lavori di cui alla presente progettazione.



IL DIRIGENTE

dr. Pierantonio Zanchetta

Per informazioni - Ufficio Vincolo Idrogeologico ed Usi Civici
dr. Gianluigi Indezzi - tel. 0437/946437

U.P. Foreste e Parchi - Servizio Forestale Regionale di Belluno
Via Caffi, 33 - 32100 Belluno - Tel. 0437/946431 - Fax 0437/946429

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021</i> <i>Documentazione integrativa – Procedura di VIA</i> <i>RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO</i>	File	T00_IN00_INT_RE03_A
	Rev.	A
	Pag.	

DISCARICA I.S.E. – S. STEFANO DI CADORE



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

AUTORIZZAZIONE N. 9 DEL 20-01-2016

OGGETTO: ISE S.r.L. . Discarica per rifiuti inerti in località Coltrondo Basso del Comune di Santo Stefano di Cadore. Voltura provvedimento n. 3/ECO del 13.1.2009 e rinnovo autorizzazione all'esercizio.

IL DIRIGENTE

- VISTO il provvedimento n. 3/ECO del 13.1.2009 con cui la Provincia di Belluno ha approvato il Piano di adeguamento al D.Lgs. 36/2003 relativo alla discarica per rifiuti inerti in località *Coltrondo Basso* di Santo Stefano di Cadore e ha contestualmente autorizzato la Regola Comunione Familiare di Santo Stefano di Cadore all'esercizio della discarica stessa;
- VISTO il provvedimento n. 63/ECO del 15.9.2009 con cui è stata volturata alla Ditta DE MARTIN TOPRANIN PAOLO di Comelico Superiore (BL) l'approvazione del Piano di Adeguamento e l'autorizzazione all'esercizio della discarica;
- VISTA la nota del 29.9.2015, acquisita al prot. Prov. n. 43890 del 2.10.2015 con cui la ISE S.r.L. chiede la voltura dell'Autorizzazione all'esercizio per la discarica in argomento;
- VISTA la nostra conseguente comunicazione prot. 47284 del 22.10.2015 di avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'eventuale emissione del provvedimento di voltura sopra richiamato;
- ATTESO che l'esercizio della discarica dovrà svolgersi coerentemente con le previsioni di cui al Piano di Adeguamento al D.Lgs. 36/2003 approvato;
- TENUTO CONTO che l'approvazione del Piano di Adeguamento e l'autorizzazione all'esercizio erano state originariamente rilasciate con unico provvedimento, il n. 3/ECO del 13.1.2009, intestato alla Regola Comunione Familiare di Santo Stefano di Cadore;
- CONSIDERATO che, nonostante sia scaduto il termine di validità dell'Autorizzazione all'esercizio, il provvedimento n. 3/ECO del 13.1.2009, poi volturato alla ditta DE MARTIN TOPRANIN PAOLO con autorizzazione n. 63/ECO del 15.9.2009, resta valido e a tutti gli effetti efficace per quanto concerne l'approvazione del Piano di Adeguamento;



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

- RITENUTO pertanto di poter procedere all'esame dell'eventuale voltura del provvedimento n. 3/ECO del 13.1.2009, per la sola parte attinente l'approvazione del piano di Adeguamento, e all'esame del rinnovo del titolo autorizzatorio dell'esercizio della discarica;
- VISTO il Piano Finanziario trasmesso dalla ditta ISE S.r.L. in allegato all'istanza di voltura sopra richiamata;
- PRESO ATTO che tale Piano finanziario illustra, in conformità al D.Lgs. 36/2003, la stima dei costi previsti per la gestione operativa e post operativa della discarica per i rifiuti inerti in località Coltrondo Basso del Comune di Santo Stefano di Cadore;
- CONSIDERATO che i costi da garantire per la gestione della discarica sono stati così ripartiti:
 1. voci di costo per la fase operativa comprensive di analisi acque sotterranee, rilievi topografici e garanzie finanziarie: 4 200 €/anno (durata stimata 3 anni)
 2. ammontare totale da garantire per la gestione operativa: 12 600 €
 3. realizzazione del capping e attuazione del piano di ripristino: 9 000 €
 4. voci di costo per la fase operativa post-operativa per un periodo di 30 anni: 52 500 €
 5. Ammontare **da garantire 74 100 €**
- PRESO ATTO che nella seduta del 13.10.2015, n. ordine 471/6 la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente (CTPA) ha espresso parere favorevole in merito al Piano Finanziario di cui sopra;
- TENUTO conto che detto Piano finanziario sostituisce quello facente parte del Piano di Adeguamento a suo tempo approvato con l'Autorizzazione n. 3/ECO del 13.1.2009;
- VISTI gli esiti dell'attività di controllo condotta da ARPAV come riferiti nel rapporto tecnico datato 25.8.2014 e trasmesso con nota 25027 del 27.8.2014 (ns. prot. 37970 del 28.8.2014);
- PRESO ATTO che la rete piezometrica è stata ridefinita, rispetto all'assetto originario descritto nel Piano di Sorveglianza e controllo, con la terebrazione di due nuovi piezometri e che, pertanto, la nuova rete di monitoraggio è costituita da:
 1. Piezometro esistente PZ 1 (di monte)
 2. Piezometro nuovo PZ2/A
 3. Piezometro nuovo PZ3/A
- RICHIAMATI i contenuti del piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) approvato con



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

- l'Autorizzazione n. 3/ECO del 13.1.2009, e fatta salva la ridefinizione della rete piezometrica come descritta al punto precedente;
- PRESO ATTO altresì di quanto dichiarato nel Piano Finanziario in ordine allo stato di coltivazione della discarica ovvero che:
 1. la volumetria necessaria ad ultimare il capping risulta pari a 4375 mc che saranno da sottrarre alla volumetria residua complessiva di ca. 31 000 mc;
 2. la volumetria utile ai conferimenti è pertanto pari a **26 625 mc.**
 - RICHIAMATI altresì i contenuti del Piano di Adeguamento alle previsioni del D.Lgs. 36/2003 di cui si fa salva la validità e l'efficacia;
 - VISTA la dichiarazione sottoscritta fra le parti in forma di scrittura privata in data 29.9.2015 con cui si manifesta:
 1. l'accordo tra la ISE S.r.L. e la Regola Comunione Familiare di Santo Stefano per la stipula di un contratto preliminare di affitto finalizzato alla gestione della discarica in parola;
 2. la rinuncia, da parte del Sig. De Martin Topranin Paolo, alla gestione della discarica in parola senza nulla a pretendere dalle altre parti;
 - VISTA la successiva nota dell'11.1.2016, acquisita al prot. Prov. n. 903 del 12.1.2016, trasmessa da ISE S.r.L. e successivamente integrata con trasmissione prot. 1823 del 15.1.2015;
 - VISTO il contratto stipulato fra ISE S.r.L. e Regola Comunione Familiare di Santo Stefano di Cadore e preso atto che la Regola ha concesso in affitto alla società Ise S.r.L. la discarica per rifiuti inerti sita in località Coltrondo Basso a S.Stefano di Cadore;
 - VISTA altresì l'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori trasmessa con la sopra citata nota dell'11.1.2016, e verificato il corretto ricevimento da parte di questa Amministrazione Provinciale;
 - RITENUTO necessario e urgente garantire un presidio ambientale attraverso un puntuale controllo delle matrici ambientali, come già ribadito nelle comunicazioni intercorse con il precedente gestore De Martin Topranin Paolo e come sollecitato dalla stessa Regola di Santo Stefano, da ultimo non nota prot. 27737 del 24.6.2014;



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

- RITENUTO pertanto di poter:
 1. revocare l'autorizzazione n. 63/ECO del 15.9.2009 che volturava alla ditta DE MARTIN TOPRANIN PAOLO l'autorizzazione n. 3/ECO del 13.1.2009;
 2. volturare alla ISE S.r.L. il provvedimento n. 3/ECO, rilasciato alla Regola Comunione Familiare di Santo Stefano di Cadore, per la parte concernente l'approvazione del Piano di Adeguamento;
 3. rilasciare alla ISE S.r.L. il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti inerti di cui trattasi tenuto conto degli aggiornamenti normativi intervenuti dal 2009 ad oggi;
- VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- VISTA la L.R. 21.2.2000, n. 3;
- VISTA la DGRV 2721/2014 avente per oggetto "*Approvazione schema di Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti*";
- VISTA la DCR n. 30/2015: Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali

AUTORIZZA

Art. 1 E' volturata alla ISE S.r.L. l'autorizzazione n. 3/ECO del 15.1.2009 di approvazione del Piano di Adeguamento della discarica di *Coltrondo Basso*, in Comune di Santo Stefano di Cadore, rilasciata dal Dirigente Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Belluno alla Regola Comunione Familiare di Santo Stefano di Cadore.

Art. 2 E' rinnovata l'autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti inerti sita in località *Coltrondo Basso*, in Comune di Santo Stefano di Cadore. Il soggetto autorizzato all'esercizio è la Società ISE S.r.L. con sede a Perarolo di Cadore, titolare del presente provvedimento.

Art. 3 E' conseguentemente revocata l'autorizzazione n. 63/ECO del 15.9.2009 di voltura alla ditta DE MARTIN TOPRANIN PAOLO dell'autorizzazione all'esercizio della discarica in argomento.

Art. 4 Nella gestione della discarica ISE S.r.L. dovrà attenersi alle previsioni del Piano di Adeguamento approvato con autorizzazione provinciale n. 3/ECO del 15.1.2009 e alle prescrizioni



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

di cui agli articoli seguenti.

Art. 5 E' inoltre approvato il nuovo Piano finanziario trasmesso dalla ISE con nota del 29.9.2015 (ns. prot. n. 43890) per la sola parte inerente la definizione dei costi di gestione e post-gestione da garantire, e non per la determinazione della tariffa di conferimento, la cui determinazione resta di completa competenza della ISE S.r.L.

Art. 6 VALIDITA' E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

a) La presente autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti inerti di *Coltrondo Basso*, è concessa fino al **31 dicembre 2025**, fatto salvo il completamento della coltivazione in tempi più brevi. Eventuali richieste di rinnovo dovranno essere presentate, dagli aventi titolo, almeno 180 giorni prima della scadenza del presente atto.

b) L'avvio dei conferimenti è subordinato alla presentazione, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, a questa Provincia:

- delle garanzie finanziarie relative all'attività di discarica, secondo quanto disposto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014 e calcolate sulla base dell'importo del Piano Finanziario, che ammonta a 74 100 €, di cui al precedente art.5 . La polizza fideiussoria, a garanzia dei costi per la gestione operativa e post-operativa, dovrà avere durata pari all'autorizzazione o ad un periodo comunque non inferiore ai 3 anni (fatto salvo che il loro rinnovo deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa);
- comunicazione, controfirmata per accettazione, del nominativo individuato quale Tecnico Responsabile della discarica.

c) il mancato conferimento di rifiuti non esime il gestore della discarica dall'esecuzione degli adempimenti previsti dal presente atto e dal Piano di Adeguamento in ordine alla corretta gestione dell'impianto, anche per ciò che concerne l'attuazione dei monitoraggi ambientali.

Art. 7 AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI

a) L'operazione di smaltimento (D 1) è autorizzata per una volumetria residua utile pari a **26 625 mc**, non comprensiva dei materiali che saranno impiegati per il capping.

b) E' consentito lo smaltimento in discarica, alle condizioni indicate, dei seguenti rifiuti:

CER	DESCRIZIONE	CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
-----	-------------	--------------------------



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

		IN DISCARICA
17 01 01	Cemento	Ai sensi dell'art. 5, punto 1, lettera a) del D.M. 27.9.2010, come modificato dal D.M.24.6.2015, ammissibili in discarica senza essere sottoposti ad accertamento analitico, e con le restrizioni di cui alla Tabella 1, art. 5 del D.M. 27.9.2010 come modificato dal D.M. 24.6.2015.
17 01 02	Mattoni	
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	
17 02 02	Vetro	
17 05 04	Terra e rocce	
01 04 12	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli alle voci 010407 e 010411	Ai sensi dell'art. 5, punto 1, lettera b) del D.M. 27.9.2010, questi rifiuti possono essere conferiti in discarica solo se, sottoposti a test di cessione, presentano un eluato conforme alle concentrazioni della Tabella 2 dello stesso decreto.
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903.	
20 02 02	Terre e rocce	

c) ISE S.r.L. è tenuta ad effettuare le verifiche di ammissibilità dei rifiuti in discarica secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 4 del D.M. 27.9.2010, come modificato dal D.M. 24.6.2015. A tal fine, in corrispondenza del primo conferimento e ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti, e, comunque, almeno una volta l'anno, ISE S.r.L. deve verificare la conformità dei rifiuti sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione. Qualora la verifica di conformità richieda una valutazione dei requisiti analitici del rifiuto, ISE S.r.L. è tenuta al prelievo dei campioni necessari agli accertamenti analitici, che saranno condotti secondo le modalità indicate nell'allegato 3 al D.M. 27.9.2010, come modificato dal D.M. 24.6.2015 e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5 tabella 2 dello stesso decreto. I campioni prelevati dovranno essere opportunamente conservati presso l'impianto, a disposizione di Provincia e ARPAV, per un periodo non inferiore a due mesi dalla data del prelievo, dopodiché i campioni stessi possono essere smaltiti in discarica. I dati relativi ai risultati delle verifiche, analitiche e non, devono essere conservati per un periodo di cinque anni e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

CONTROLLI AMBIENTALI



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Art. 8 ISE S.r.L. deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Sorveglianza e Controllo approvato nell'ambito del Piano di Adeguamento con l'Autorizzazione n. 3/ECO del 13.1.2009 e facendo salve le prescrizioni di cui agli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 del presente provvedimento.

Art.9 Acque sotterranee: ISE S.r.L. deve monitorare il livello e la composizione delle acque sotterranee, utilizzando la rete piezometrica realizzata presso la discarica, come richiamata in premessa e rappresentata nell'allegato planimetrico all'istanza di voltura acquisita al prot. Provinciale n. 43890 del 2.10.2015. Il monitoraggio dovrà essere condotto, come previsto dal D.Lgs. 36/2003, secondo le seguenti frequenze, a decorrere dal 1 Febbraio 2016:

	Frequenza controlli in fase di Gestione Operativa
Livello di falda	Mensile
Composizione delle acque di falda	Trimestrale

I parametri da monitorare per il controllo della composizione delle acque di falda sono quelli indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 2 al D.Lgs. 36/2003. Per ciascun anno, nella gestione operativa, almeno una delle quattro analisi trimestrali dovrà essere condotta su tutti i parametri (fondamentali e non) di cui alla tab. 1 All.2 al D.Lgs. 36/2003. I valori delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee (CSC) sono quelli indicati nella Tabella 2 dell'Allegato 5 Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.ed i., con riferimento ai soli parametri oggetto del monitoraggio. Qualora l'analisi della composizione delle acque di falda accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche per uno solo dei parametri monitorati, ISE S.r.L. è tenuta ad attivare le procedure di bonifica, così come descritte agli artt. 242 e 245 del D.Lgs. 152/2006.

Fuori dai casi di superamento delle CSC, se in almeno uno dei due piezometri di valle saranno rilevate concentrazioni, di uno o più parametri, superiori a quelle rilevate nel piezometro di monte), ISE S.r.L. darà attuazione al piano di intervento di cui al successivo articolo 10.

Art. 10 Piano di intervento

Nel caso in cui si riscontrino aumenti delle concentrazioni tra il piezometro di monte e uno o entrambi i piezometri di valle, per qualsiasi parametro, ISE S.r.L. dovrà operare come di seguito:

- verificare la correttezza delle modalità di esecuzione del campionamento (secondo lo standard di riferimento DGRV 2922 del 3.10.2003) e delle analisi, compreso il controllo dei livelli piezometrici e della corretta ubicazione dei piezometri;
- dopo l'eventuale aggiornamento della procedura di campionamento e analisi in funzione



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

degli esiti di detta verifica, ripetere le analisi, per i soli parametri anomali. L'analisi dovrà essere ripetuta nel minor tempo tecnico possibile dalla data di ricevimento del referto analitico che ha evidenziato l'aumento di concentrazione, e comunque prima della successiva campagna di monitoraggio programmata secondo le frequenze di cui al precedente art. 9.

- Se i risultati delle analisi ripetute sui parametri anomali oggetto di controllo, confermano valori di concentrazione superiori nel “valle” rispetto al “monte”, ISE S.r.L. dovrà procedere ad una ulteriore verifica analitica, da effettuarsi nel minor tempo tecnico possibile, e comunque prima della successiva campagna di monitoraggio in programma. In funzione dell'esito di quest'ultima verifica analitica ISE dovrà intraprendere una delle due azioni seguenti:

a) Se i risultati del controllo evidenziano una tendenza all'aumento delle concentrazioni rilevate nei piezometri di valle, ISE S.r.L. dovrà predisporre e attuare un piano di intervento, da sottoporre a preventiva valutazione di ARPAV e Provincia.

b) Se i risultati del controllo confermano la situazione esistente senza variazioni significative, oppure evidenziano una tendenza alla diminuzione dell'anomalia, ISE S.r.L. potrà riprendere il monitoraggio della falda con la frequenza prevista dal D.Lgs. 36/2003 e indicata all'art. 9

- Contestualmente ai controlli sopra descritti, ISE S.r.L. verificherà l'eventuale esistenza di cause di perturbazione della falda esterne al corpo di discarica. Nel caso in cui sia provata l'esistenza di una fonte certa di perturbazione, indipendente dall'attività di discarica, ISE S.r.L. dovrà segnalarne la presenza all'autorità di controllo e valutare l'opportunità di adeguare la rete dei piezometri al fine di individuare il piezometro di monte, significativo per la determinazione del bianco analitico.

Art. 11 *parametri meteo climatici* ISE S.r.L. deve provvedere alla misurazione dei parametri meteo-climatici. Le tipologie e le frequenze delle misure sono quelle fissate dalla tabella 2, allegato 2, del D.Lgs. 36/2003. Copia dei dati rilevati deve essere conservata e tenuta a disposizione degli organi di controllo.

Art. 12 *morfologia della discarica* ISE S.r.L. deve eseguire il rilievo topografico della morfologia della discarica durante le fasi operativa e post-operativa secondo quanto previsto al punto 5.7 dell'allegato 2 al D.Lgs. 36/2003. Parametri e frequenze di misurazione sono quelli indicati in tabella 2, allegato 2 al D.Lgs. 36/2003. Le risultanze dei rilievi eseguiti devono essere conservate e tenute a disposizione degli organi di controllo, nonché trasmesse a Provincia ed ARPAV contestualmente all'invio della Relazione Ambientale di cui all'art. 15. Questa Provincia si riserva



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

ogni necessaria variazione del presente atto in ragione della verifica che potrà essere disposta sulla coerenza fra il dato relativo allo stato di attuazione del capping e la volumetria ancora disponibile.

Art. 13 Il controllo delle acque sotterranee, dello stato del corpo di discarica e dei parametri meteo-climatici, sia nella fase di gestione operativa che nella fase di post-chiusura, deve essere condotto avvalendosi di personale qualificato ed indipendente. I prelievi e le analisi devono essere effettuati da laboratori competenti, preferibilmente indipendenti, secondo le metodiche ufficiali.

Art. 14 Nell'arco di validità della presente autorizzazione ARPAV eseguirà almeno un controllo delle acque sotterranee, consistente nella misurazione del livello e della composizione delle acque sotterranee, sul piezometro di monte e su uno dei due piezometri di valle, ferme restando le ulteriori ispezioni straordinarie che possono essere disposte ai sensi della normativa vigente. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati alla Provincia, indicando le situazioni di mancato rispetto dei limiti di legge e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione.

Art. 15 *Relazione Ambientale:* A partire dal 2017 ISE S.r.L. deve presentare a questa Provincia, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione annuale, riferita alla gestione nell'anno solare precedente, completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
- prezzi di conferimento;
- volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
- i risultati dei controlli effettuati sulle matrici ambientali e sui rifiuti conferiti, ai fini della loro ammissibilità in discarica, corredati da copia dei referti analitici delle campagne di monitoraggio sulle matrici ambientali, con particolare riferimento alle acque sotterranee.

ISE S.r.L. deve inoltre notificare alla Provincia e all'ARPAV anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

Art. 16 In sede di gestione della discarica ISE S.r.L. deve attenersi rigorosamente alle specifiche di progetto, del Piano di Adeguamento, all'osservanza delle disposizioni dettate dalla vigente normativa, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, delle situazioni igienico-sanitarie ed ambientali preesistenti;
- deve essere versato alla Regione Veneto il tributo speciale per lo smaltimento in



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

discarica dei rifiuti solidi;

- l'accesso allo scarico deve essere impedito nelle ore notturne o comunque in assenza del personale di sorveglianza. Devono essere mantenute le opere di recinzione e/o cancelli previsti dal progetto che dovranno risultare sempre invalicabili;
- deve essere evitato, con opportune misure, qualsiasi imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dalla discarica;
- è vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione della discarica atti ad impedire il trasporto eolico degli stessi. Deve essere eseguita una adeguata compattazione dei rifiuti smaltiti onde evitare fenomeni di instabilità del materiale conferito;
- deve essere data attuazione a quanto previsto dall'art. 189 del D.Lgs. n. 152/06 e s. m. ed i. inerente la comunicazione annuale dei rifiuti;
- ISE S.r.L. deve accertare che i soggetti da cui riceve i rifiuti siano muniti delle necessarie autorizzazioni e/o iscrizioni, ai sensi del D. Lgs. 152/06.
- deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia l'eventuale variazione del nominativo del tecnico responsabile della discarica;
- la sistemazione finale dell'area della discarica dovrà avvenire secondo le modalità indicate nella documentazione di progetto, nel Piano di Adeguamento e nel rispetto della destinazione prevista dallo strumento urbanistico.

Art. 17 L'attività di gestione rifiuti qui autorizzata è soggetta agli adempimenti amministrativi della normativa vigente, in particolare la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, dei formulari di identificazione dei rifiuti, la dichiarazione in materia ambientale, nonché di tutti gli adempimenti previsti all'eventuale entrata in vigore della piena operatività del SISTRI. I registri di carico e scarico devono essere conservati in impianto per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. Devono essere tenuti i quaderni di cui all'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000, per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria dell'impianto: detti registri devono essere predisposti con pagine numerate e vidimate dalla Provincia.

Art. 18 Per quanto non citato dal presente provvedimento, si ricorda l'obbligo del rispetto della normativa ambientale ed urbanistica, regionale e nazionale, vigente in materia.

Art. 19 ISE S.r.L. è tenuta a comunicare alla Provincia l'eventuale esaurimento della discarica prima della scadenza fissata dalla presente autorizzazione. Successivamente al completamento del capping e alla chiusura della discarica, deve essere effettuato il collaudo funzionale di cui all'art. 25, comma 9, della L.R. 3/2000, finalizzato ad attestare l'avvenuta ultimazione e la funzionalità delle opere, come previste nel progetto e nel Piano di Adeguamento approvati, comprese quelle relative



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

alla ricomposizione ambientale e conseguentemente richiedere l'attivazione delle procedure di cui all'art. 12 del D.Lgs. 36/2003.

Art. 20 Per motivi di interesse pubblico, nonché per l'inosservanza delle disposizioni di legge in materia e delle prescrizioni contenute nel presente atto, saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa e le procedure di cui al D.Lgs. 152/06.

Art.21 La presente autorizzazione costituisce conclusione del procedimento avviato con ns. nota prot. 47284 del 22.10.2015. Gli obblighi del rilascio in bollo del presente provvedimento sono adempiuti con annullamento della marca n. identificativo: 01150047067527 del 25.5.2015, pari al valore di 16,00 €.

Art. 22 Il presente provvedimento viene assunto fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 23 Copia conforme del presente provvedimento è trasmessa anche ad ARPAV Dipartimento provinciale di Belluno, ad ARPAV Servizio Osservatorio Rifiuti di Treviso, alla Regione del Veneto – Direzione Tutela Ambiente, alla Regola di S. Stefano di Cadore, al Comune di S. Stefano di Cadore e all'ULSS1 di Belluno.

Art. 24 Avverso il presente provvedimento può essere promossa azione di annullamento entro sessanta giorni avanti al TAR del Veneto (ricorso giurisdizionale) ovvero entro 120 giorni avanti al Capo dello Stato (ricorso amministrativo).

IL DIRIGENTE
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Arch. Paolo Centelleghè